



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

**REGOLAMENTO GENERALE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO**



INDICE

Articolo 1 - <i>Autonomia regolamentare</i>	4
--	----------

PARTE PRIMA

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Articolo 2 - <i>Rettore</i>	5
Articolo 3 - <i>Senato accademico</i>	5
Articolo 4 - <i>Consiglio di amministrazione</i>	6
Articolo 5 - <i>Conferenza degli studenti</i>	7
Articolo 6 - <i>Consulta d'Ateneo</i>	7
Articolo 7 - <i>Comitato etico</i>	8
Articolo 8 - <i>Collegio di disciplina</i>	10
Articolo 9 - <i>Garante degli studenti</i>	12
Articolo 10 - <i>Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni</i>	13
Articolo 11 - <i>Osservatorio della ricerca d'Ateneo</i>	13
Articolo 12 - <i>Incompatibilità</i>	15

PARTE SECONDA

STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

Articolo 13 - <i>Dipartimenti</i>	16
Articolo 14 - <i>Commissioni paritetiche docenti-studenti</i>	26
Articolo 15 - <i>Collegi didattici</i>	28
Articolo 16 - <i>Facoltà e Scuole</i>	32
Articolo 17 - <i>Dottorato di ricerca</i>	36
Articolo 18 - <i>Scuole di specializzazione</i>	36
Articolo 19 - <i>Centri interdipartimentali di ricerca</i>	38
Articolo 20 - <i>Centri funzionali</i>	42
Articolo 21 - <i>Centri di servizio</i>	44
Articolo 22 - <i>Centri di ricerca convenzionati</i>	45
Articolo 23 - <i>Centri interuniversitari di ricerca e di servizi</i>	48



Articolo 24 - Consorzi interuniversitari e altre forme di partecipazione	49
Articolo 25 - Aziende a gestione autonoma	51
Articolo 26 - Sistema bibliotecario di Ateneo	52
Articolo 27 - Commissione di Ateneo per le biblioteche	57

PARTE TERZA DESIGNAZIONI ELETTIVE

Articolo 28 - Elezione del Rettore	58
Articolo 29 - Elezione dei Direttori di Dipartimento e dei rappresentanti dei professori di ruolo di prima, di seconda fascia e dei ricercatori nel Senato accademico	62
Articolo 30 - Elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nel Senato accademico	67
Articolo 31 - Elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca nel Senato accademico	70
Articolo 32 - Designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione	73
Articolo 33 - Elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi di governo, nei Consigli di Dipartimento e nei Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole	78

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

Articolo 34 - Organico del personale in servizio presso l'Ateneo	90
Articolo 35 - Reclutamento dei professori di ruolo	91
Articolo 36 - Ricercatori a tempo determinato	92
Articolo 37 - Posizione e doveri dei professori e dei ricercatori	93
Articolo 38 - Insegnamenti attribuiti per affidamento a professori e ricercatori	94
Articolo 39 - Passaggi di settore	100
Articolo 40 - Mobilità interna all'Ateneo dei docenti di ruolo	100
Articolo 41 - Trasferimenti dei ricercatori di ruolo	102
Articolo 42 - Docenti a contratto	103
Articolo 43 - Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca	104



Articolo 44 - Collaboratori ed esperti di madre lingua straniera e lettori di scambio	105
Articolo 45 - Attività didattiche integrative e compiti didattici extra-curricolari	106
Articolo 46 Accesso ai ruoli del personale tecnico e amministrativo e alla dirigenza	107
Articolo 47 - Organizzazione amministrativa e tecnica	109
Articolo 48 - Copertura assicurativa	111

**PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI SUGLI STUDENTI**

Articolo 49 - Carriera universitaria	112
Articolo 50 - Iniziative per il diritto allo studio	112
Articolo 51 - Collaborazioni degli studenti ai servizi dell'Università	113
Articolo 52 - Infrazioni e sanzioni disciplinari	114

**PARTE SESTA
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 53 - Attività su contratti e convenzioni	117
Articolo 54 - Invenzioni e brevetti	118
Articolo 55 - Pubblicazioni e diritti d'autore	120
Articolo 56 - Uso degli spazi universitari	121
Articolo 57 - Uso del logo dell'Università	122
Articolo 58 - Attività culturali, sociali e ricreative	124
Articolo 59 - Norme transitorie e finali	125



Articolo 1

Autonomia regolamentare

1. Il Regolamento generale dell'Ateneo (da qui in avanti indicato come Regolamento), contiene le norme di attuazione delle disposizioni stabilite dallo Statuto, revisionato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, salvo quanto specificamente riservato al Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e ad altri Regolamenti di cui al Titolo II, "Fonti normative", dello Statuto. Esso contiene altresì le ulteriori disposizioni che disciplinano l'assetto funzionale dell'Ateneo, ivi compresi i criteri ai quali informare i regolamenti di competenza di singoli organi e strutture.

2. Il Regolamento è adottato e modificato ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168, secondo le modalità stabilite dall'art. 14 dello Statuto.

3. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Le strutture dell'Ateneo uniformano le proprie modalità organizzative ed operative al Regolamento entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.

4. Per ogni questione o controversia derivante dall'applicazione del presente Regolamento, così come per ogni situazione che, pur rientrando tra le materie di pertinenza dello stesso, non sia da questo esplicitamente prevista, sono competenti, nel quadro delle rispettive attribuzioni, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.



PARTE PRIMA
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Articolo 2
Rettore

1. Il Rettore esercita le funzioni stabilite dalle norme di legge e statutarie. La sua designazione ha luogo ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 25 dello Statuto, e secondo le procedure elettorali stabilite al successivo articolo 28.

Articolo 3
Senato accademico

1. Il Senato accademico esercita le funzioni stabilite dalle norme di legge e statutarie. La designazione dei suoi membri elettivi ha luogo ai sensi dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 26 dello Statuto e delle disposizioni di cui ai successivi articoli 29, 30 e 31. La designazione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ha luogo secondo le disposizioni previste al successivo articolo 33.

2. Le norme che disciplinano il funzionamento delle sedute del Senato accademico sono stabilite da un apposito Regolamento, deliberato dalla maggioranza dei componenti dello stesso.

3. Per il funzionamento delle Commissioni costituite e designate dal Senato accademico con compiti istruttori, compresa quella di cui al comma 12 dell'articolo 26 dello Statuto, si adottano in forma semplificata i criteri previsti per il funzionamento delle sedute dello stesso Senato, secondo le disposizioni del Regolamento di cui al precedente comma fermo restando che è condizione per la validità delle sedute che sia presente la maggioranza dei componenti la Commissione.

4. Il Senato accademico si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese, fatta salva l'interruzione estiva, su convocazione del Rettore, che ne fissa l'ordine del giorno e, in via straordinaria, per iniziativa dello stesso Rettore ogni qualvolta le circostanze lo richiedano ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei suoi componenti. In tal caso il Rettore è tenuto a convocare il Senato entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno



l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

5. In caso di assenza, nessun componente del Senato accademico può farsi sostituire, ad eccezione del Rettore che è sostituito dal Prorettore vicario, ai sensi del primo capoverso del comma 7 dell'articolo 25 dello Statuto. In caso di mancata partecipazione per più di tre volte consecutive alle sedute del Senato accademico ovvero di assenza ingiustificata a un terzo delle sedute annuali, il componente decade dal suo incarico.

6. Ogni componente del Senato accademico e chiunque partecipi a qualsiasi titolo alle sedute dello stesso e delle pertinenti Commissioni è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative, nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge.

Articolo 4 ***Consiglio di amministrazione***

1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni stabilite dalle norme di legge e statutarie. La designazione dei suoi membri ha luogo ai sensi dei commi 3, 4, 6, 9, 10 e 11 dell'articolo 27 dello Statuto e delle disposizioni di cui al successivo articolo 32. La designazione dei rappresentanti degli studenti ha luogo ai sensi delle disposizioni previste al successivo articolo 33.

2. Le norme che disciplinano il funzionamento delle sedute del Consiglio di amministrazione sono stabilite da un apposito Regolamento, approvato dalla maggioranza dei componenti dello stesso Consiglio.

3. Per il funzionamento delle Commissioni costituite e designate dal Consiglio di amministrazione, si adottano in forma semplificata i criteri previsti per il funzionamento delle sedute dello stesso Consiglio, secondo le disposizioni del Regolamento di cui al precedente comma, fermo restando che è condizione per la validità delle sedute che sia presente la maggioranza dei componenti la Commissione.

4. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese, fatta salva l'interruzione estiva, su convocazione del Rettore, che ne fissa l'ordine del giorno e, in via straordinaria, per iniziativa dello stesso Rettore ogni qualvolta le circostanze lo richiedano ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei suoi componenti. In tal caso il Rettore



è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

5. In caso di assenza, nessun componente del Consiglio di amministrazione può farsi sostituire, ad eccezione del Rettore che è sostituito dal Prorettore vicario, ai sensi del primo capoverso del comma 7 dell'articolo 25 dello Statuto. In caso di mancata partecipazione per più di tre volte consecutive alle sedute del Consiglio di amministrazione ovvero di assenza ingiustificata a un terzo delle sedute annuali, il componente decade dal suo incarico.

6. Ogni componente del Consiglio di amministrazione e chiunque partecipi a qualsiasi titolo alle sedute dello stesso e delle pertinenti Commissioni è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative, nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge.

Articolo 5 ***Conferenza degli studenti***

1. La Conferenza degli studenti esercita le funzioni stabilite dall'articolo 30 dello Statuto. La sua composizione, le procedure di costituzione e le modalità di elezione del Presidente sono definite dai commi 2 e 3 del medesimo articolo statutario.

2. Il funzionamento della Conferenza degli studenti è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto dalla stessa Conferenza con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Articolo 6 ***Consulta d'Ateneo***

1. La Consulta d'Ateneo è costituita ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto. Dura in carica tre anni accademici ed è nominata con decreto del Rettore. In prima applicazione essa è resa operativa entro dodici mesi dall'entrata in carica del Consiglio di amministrazione costituito ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto.



2. Le istituzioni e gli enti pubblici e privati di cui al comma 1, primo capoverso, dell'articolo 31 dello Statuto, sono individuati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, prima dell'inizio di ciascun mandato. Ogni istituzione ed ente partecipa alla Consulta con un proprio delegato permanente. La mancata designazione di uno o più rappresentanti non impedisce l'insediamento della Consulta.

3. La delegazione universitaria, composta da un numero massimo di quindici membri e rappresentativa dell'articolazione dell'Ateneo, è nominata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico. Alla Consulta partecipa il Direttore generale, o un suo delegato, che ne assicura le funzioni di segreteria.

4. L'eventuale costituzione di Comitati di approfondimento e di confronto ristretti a una specifica area territoriale o rispondenti ad altre motivazioni, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 31 dello Statuto, è disposta dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 7 ***Comitato etico***

1. Il Comitato etico è costituito ed esercita le sue funzioni ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto e delle norme del presente Regolamento.

2. In conformità al richiamato articolo statutario il Comitato è composto secondo criteri di interdisciplinarietà e indipendenza. I nominativi, la qualifica e il *curriculum vitae* dei componenti il Comitato sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo. Date le particolari funzioni del Comitato, ogni membro deve assicurare la personale partecipazione alle riunioni e non può delegare altri in propria vece. La mancata presenza, senza giustificazione, a tre riunioni consecutive o, comunque, a cinque riunioni nell'anno solare comporta la decadenza da componenti del Comitato.

3. Il Presidente è designato dal Comitato nel suo ambito. Il Presidente coordina l'attività del Comitato con l'ausilio, per le mansioni di segreteria, di uno o più funzionari dell'Università e nomina, tra i componenti del Comitato, un Vice-Presidente che lo supplisce in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.



4. Nell'assolvimento dei suoi compiti, il Comitato fa riferimento alla disciplina giuridica nazionale, comunitaria e internazionale, ispirandosi ai principi derivanti dalla Costituzione della Repubblica italiana, dalle convenzioni internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché ai codici etici riconosciuti dalle diverse comunità scientifiche e al Codice etico dell'Ateneo.

5. Spetta in particolare al Comitato fornire l'analisi etico-giuridica delle proposte di ricerca e dei protocolli sperimentali sottoposti al suo esame; esprimere valutazioni, qualora esse fossero necessarie per assolvere richieste provenienti da istituzioni nazionali, comunitarie o internazionali; svolgere una funzione informativa e propositiva nei confronti del personale e degli studenti dell'Ateneo e all'esterno dello stesso. Esulano dalle competenze del Comitato etico le funzioni che la legge riserva ai comitati etici di altri enti, in particolare a quelli ospedalieri.

6. Nel caso in cui risultino necessari specifici approfondimenti, il Comitato ha facoltà di interpellare o di convocare, perché esprimano le proprie valutazioni, senza diritto di voto, oltre ai diretti interessati, qualificati specialisti delle varie discipline.

7. I componenti del Comitato, che siano direttamente o indirettamente coinvolti in questioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi o in ricerche o in sperimentazioni sottoposte al Comitato stesso, sono tenuti ad astenersi dall'esame di merito e dall'adozione delle deliberazioni relative.

8. I componenti il Comitato sono tenuti a garantire la stretta riservatezza su ogni informazione che sia stata loro fornita per l'adempimento dei compiti di pertinenza, nonché sugli atti connessi alla loro attività, sino alla loro divulgazione.

9. L'adeguamento al parere del Comitato non sottrae, di per sé, il ricercatore che l'abbia richiesto alle proprie dirette responsabilità sul piano civile, penale e amministrativo.

10. Il Consiglio di Amministrazione determina la misura dell'indennità di presenza da destinare ai componenti del Comitato.

11. Le disposizioni che disciplinano il funzionamento del Comitato etico, ivi comprese le modalità specifiche di presentazione, illustrazione e



documentazione delle proposte da sottoporre al suo esame, sono determinate da un apposito Regolamento, predisposto dallo stesso Comitato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Articolo 8 ***Collegio di disciplina***

1. Il Collegio di disciplina, di cui all'articolo 10 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni, è costituito ed esercita le sue funzioni secondo le disposizioni dell'articolo 33 dello Statuto integrate da quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. Il Collegio opera in tre distinte sezioni, riferite ai provvedimenti aperti nei confronti, rispettivamente, dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia, dei ricercatori. In applicazione del principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio e con la garanzia del diritto di difesa, la prima sezione è composta esclusivamente di professori di prima fascia ed opera solo nei confronti di professori di prima fascia; la seconda sezione è composta esclusivamente di professori di seconda fascia ed opera solo nei confronti di professori di seconda fascia; la terza sezione è composta esclusivamente di ricercatori di ruolo ed opera solo nei confronti di ricercatori.

3. Ogni sezione comprende tre membri effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente, e due membri supplenti, individuati e designati con mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta, secondo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 33 dello Statuto. I componenti il Collegio di disciplina sono nominati con decreto del Rettore. Essi non possono ricoprire alcuna carica accademica. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

4. In caso di assenza o di impedimento di un componente effettivo, subentra il componente supplente più anziano in ruolo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il componente effettivo più anziano in ruolo e la sezione è completata da un membro supplente, designato ai sensi del comma 3.

5. Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi professori appartenenti a fasce diverse ovvero coinvolga congiuntamente professori e



ricercatori, il Collegio opera a sezioni congiunte, composte da tutti i componenti delle sezioni competenti. La Presidenza è assunta dal Presidente della sezione coinvolta più anziano in ruolo.

6. Le delibere relative a ciascun provvedimento sono assunte a maggioranza. Nel caso di provvedimenti esaminati a sezioni congiunte, ai sensi del precedente comma 5, ciascuna sezione delibera con riguardo alla posizione del soggetto o dei soggetti di competenza. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, ultimo capoverso, dell'articolo 33 dello Statuto, il procedimento disciplinare che non risulti sospeso si estingue, ai sensi dell'articolo 120 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, quando sia decorso il termine di novanta giorni dall'ultimo atto, senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.

7. Ciascun componente del Collegio deve astenersi dal procedimento qualora:

- a) appartenga allo stesso Dipartimento del professore o ricercatore coinvolto nel procedimento;
 - b) abbia, con lo stesso, legami di parentela o affinità sino al quarto grado o di coniugio o di convivenza;
 - c) abbia un interesse personale nel procedimento;
 - d) egli stesso o i suoi prossimi congiunti abbiano cause pendenti o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento;
 - e) egli stesso o alcuno dei suoi prossimi congiunti sia offeso dall'infrazione disciplinare oggetto del procedimento;
 - f) abbia dato consiglio o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni.
- In questi casi subentra il componente supplente.

8. Nelle fattispecie di cui al comma precedente, in cui è fatto obbligo al componente del Collegio di disciplina di astenersi dal procedimento, il professore o il ricercatore interessato può proporre ricusazione mediante ricorso al Presidente del Collegio contenente i motivi specifici e i mezzi di prova, da presentarsi prima della riunione fissata per l'audizione. La ricusazione sospende il procedimento. Sul ricorso decide in via definitiva il Presidente del Collegio di disciplina, sentito il ricusato. Se è ricusato il Presidente, sul ricorso decide in via definitiva il Collegio, sentito lo stesso Presidente. Il provvedimento recante la decisione assunta in ordine al ricorso non è impugnabile. In caso di accoglimento del ricorso subentra nel



procedimento uno dei componenti supplenti.

9. Il Collegio di disciplina svolge la propria attività ricorrendo a ogni elemento di conoscenza che riterrà utile e sulla base di documenti e relazioni predisposti dal competente ufficio dell'Amministrazione universitaria che assicura, ove necessario, il supporto segretariale.

10. Nel caso in cui il Rettore ravvisi che i comportamenti contestati configurino esclusivamente un illecito deontologico per violazione del Codice etico, trasmette gli atti direttamente al Senato accademico formulando la proposta di provvedimento sanzionatorio da adottare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 dello Statuto.

Articolo 9 ***Garante degli studenti***

1. La figura del Garante degli studenti è istituita ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto, che ne stabilisce le competenze, anche con riferimento ai dottorandi di ricerca e agli iscritti alle scuole di specializzazione, e le modalità di designazione unitamente agli impegni di collaborazione nei suoi confronti da parte degli organi dell'Ateneo e degli uffici dell'Amministrazione universitaria, fatte salve le ulteriori disposizioni che seguono.

2. Il Garante degli studenti è nominato, su proposta del Rettore, dal Senato accademico, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il mandato del Garante ha la durata di tre anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

3. Al Garante degli studenti è corrisposta una indennità di funzione, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, ed è assicurata la disponibilità di una sede operativa e di un servizio di segreteria in relazione alle esigenze.

4. Il Garante è tenuto ad assolvere con la massima tempestività ai compiti previsti dal comma 1 dell'articolo 35 dello Statuto, lettere a), b) e c). Egli può, anche di propria iniziativa, segnalare agli organi accademici eventuali irregolarità, ritardi, carenze, disfunzioni o abusi rilevati nei confronti degli studenti. Nel caso in cui il presentatore di un esposto abbia richiesto l'anonimato, il Garante è tenuto a garantirlo, previa verifica della fondatezza



dell'esposto stesso.

5. Ulteriori specificazioni sulle modalità di funzionamento dell'ufficio del Garante degli studenti possono essere stabilite nell'apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, sentita la Conferenza degli studenti

6. In prima applicazione, la figura del Garante degli studenti è istituita e resa operativa entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 10

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Le norme che disciplinano la costituzione e il funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto, sono definite dall'apposito Regolamento, elaborato secondo le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 34.

Articolo 11

Osservatorio della ricerca d'Ateneo

1. In applicazione dei principi enunciati negli articoli 1 e 2 dello Statuto, è costituito l'Osservatorio della ricerca dell'Università degli studi di Milano (d'ora in avanti indicato come Osservatorio).

2. All'Osservatorio spetta il compito di affiancare gli Organi di governo dell'Ateneo nella rilevazione e nel monitoraggio sistematico della consistenza e rilevanza delle attività di ricerca dell'Università e dei relativi risultati, nell'ottica del mantenimento e miglioramento continuo di riconosciuti livelli di qualità. A tal fine l'Osservatorio si avvale dell'Archivio Istituzionale della Ricerca e dei diversi database esterni contenenti informazioni riferite anche all'Ateneo, al fine di proporre e aggiornare, riferendosi a modelli utilizzati nei più qualificati ambienti scientifici nazionali e internazionali, metodologie di misurazione della qualità dei prodotti della ricerca del personale strutturato e non strutturato operante presso le articolazioni funzionali dell'Ateneo nonché



delle stesse articolazioni. Le metodologie messe a punto dall'Osservatorio, coerenti con le caratteristiche specifiche di ciascuna area scientifica presente nell'Università e tali da consentire, per quanto possibile, il confronto tra le diverse aree interne all'Ateneo e la comparabilità con le corrispondenti aree esterne, sono sottoposte all'approvazione degli Organi di governo. In relazione ad esse, l'Osservatorio verifica la posizione dell'Ateneo ed elabora proposte volte a migliorarne la *performance*. E' inoltre compito dell'Osservatorio garantire la divulgazione dei risultati della sua attività nel rispetto del principio della massima trasparenza.

3. Le analisi condotte dall'Osservatorio e la documentazione da esso prodotta offrono ai competenti Organi elementi conoscitivi per orientare la definizione delle politiche di assegnazione delle risorse per la ricerca scientifica e per l'individuazione di strategie di sviluppo della ricerca dell'Ateneo. I risultati delle analisi dell'Osservatorio sono altresì messi a disposizione del Nucleo di valutazione a supporto delle attività di propria competenza. Il Nucleo stesso può chiedere all'Osservatorio specifiche indagini o lo sviluppo di determinate metodologie di analisi oltre a condividere, se pertinenti, le informazioni elaborate al proprio interno.

4. L'Osservatorio è composto da sei esperti appartenenti ai raggruppamenti dell'*European Research Council*, di cui due appartenenti al settore *Mathematics, Physical Sciences, Information and Communication, Engineering, Universe and Earth Sciences*, due al settore *Life Sciences*, due al settore *Social Sciences and Humanities*. Gli esperti scientifici sono individuati tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo in possesso di un elevato profilo scientifico e con esperienza di valutazione della ricerca, che non siano componenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione di Ateneo, né Direttori di Dipartimento o di Centro di ricerca, né Coordinatori di dottorato di ricerca o Direttori di Scuola di dottorato. Essi sono designati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere obbligatorio del Senato accademico e sono nominati con decreto del Rettore; il loro mandato ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il curriculum degli esperti scientifici è reso pubblico sul sito web dell'Ateneo. La composizione dell'Osservatorio è integrata da amministrativi e tecnici con competenze nel campo di attività dell'Osservatorio, e più in generale nelle procedure connesse alla rilevazione delle attività e dei risultati della ricerca, in numero di tre, nominati dal Rettore, sentito il Direttore generale. Il Rettore, all'atto della costituzione dell'Osservatorio, nomina tra gli esperti scientifici un Presidente. Alle riunioni



dell'Osservatorio partecipa di diritto il Prorettore delegato al Coordinamento e alla promozione della ricerca.

5. Le modalità del funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinate da un apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, contestualmente alla sua costituzione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 12 ***Incompatibilità***

1. In relazione ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 dello Statuto, non rientra tra le incompatibilità ivi stabilite la partecipazione a organi collegiali in rappresentanza della struttura di cui si abbia la responsabilità ovvero che sovrintendano ad attività che siano parte integrante dell'esercizio della funzione docente, fermo restando il vincolo a non assumerne la presidenza o la direzione o il coordinamento.

2. Non rientra parimenti nell'ambito di applicazione delle norme di cui al comma 2 del medesimo articolo l'eventuale assunzione da parte delle figure ivi previste di posizioni, anche di vertice, in strutture esclusivamente di servizio, funzionali ai compiti assunti.



PARTE SECONDA
STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

Articolo 13
Dipartimenti

1. Il Dipartimento, struttura organizzativa di base dell'Ateneo, promuove, coordina e svolge l'attività di ricerca negli ambiti scientifici di propria pertinenza e le attività didattiche e formative per i corsi di studio di cui è referente principale o associato, nonché le attività ad esse correlate e accessorie anche rivolte all'esterno.

2. Ciascun Dipartimento è costituito dai professori e dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno afferito ed è dotato di personale tecnico-amministrativo assegnato, ai sensi delle norme in vigore, dal Direttore generale, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione sulla base dei criteri indicati al sesto capoverso del comma 1 dell'articolo 36 dello Statuto. Tale dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione alle esigenze e alle attività svolte dal Dipartimento, e alla programmazione generale dell'Ateneo.

3. La configurazione funzionale e organizzativa e le modalità di costituzione e di eventuale disattivazione dei Dipartimenti sono disciplinate dagli articoli 36, 37, 38 e 39 dello Statuto. L'assetto e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza di ciascun Dipartimento sono stabiliti nel rispettivo Regolamento, predisposto e approvato ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto.

4. Le norme che regolano le responsabilità e l'autonomia gestionale di ogni Dipartimento, nell'ambito del budget economico e degli investimenti di spettanza, sono stabilite dai corrispondenti articoli del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Per esigenze di coordinamento scientifico e/o per una migliore gestione dei servizi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 37 dello Statuto, e nel rispetto delle disposizioni ivi stabilite, il Dipartimento può articolarsi in sezioni, prevedendone la costituzione nel rispettivo Regolamento. E' condizione per la costituzione di una sezione che vi aderisca almeno un quinto dei professori e



dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, fatte salve situazioni specifiche, legate alla dislocazione o a particolari condizioni delle sezioni. In tali casi la costituzione della sezione è subordinata alla delibera favorevole del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. Nel Regolamento del Dipartimento sono stabilite le modalità di costituzione, organizzazione e funzionamento delle sezioni.

6. Sono organi del Dipartimento:

- il Consiglio;
- il Direttore;
- la Giunta.

7. Il Consiglio di Dipartimento è composto secondo le disposizioni previste dall'articolo 38 dello Statuto, integrate dalle norme generali stabilite dal presente Regolamento e da quelle specifiche definite dai singoli Regolamenti di Dipartimento.

8. Fa parte del Consiglio di Dipartimento il Responsabile amministrativo. Ne fanno altresì parte le figure di elevata professionalità a tempo indeterminato, nonché quelle a tempo determinato purché titolari di contratto di durata non inferiore a dodici mesi. Tali figure non godono dell'elettorato attivo per la designazione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento. I Regolamenti dei singoli Dipartimenti possono elevare, per la determinazione della numerosità della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo non presente di diritto nel Consiglio, le percentuali minime indicate nell'ultimo capoverso del comma 2 dell'articolo 38 dello Statuto. L'elettorato attivo, ai fini della costituzione della predetta rappresentanza, è esteso al personale tecnico-amministrativo non strutturato, purché titolare di contratto di durata non inferiore a dodici mesi. Al personale tecnico-amministrativo non strutturato che versa nelle medesime condizioni può essere parimenti esteso l'elettorato passivo.

9. Fa parte del Consiglio di Dipartimento una rappresentanza dei lettori di scambio e dei collaboratori ed esperti linguistici eventualmente assegnati al Dipartimento dal Consiglio di amministrazione, non inferiore al 15% del loro numero complessivo, secondo le determinazioni del Regolamento del Dipartimento.

10. Fermo restando quanto determinato dal Regolamento di ciascun Dipartimento, le rappresentanze dei titolari di assegni per lo svolgimento di



attività di ricerca, dei dottorandi di ricerca e degli iscritti alle scuole di specializzazione che fanno riferimento al Dipartimento non possono comunque essere inferiori, ognuna, a due unità, che si riducono a una qualora il numero complessivo di ciascuna delle tre figure, presenti nel Dipartimento, sia inferiore a cinque.

11. I rappresentanti eletti di cui ai commi 8, 9 e 10 durano in carica un triennio accademico, ad eccezione dei rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca, il cui mandato ha la durata di due anni, e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

12. In caso di cessazione anticipata del mandato, si applicano le disposizioni stabilite dal comma 3, primo e quarto capoverso, dell'articolo 64 dello Statuto.

13. Fatta eccezione per le rappresentanze studentesche, gli altri rappresentanti eletti in seno ai Consigli di Dipartimento decadono dal mandato, qualora non partecipino per più di tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, ovvero siano assenti ingiustificati a un terzo delle sedute annuali.

14. Il Regolamento di ciascun Dipartimento può prevedere la partecipazione al Consiglio, con voto consultivo, di studiosi ed esperti non universitari che partecipino sistematicamente all'attività scientifica del Dipartimento stesso, nonché le modalità di partecipazione al Consiglio, in materia di programmazione delle attività scientifiche, del personale degli enti convenzionati eventualmente impegnato in attività di ricerca presso il Dipartimento.

15. Compete in particolare al Consiglio di Dipartimento, quale organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento e in relazione alla natura di quest'ultimo quale centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse ad esso assegnate:

a) approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti;

b) approvare i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività e alle esigenze e prospettive di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità



istituzionali, da trasmettere al Consiglio di amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo, elaborati coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo;

c) avanzare proposte sul budget di competenza e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;

e) formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b), le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di amministrazione e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi del comma 4 dell'articolo 37 dello Statuto;

f) formulare al Consiglio di amministrazione le richieste di personale tecnico e amministrativo ai sensi del comma 6 dell'articolo 37 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;

g) avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;

h) deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;

i) approvare, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Facoltà e/o le Scuole di riferimento, la programmazione annuale dell'offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari a far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, nel rispetto delle norme sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, fermo restando che del carico didattico complessivo di ciascun professore e ricercatore afferente al Dipartimento si tiene conto in sede di ripartizione delle risorse; deliberare l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo;



j) proporre ai Comitati di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e di scuole di specializzazione;

k) proporre, sentiti i Comitati di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio;

l) organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;

m) esprimere al Senato accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento;

n) deliberare in merito alla concessione di nulla-osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato accademico;

o) esprimere parere sulle proposte di mobilità di professori e ricercatori ai sensi del comma 7 dell'articolo 37 dello Statuto;

p) proporre l'attivazione e, eventualmente, la disattivazione di scuole di specializzazione, di corsi e scuole di dottorato di ricerca, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;

q) designare una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Comitati di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 40 dello Statuto e dal Regolamento delle Facoltà e/o delle Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato;

r) determinare la composizione e provvedere alla costituzione della Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto e del successivo articolo 3;

s) deliberare in merito al conferimento di deleghe alla Giunta di Dipartimento e ai Collegi didattici che fanno capo al Dipartimento o, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, ai Collegi didattici interdipartimentali e al Comitato o ai Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato, e assumere tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di



competenza, come previste dalle pertinenti norme dello Statuto e dalle disposizioni del presente Regolamento;

t) proporre la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca e funzionali, di Centri funzionali integrati e di Centri di ricerca;

u) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca e di attività didattica; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali; formulare proposte in merito a convenzioni per lo svolgimento di attività assistenziale, alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni;

v) approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;

w) approvare la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore del Dipartimento e deliberare il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;

x) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

16. Spetta altresì al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico che ne può deliberare l'inoltro al Ministero con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori suoi componenti.

17. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte di conferimento di lauree *honoris causa* in uno dei corsi di laurea magistrale o dei corsi a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello



pubblico. Nel caso in cui la proposta sia riferita a un corso di studio gestito da un Collegio interdipartimentale, è richiesto il voto favorevole di tutti i Dipartimenti associati. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico che ne può deliberare l'inoltro al Ministero con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori suoi componenti.

18. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare, secondo le disposizioni previste dal Regolamento del Dipartimento, la costituzione di Commissioni con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività che lo richiedano, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 32 e le competenze decisionali del Consiglio e fermo restando il diritto di tutti i componenti del Consiglio stesso di partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari, comunque con le limitazioni stabilite dal richiamato comma 32.

19. Il Direttore del Dipartimento ha i compiti definiti dal comma 5 dell'articolo 38 dello Statuto. Compete in particolare al Direttore:

1) individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;

2) proporre al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

3) assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

4) assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;

5) indirizzare e sovrintendere all'utilizzo del personale tecnico-amministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo;

6) validare e proporre al Consiglio del Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo;



7) indire, con le modalità stabilite nel Regolamento del Dipartimento, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore.

20. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto del Comitato di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole alle quali il Dipartimento è racciordato. In caso di indisponibilità o di racciordo del Dipartimento a più di una Facoltà e/o Scuola, egli può delegare a rappresentarlo il Vicedirettore o altro componente della Giunta.

21. Il Direttore del Dipartimento è eletto nell'osservanza dei requisiti soggettivi e delle modalità procedurali di cui al comma 5 dell'articolo 38 dello Statuto. Nelle prime tre votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e il Direttore è eletto con la medesima maggioranza. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria le predette votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella quarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Nella quarta votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei presenti.

22. Il Regolamento del Dipartimento stabilisce le modalità di nomina di un Vicedirettore, che coadiuva il Direttore e lo supplisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assolte da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore o, in sua assenza, dal Vicedirettore.

23. La Giunta del Dipartimento è costituita nell'ambito del Consiglio ai sensi del comma 6 dell'articolo 38 dello Statuto e di quanto stabilito dal Regolamento di ciascun Dipartimento. Essa esercita funzioni istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio del Dipartimento e assolve ai compiti, anche delegati, stabiliti dal Regolamento del Dipartimento.

24. I Regolamenti di Dipartimento determinano le procedure di convocazione e le norme di funzionamento delle sedute dei Consigli di Dipartimento e di quelle della Giunta. Per queste ultime si applicano, per quanto compatibili, le regole stabilite dai successivi commi.

25. Spetta al Direttore del Dipartimento fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da



singoli componenti del Consiglio del Dipartimento. Il Direttore è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno dieci giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta da una parte dei componenti il Consiglio nell'entità stabilita dal Regolamento del Dipartimento.

26. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti, e i rappresentanti degli studenti che, ai sensi del secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 38 dello Statuto, non vengono computati a questo fine.

27. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. Ove ciò accada, il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.

28. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Per l'assunzione delle delibere inerenti alla ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori.

29. Le proposte sono poste in votazione nell'ordine seguente: dapprima gli eventuali emendamenti soppressivi, successivamente gli emendamenti modificativi, quindi il testo proposto. Se questo viene approvato, vengono votati gli eventuali emendamenti aggiuntivi. Eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti vengono posti in votazione prima dell'emendamento in discussione. Eventuali mozioni d'ordine hanno la precedenza sull'ordine degli interventi e devono essere sottoposte subito alla votazione.



30. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. I Regolamenti di Dipartimento precisano i casi nei quali la votazione ha luogo per appello nominale ovvero a scrutinio segreto.

31. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento delle varie componenti è disciplinata dai Regolamenti di Dipartimento ai sensi del comma 4 dell'articolo 38 dello Statuto.

32. Fatto salvo quanto previsto dalla richiamata norma statutaria, le deliberazioni riguardanti le richieste di posti di ruolo, le chiamate dei professori e dei ricercatori e argomenti che implicino la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori sono adottate dal Consiglio di Dipartimento in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quella o a quelle superiori.

33. Con riguardo alla partecipazione, riservata dalla norma statutaria ai soli professori e ricercatori, alle deliberazioni concernenti i compiti didattici, essa è da intendere come riferita alla sola copertura degli stessi, fermo restando che l'attribuzione di affidamenti e contratti e la concessione di nulla osta è assunta in seduta plenaria.

34. Qualora siano in discussione argomenti che implicino un interesse diretto di un componente del Consiglio, la relativa delibera è presa in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.

35. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono verbalizzate a cura del Segretario, a ciò designato dal Direttore. Ciascun verbale di seduta dovrà indicare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve farne pervenire al segretario entro i successivi otto giorni il testo scritto. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.



36. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Direttore, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

37. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento sono approvati seduta stante oppure vengono sottoposti ad approvazione nella loro completezza in apertura della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili con sufficiente anticipo per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte, secondo le modalità definite nei Regolamenti di Dipartimento. I verbali delle adunanze sono firmati dal Direttore (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario e conservati a cura del Direttore, che ne trasmette copia, corredata dai relativi estratti, alla Direzione generale per i conseguenti adempimenti. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.

38. Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono pubbliche, ai sensi della normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio sono consultabili da tutti i componenti il Consiglio, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie è competente il Direttore, nel rispetto della normativa in vigore. Sono comunque accolte, se formulate dai diretti interessati, le eventuali richieste di avere copia delle delibere concernenti chiamate di docenti o forme di selezione o scelta tra più richiedenti o proponenti, nonché delle delibere relative alle attività svolte per conto terzi e alle prestazioni disciplinate da tariffario, se formulate dal personale del Dipartimento.

Articolo 14

Commissioni paritetiche docenti-studenti

1. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto, presso ciascun Dipartimento sono costituite, in relazione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente principale le Commissioni paritetiche docenti-studenti previste dall'articolo 2, comma 2 lettera g), della legge 240/2010, quale osservatorio permanente delle attività didattiche. Nel caso di corsi di studio gestiti a livello interdipartimentale, le Commissioni sono costituite nell'ambito dei pertinenti Collegi didattici.



2. Le Commissioni sono composte, secondo modalità stabilite dal Regolamento di ciascun Dipartimento o con deliberazione del competente Collegio interdipartimentale, da un egual numero di docenti e di studenti, non inferiore per ciascuna componente al numero dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente principale e, comunque, non inferiore a quattro. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento in modo da garantire, per quanto possibile, la rappresentatività di ogni corso di studio di cui il Dipartimento è responsabile. Salvo indisponibilità, la stessa rappresentatività deve essere garantita per la componente studentesca, la cui designazione compete ai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento. Qualora, in prima applicazione, la componente studentesca presente nel Consiglio di Dipartimento non sia rappresentativa di tutti i corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, la Commissione può cooptare in soprannumero studenti che non siano componenti del Consiglio, individuandoli secondo modalità stabilite dal Regolamento del Dipartimento. Il Presidente di ciascuna Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento ovvero dal Collegio didattico interdipartimentale di riferimento, tra i professori di prima o di seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti.

3. Sono compiti delle Commissioni paritetiche:

- a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;
- c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali;
- d) misurare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenuti nell'apprendimento;
- e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di valutazione;
- f) redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo



personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La predetta relazione è altresì trasmessa al Senato accademico, al Dipartimento o ai Dipartimenti di riferimento, ai competenti Collegi didattici e Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole;

g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;

h) formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico.

4. Nel rispetto della normativa sulla privacy i membri della Commissione paritetica hanno accesso, tramite il Presidente della Commissione stessa, ai documenti e ai dati disponibili in Ateneo e/o elaborati dal Nucleo di valutazione che siano utili per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3.

5. Le Commissioni sono tenute ad esprimere i pareri richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.

6. Il servizio di segreteria delle Commissioni paritetiche è garantito dalla Direzione di ciascun Dipartimento.

Articolo 15 ***Collegi didattici***

1. I Collegi didattici sono costituiti e operano ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 39 dello Statuto, fatte salve le competenze e le responsabilità didattiche dei Dipartimenti, come stabilite dai commi 1, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 39, dalle pertinenti disposizioni del precedente articolo 2 del presente Regolamento e dalle ulteriori specificazioni eventualmente stabilite da ciascun Regolamento di Dipartimento.

2. Spetta ai Collegi didattici provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico che ad essi fanno capo, provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza ai Consigli dei Dipartimenti di riferimento, assumere i compiti delegati eventualmente conferiti dagli stessi Dipartimenti.



3. Con riferimento ai corsi di studio di pertinenza, rientra tra i compiti dei Collegi:

a) formulare suggerimenti ai Dipartimenti referenti principali e associati in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;

b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;

c) avanzare proposte ai Dipartimenti referenti principali ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa e della predisposizione dei manifesti degli studi;

d) esprimere ai Dipartimenti referenti principali le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando eventuali proposte ai fini della loro copertura e dell'adozione degli opportuni miglioramenti;

e) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dai Dipartimenti referenti principali e, per quanto di competenza, dal Comitato di direzione della Facoltà o Scuola cui questi sono raccordati, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;

f) organizzare, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dai Dipartimenti referenti principali:

- lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato;

- lo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero e coordinandone la realizzazione;

- la verifica del possesso da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;

g) definire, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea e alla valutazione delle tesi di laurea magistrale, da sottoporre alla approvazione dei Consigli dei Dipartimenti referenti principali, salvo attribuzione da parte di questi ultimi delle relative deleghe;

h) designare, su proposta del Presidente del Collegio, i correlatori delle tesi di laurea magistrale;

i) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi



didattici;

j) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;

k) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;

l) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;

m) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dai Consigli dei Dipartimenti interessati.

4. I Collegi didattici sono composti secondo le disposizioni previste dal comma 2, primo capoverso, dell'articolo 39 dello Statuto. I docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi Collegi, salvo che decidano di partecipare soltanto a uno o più di questi, dandone comunicazione ai rispettivi Presidenti, ai Direttori dei Dipartimenti nel cui ambito i Collegi operano e al Rettore. Alle riunioni dei Collegi partecipano, con diritto di voto, anche i ricercatori che svolgono attività didattica integrativa nei corsi di studio di riferimento dei Collegi, nonché i collaboratori ed esperti linguistici e i lettori di scambio che operano per gli stessi corsi; vi partecipano, altresì, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi.

5. I Regolamenti dei Dipartimenti referenti principali possono prevedere la partecipazione ai Collegi didattici dei professori a contratto e del personale tecnico-amministrativo che concorra direttamente alla didattica, con le limitazioni e secondo le modalità fissate dal comma 5 dell'articolo 39 dello Statuto. Gli stessi Regolamenti stabiliscono, inoltre, le modalità della partecipazione alle sedute dei Collegi didattici dei docenti responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati.

6. Il Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia reca disposizioni in merito alla partecipazione ai Collegi didattici interessati del personale del Servizio sanitario cui siano attribuiti compiti didattici nei corsi di studio delle professioni sanitarie.

7. I Collegi didattici si riuniscono in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il



Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per i Consigli di Dipartimento.

8. I verbali delle sedute dei Collegi didattici, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento referente principale, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento, e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà o Scuola cui il predetto Dipartimento è raccordato. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

9. Il Presidente del Collegio didattico è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento referente principale o responsabile, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 39 dello Statuto. Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. A lui compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegategli dal Direttore del Dipartimento referente principale.

10. I Regolamenti interni dei Dipartimenti referenti principali possono prevedere la designazione di un Vicepresidente che coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, anche con il conferimento di compiti delegati.

11. I Collegi didattici interdipartimentali sono costituiti e operano ai sensi del comma 4 dell'articolo 39 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni, per quanto applicabili, stabilite dai precedenti commi del presente articolo. Le disposizioni relative a ciascun Collegio didattico interdipartimentale, comprensive della determinazione delle deleghe deliberative loro conferite, costituiscono parte integrante dei Regolamenti interni dei Dipartimenti associati. Ferme restando le disposizioni operative di cui alle norme statutarie e regolamentari, la condizione di referente principale per le procedure che ne



richiedano l'individuazione, è attribuita al Dipartimento di appartenenza del Presidente di ciascun Collegio didattico interdipartimentale, fatte salve diverse disposizioni specifiche stabilite nei Regolamenti interni dei Dipartimenti associati.

12. I Regolamenti interni dei Dipartimenti referenti principali possono prevedere la costituzione di Commissioni con i compiti di cui all'ultimo capoverso del comma 2 dell'articolo 39 dello Statuto.

Articolo 16 ***Facoltà e Scuole***

1. Le Facoltà e le Scuole sono, ai sensi della normativa in vigore, strutture di raccordo con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche e formative erogate dai Dipartimenti in esse raggruppati.

2. Le modalità dell'aggregazione dei Dipartimenti alle Facoltà o Scuole e le funzioni e le competenze delle medesime, sono stabilite dall'articolo 40 dello Statuto. Le modalità specifiche del loro funzionamento sono determinate dai rispettivi Regolamenti, approvati ai sensi dell'articolo 23 dello stesso Statuto. Le proposte di aggregazione alle Facoltà o Scuole, formulate dai Consigli dei Dipartimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e delle norme statutarie, sono approvate dal Senato accademico con il voto favorevole del Consiglio di amministrazione.

3. Ai Comitati di direzione, organi deliberanti delle Facoltà e delle Scuole, competono le funzioni di cui al comma 6 dell'articolo 40 dello Statuto. Alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e al suo Comitato di direzione si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

4. I Comitati di direzione delle Facoltà e delle Scuole sono costituiti ai sensi del comma 7 dell'articolo 40 dello Statuto. I Direttori dei Dipartimenti raccordati, componenti di diritto dei Comitati, possono, in caso di indisponibilità, delegare a rappresentarli in seno agli stessi i Vicedirettori o altri componenti delle Giunte.

5. I Regolamenti delle Facoltà e delle Scuole stabiliscono il numero dei professori e dei ricercatori componenti il Comitato di direzione, fatto salvo il limite massimo indicato al suddetto comma 7, primo capoverso, dell'articolo



40 dello Statuto, individuando quanti debbano essere designati tra i Presidenti dei Collegi didattici e dei Collegi didattici interdipartimentali e tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza delle strutture, ove previste, e ripartendo la restante quota tra i Dipartimenti raccordati, sulla base dei carichi didattici di competenza dei professori e dei ricercatori in servizio presso ciascun Dipartimento nell'ambito del complesso dei corsi di studio di interesse. I Consigli di Dipartimento provvedono ad eleggere i propri rappresentanti tra i componenti delle rispettive Giunte. Il mandato della componente docente ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

6. La componente studentesca in seno ai Comitati di direzione è, ove possibile, rappresentativa dei vari corsi di studio che fanno riferimento alla Facoltà o Scuola, ed è eletta secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 38 dello Statuto, ferma restando l'inapplicabilità del numero minimo di rappresentanti previsto dal secondo capoverso del predetto comma 3, qualora la prescritta percentuale del 15% dei componenti l'organo, sulla cui base deve determinarsi l'entità numerica dei rappresentanti degli studenti, sia inferiore a cinque.

7. Le modalità di designazione del Presidente del Comitato di direzione delle Facoltà e delle Scuole sono stabilite dal comma 8 dell'articolo 40 dello Statuto.

8. Rientra tra i compiti dei Comitati di direzione delle Facoltà e delle Scuole:

a) verificare il piano generale annuale dell'offerta formativa dei corsi di studio che fanno capo ai Dipartimenti referenti principali raccordati alla Facoltà o alla Scuola, comprensivo del piano delle coperture, come predisposto dagli stessi Dipartimenti;

b) verificare l'efficace e pieno utilizzo da parte dei Dipartimenti delle risorse di docenza e delle strutture destinate alla didattica;

c) proporre al Senato accademico, sulla base delle richieste avanzate dai Dipartimenti raccordati e della valutazione delle risorse necessarie e di quelle disponibili, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione dei corsi di studio;

d) verificare l'andamento dei corsi di studio di pertinenza in rapporto alle risorse utilizzate, tenuto conto dei pareri espressi dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti operanti presso i Dipartimenti referenti principali e delle valutazioni formulate dal Nucleo di valutazione; promuovere in



collaborazione con i Dipartimenti raccordati iniziative adeguate al fine del miglioramento continuo dell'efficacia e della qualità della didattica e dei servizi formativi;

e) formulare pareri in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;

f) definire, nell'ambito delle disposizioni al riguardo dell'Ateneo, il calendario didattico di riferimento comune ai corsi di studio che fanno capo ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà o alla Scuola, comprensivo dei periodi di svolgimento degli esami di laurea e di profitto;

g) promuovere, in collaborazione con le competenti strutture d'Ateneo e con i Dipartimenti e i Collegi didattici, le attività di orientamento e di comunicazione verso l'esterno dell'offerta formativa che fa capo ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà o alla Scuola e delle connesse attività;

h) proporre ai Dipartimenti raccordati iniziative volte all'internazionalizzazione delle attività formative;

i) coordinare e sovrintendere, ove necessario, allo svolgimento degli adempimenti indicati all'articolo 4, comma 3 lettera f), del presente Regolamento;

j) assolvere a tutti gli altri compiti, anche delegati dai Dipartimenti raccordati, definiti in coerenza con le norme statutarie e regolamentari e secondo le opportune forme di collaborazione con le competenti strutture d'Ateneo, finalizzati alla più efficace promozione e al coordinamento di attività funzionali all'insieme dei corsi di studio che fanno capo alla Facoltà o alla Scuola.

9. I Comitati di direzione formulano i loro pareri, come stabilito dal comma 4, primo capoverso, dell'articolo 37 dello Statuto, sulle proposte di assegnazione di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato e di trasferimento di ricercatori di ruolo, formulate dai Dipartimenti raccordati alla Facoltà o alla Scuola, motivandoli in relazione al quadro complessivo delle esigenze e dei bisogni e delle relative priorità sotto l'esclusivo profilo didattico e formativo dei corsi di studio che fanno capo alla Facoltà o Scuola. Eventuali pareri negativi non interrompono l'iter delle proposte.

10. Ai sensi delle disposizioni legislative e statutarie, la Facoltà di Medicina e Chirurgia assume anche le competenze conseguenti alle funzioni assistenziali, necessarie a garantire l'inscindibilità di queste dalle funzioni primarie di didattica e di ricerca. Nell'ambito del Comitato di direzione, per le questioni attinenti ai rapporti con la Regione Lombardia e le strutture del Servizio



sanitario nazionale e regionale, alla stipula e all'attuazione degli accordi convenzionali connessi con gli insegnamenti clinici, opera una Commissione istruttoria che comprende il Presidente del Comitato di direzione della Facoltà e i Direttori dei Dipartimenti raccordati alla Facoltà. Alla Commissione istruttoria partecipa, quando gli argomenti all'ordine del giorno lo richiedano, il Prorettore alla sanità, ove esistente e se persona diversa dal Presidente del Comitato di direzione. In merito alle proposte di assegnazione di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato, di mobilità interdipartimentale e di trasferimento di ricercatori di ruolo che comportino da parte dei destinatari anche l'assunzione di funzioni assistenziali, formulate dai Dipartimenti raccordati alla Facoltà, il Comitato di direzione svolge una funzione di coordinamento e ne valuta la congruità esprimendo al riguardo il proprio parere.

11. La Facoltà alla quale sono raccordati i Dipartimenti di area medico-veterinaria provvede anche a curare i rapporti con le istituzioni sanitarie veterinarie, fatte salve le competenze specifiche degli stessi Dipartimenti e della struttura ospedaliera universitaria, e a monitorare l'applicazione del sistema di certificazione e di accreditamento europeo del corso di laurea a ciclo unico in Medicina veterinaria.

12. I Comitati di direzione si riuniscono in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per i Consigli di Dipartimento. I verbali delle sedute dei Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura del Presidente, che ne trasmette copia ai Direttori dei Dipartimenti referenti, al Rettore e al Direttore generale.

13. Per le esigenze di segreteria e comunque collegate alle loro funzioni, i Presidenti dei Comitati di direzione delle Facoltà e delle Scuole si avvalgono di personale dedicato reso disponibile dall'Amministrazione universitaria.



Articolo 17

Dottorato di ricerca

1. Le disposizioni per l'attivazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e l'istituzione delle scuole di dottorato, sono stabilite dall'articolo 41 dello Statuto e dell'apposito Regolamento d'Ateneo, emanato ai sensi della normativa in vigore. Il Regolamento disciplina altresì le modalità di valutazione periodica dei corsi e delle scuole di dottorato e gli organi preposti alla loro gestione.

2. Il Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca è approvato del Senato accademico con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso dalla maggioranza dei suoi componenti. Esso è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Le modifiche al Regolamento sono disposte con medesime modalità procedurali.

3. Ciascun corso di dottorato e ciascuna scuola di dottorato si dotano di un proprio Regolamento predisposto, in conformità al Regolamento d'Ateneo, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di Dipartimento o i Consigli di Dipartimento interessati. Per l'adozione dei Regolamenti specifici dei corsi e delle scuole di dottorato si applicano le procedure stabilite al comma 2.

Articolo 18

Scuole di specializzazione

1. Le disposizioni in merito all'istituzione e al funzionamento delle scuole di specializzazione e agli organi ad esse preposti, ai sensi della normativa in vigore, sono stabilite dall'articolo 42 dello Statuto e integrate dai commi seguenti.

2. Ogni scuola di specializzazione è disciplinata da un proprio Ordinamento didattico che ne determina il profilo specialistico e ne identifica gli obiettivi formativi e il relativo percorso di studio funzionale al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali. Gli ordinamenti di riferimento delle scuole di specializzazione attivabili dall'Università degli Studi di Milano sono riportati nella seconda parte del Regolamento didattico



d'Ateneo.

3. Le proposte di istituzione delle scuole di specializzazione, qualora siano di interesse di più Dipartimenti, sono avanzate dal Consiglio del Dipartimento che assume il ruolo di referente principale o comunque responsabile della scuola, anche con funzioni di sede amministrativa, d'intesa con i Consigli dei Dipartimenti associati, previo parere del Comitato di direzione della struttura alla quale i predetti Dipartimenti sono raccordati. Le proposte sono approvate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, sulla base di una documentata verifica delle condizioni necessarie per l'efficace svolgimento dei corsi. Per poter essere istituite le scuole di area sanitaria e di area veterinaria devono disporre di reti formative dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate e idonee allo svolgimento delle attività professionalizzanti e accreditabili ai sensi della normativa in vigore.

4. Le scuole di specializzazione possono essere istituite e/o attivate anche in collaborazione con altri atenei al fine di assicurare un più ottimale utilizzo delle risorse strutturali e strumentali e di docenza, previa stipula di apposite convenzioni.

5. Per le scuole preesistenti, il ruolo di Dipartimento referente principale o responsabile è deliberato, per ciascuna scuola, dai Consigli dei Dipartimenti interessati. Le delibere sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di amministrazione che acquisisce in merito il parere obbligatorio del Senato accademico.

6. Il Consiglio di ciascuna scuola è composto nel rispetto delle norme stabilite dal comma 2, primo capoverso, dell'articolo 42 dello Statuto. Ai fini della validità delle sedute del Consiglio si computano solo i professori e i ricercatori di ruolo. La rappresentanza degli specializzandi è eletta con mandato triennale, rinnovabile una sola volta ove sussistano i requisiti per l'eleggibilità, secondo quanto stabilito dai Regolamenti di ciascuna Scuola. Al Consiglio competono gli adempimenti necessari per i percorsi di carriera degli specializzandi e le funzioni di proposta contemplate dal comma 2, ultimo capoverso, dell'articolo 42 dello Statuto anche in relazione alla stipulazione dei rapporti convenzionali.



7. Il Direttore rappresenta la scuola ed ha la responsabilità del coordinamento funzionale delle relative attività didattiche; egli è designato con le modalità stabilite dal comma 2, terzo capoverso, dell'articolo 42 dello Statuto. Il Regolamento di ciascuna scuola può prevedere la designazione da parte del Direttore di un Vice Direttore che lo supplisca nei casi di impedimento o assenza.

8. Norme specifiche relative a ciascuna scuola di specializzazione sono stabilite nel rispettivo Regolamento, predisposto dal Consiglio della scuola, approvato dal Consiglio del Dipartimento o dai Consigli dei Dipartimenti interessati e deliberato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Le eventuali modifiche sono approvate e disposte con le procedure sopra indicate. Il Senato accademico, tenuto conto anche della disciplina di cui al comma seguente, definisce uno schema-tipo di regolamento per l'organizzazione e il funzionamento delle scuole, al quale i singoli Regolamenti devono conformarsi.

9. Le scuole di specializzazione dell'area sanitaria sono oggetto di una specifica disciplina ai sensi del comma 4 dell'articolo 42 dello Statuto. Espletata la procedura ivi prevista la predetta disciplina, definita in apposito Regolamento, è emanata con decreto del Rettore ed entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

10. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano alla scuola di specializzazione per le Professioni legali per quanto compatibili con la specifica normativa nazionale che disciplina tale tipologia di scuola.

11. Le scuole di specializzazione funzionanti al momento dell'emanazione del presente Regolamento sono tenute a predisporre i rispettivi Regolamenti entro i tre mesi successivi alla definizione dello schema-tipo previsto al precedente comma 8.

Articolo 19

Centri interdipartimentali di ricerca

1. I Centri interdipartimentali di ricerca (nel prosieguo dell'articolo denominati anche "Centri") sono costituiti per il perseguimento delle finalità



indicate all'articolo 48 dello Statuto, secondo le norme generali sui Centri d'Ateneo di cui all'articolo 47 dello stesso Statuto e con le modalità indicate ai successivi commi.

2. I Centri interdipartimentali di ricerca si configurano quali autonome articolazioni scientifiche rispetto alle strutture dipartimentali proponenti. Le loro finalità e attività non devono coincidere né sovrapporsi a quelle delle predette strutture dipartimentali, salvo che ciò non sia reso necessario dalla particolare complessità, anche multidisciplinare, delle attività che motivano la costituzione del Centro.

3. La proposta di costituzione di un Centro interdipartimentale di ricerca è formulata, con delibera dei rispettivi Consigli, di norma da almeno tre Dipartimenti, cui appartengono i professori e i ricercatori promotori, ed è approvata dal Consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del Senato accademico. La proposta di costituzione è corredata dal Regolamento di funzionamento previsto al comma 2 dell'art. 47 dello Statuto, che determina le modalità di esercizio delle attività del Centro, il relativo grado di autonomia gestionale, secondo la normativa d'Ateneo in materia, e gli organi che gli sono preposti attese le sue funzioni e specificità. La costituzione del Centro è disposta con apposito decreto dal Rettore, che contestualmente provvede all'emanazione del Regolamento di funzionamento.

4. Nella proposta devono essere specificate le ragioni che rendono opportuna la costituzione del Centro interdipartimentale, ed indicati gli ambiti nei quali lo stesso opererà nonché gli obiettivi di ricerca di rilevante impegno da perseguire, comportanti un programma di attività almeno triennale. Nella proposta devono essere altresì indicati i Dipartimenti aderenti all'iniziativa, che si impegnano, con delibera dei rispettivi Consigli, a sostenerla senza maggiori oneri per l'Ateneo (di seguito definiti strutture di riferimento); il Dipartimento che assume il ruolo di sede amministrativa del Centro; la durata del Centro; gli eventuali enti e soggetti esterni con interessi convergenti disponibili a collaborare e a fornire risorse anche sulla base di contratti e convenzioni, secondo le pertinenti norme nazionali e d'Ateneo in materia; i nominativi dei professori e dei ricercatori che dichiarano la loro volontà di partecipare al programma di ricerca del Centro; gli spazi e relative attrezzature, le risorse finanziarie, le risorse di personale tecnico e amministrativo necessarie per il funzionamento del Centro che le strutture di riferimento si impegnano a destinare o a dare in uso al Centro per la durata delle sue attività. L'impegno delle strutture di riferimento si intende assunto, salvo apporti



ulteriori, per l'intera durata del programma pluriennale alla base della costituzione del Centro. Possono partecipare alle attività di ricerca del Centro, a titolo individuale, anche professori e ricercatori appartenenti a Dipartimenti dell'Ateneo diversi dalle strutture di riferimento.

5. Nel corso di svolgimento delle attività del Centro, il Consiglio di amministrazione può attribuire ai Dipartimenti di riferimento risorse specifiche, anche di personale, con la clausola di destinarle esclusivamente alle esigenze del Centro, fermo restando che questo non può disporre di una pianta organica propria. I Centri possono usufruire, anche sulla base di contratti e convenzioni, di finanziamenti esterni finalizzati alle proprie spese di funzionamento e assumere, d'intesa con i Dipartimenti di riferimento, attività di ricerca commissionate da enti pubblici e privati su contratto e convenzione, secondo le disposizioni stabilite al riguardo dai pertinenti Regolamenti d'Ateneo.

6. Successivamente alla costituzione di un Centro interdipartimentale possono chiedere di aderirvi altri Dipartimenti dell'Ateneo interessati ai suoi programmi di ricerca. La richiesta di ciascun Dipartimento, approvata dal rispettivo Consiglio, deve essere formulata secondo le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento del Centro e riportare l'indicazione delle risorse finanziarie, di personale, di spazi e strumentali che lo stesso Dipartimento intende mettere a disposizione del Centro. Le nuove adesioni sono valutate dall'organo di indirizzo del Centro e sono formalizzate con decreto del Rettore.

7. I Centri interdipartimentali di ricerca sono costituiti per una durata di almeno tre anni e comunque non superiore a sei anni, rinnovabile. La domanda motivata di rinnovo, accompagnata da una relazione che illustri nel dettaglio le attività compiute e dal programma delle attività da svolgere nel periodo per il quale si chiede il rinnovo, è avanzata dall'organo di indirizzo del Centro ed è deliberata dai Consigli dei Dipartimenti di riferimento. Il Consiglio di amministrazione approva il rinnovo del Centro sulla base dei risultati conseguiti, del permanere delle finalità che lo giustificano e delle attività programmate, subordinatamente alla verifica positiva da parte del Nucleo di valutazione e previo parere obbligatorio del Senato accademico. Le attività dei Centri interdipartimentali sono comunque sottoposte alla verifica del Nucleo di valutazione con periodicità, ai sensi del comma 3 dell'articolo 47 dello Statuto.

8. Gli organi di ciascun Centro sono disciplinati dal relativo Regolamento di



funzionamento. Sono comunque organi indispensabili dei Centri interdipartimentali di ricerca:

- il Consiglio;
- il Direttore.

I Regolamenti dei Centri possono prevedere l'istituzione della figura di un Presidente, cui compete in genere, in ragione della propria competenza nelle materie di attività del Centro, una funzione di rappresentanza scientifica, e, in relazione alla complessità delle attività e al numero dei componenti, la costituzione nell'ambito del Consiglio di una Giunta esecutiva.

9. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività scientifiche del Centro nonché l'organo deliberante dello stesso. Il Direttore è un professore di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo designato dal Consiglio del Centro tra i suoi membri ordinari ed è nominato con decreto del Rettore, con mandato triennale confermabile consecutivamente una sola volta. Al Consiglio e al Direttore del Centro si applicano, per quanto compatibili, le norme che regolano i corrispondenti organi del Dipartimento.

10. Il Direttore del Centro è tenuto a illustrare le attività svolte dal Centro in un'apposita relazione annuale, da predisporre entro il 31 marzo dell'anno successivo. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio del Centro, la relazione è trasmessa al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e ai Consigli dei Dipartimenti di riferimento, perché ne valutino i risultati rispetto agli obiettivi costitutivi del Centro.

11. I Regolamenti di funzionamento dei Centri interdipartimentali di cui al comma 3 del presente articolo sono deliberati dai Consigli dei Dipartimenti che ne promuovono la costituzione a maggioranza assoluta dei componenti e sono approvati dal Senato accademico, con parere favorevole del Consiglio di amministrazione. I Regolamenti, emanati con decreto del Rettore contestualmente alla costituzione dei Centri, entrano in vigore decorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Eventuali modifiche ai Regolamenti, proposte dai Consigli dei Centri, sono approvate e disposte con le medesime procedure.

12. I Centri interdipartimentali di ricerca già costituiti, ove confermati, sono adeguati alla nuova normativa dell'Ateneo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.



Articolo 20

Centri funzionali

1. I Centri funzionali nelle tre tipologie, di Ateneo, interdipartimentali e integrati (nel seguito dell'articolo denominati Centri funzionali), sono costituiti con le finalità e secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 49 dello Statuto, fatte salve le norme generali sui Centri d'Ateneo di cui all'articolo 47 dello stesso Statuto.

2. La costituzione dei Centri funzionali è approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati per quanto di competenza (relativamente ai Centri interdipartimentali e integrati). Con le medesime procedure si provvede al loro eventuale scioglimento, quando risultino esaurite le ragioni che hanno presieduto alla loro costituzione.

3. Il Regolamento di ciascun Centro funzionale stabilisce le caratteristiche specifiche, l'area di attività, la struttura organizzativa, la denominazione, unitamente alla composizione e alle modalità di designazione, degli organi preposti alla gestione del Centro, tra i quali: un presidente, un organo collegiale di indirizzo, comunque denominato, un direttore responsabile del funzionamento della struttura, nonché, eventualmente, in relazione alle specificità del Centro funzionale, un coordinatore scientifico e un organo di consulenza, comunque denominati. Norme specifiche possono essere previste per i Centri che prevedano la gestione centralizzata ai fini scientifici e didattici di strutture tecniche e specialistiche per lo studio, la diagnosi e la cura delle malattie degli animali, lo studio delle pratiche di allevamento, la gestione di terreni agricoli e delle coltivazioni di pertinenza, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 24.

4. Il Presidente del Centro funzionale, al quale spetta rappresentare il Centro e sovrintendere alle sue attività, è un professore in servizio a tempo pieno, designato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, con mandato triennale, non rinnovabile consecutivamente più di una volta. Con le medesime modalità può essere designato, tra i professori e i ricercatori in servizio, un coordinatore scientifico, ove previsto nel Regolamento del Centro funzionale, in relazione alle sue specifiche caratteristiche e esigenze.



5. Il Direttore responsabile del funzionamento ordinario del Centro, è designato, con mandato triennale, rinnovabile, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, di norma fra le figure di elevata professionalità dell'area di riferimento del Centro.

6. In relazione alle specificità del Centro funzionale, possono far parte del suo organo collegiale di indirizzo e dell'organo di consulenza, se istituito, esperti esterni di elevata qualificazione. La maggioranza dei componenti l'organo di indirizzo deve essere comunque composta da personale in servizio presso l'Ateneo.

7. Il Presidente è tenuto a trasmettere al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attività svolta, approvata dall'organo collegiale di indirizzo.

8. Come previsto per tutti i Centri di Ateneo, i Centri funzionali sono sottoposti alla verifica, di norma triennale, del Nucleo di valutazione

9. I Centri funzionali possono svolgere attività rivolte all'esterno e in conto terzi secondo le norme in vigore.

10. I Centri funzionali sono costituiti con decreto del Rettore. La delibera di costituzione di ciascun Centro indica gli spazi, l'organico di personale tecnico e amministrativo e le dotazioni assegnategli, precisando le modalità della presa in carico dell'eventuale materiale inventariabile conferito in uso.

11. I Regolamenti dei Centri funzionali sono approvati dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati per quanto di competenza (relativamente ai Centri interdipartimentali e integrati). Le eventuali modifiche ai Regolamenti dei Centri funzionali sono proposte dagli organi collegiali di indirizzo e deliberate con le modalità sopra indicate.

12. Consiglio di amministrazione determina, su proposta del Direttore generale, le modalità di raccordo tra i Centri funzionali e l'Amministrazione per gli aspetti che lo richiedano.

13. Gli attuali Centri di servizio d'Ateneo, dei quali si decida la trasformazione secondo la tipologia dei Centri funzionali, devono essere adeguati alla nuova normativa entro sei mesi dall'adozione delle presenti disposizioni.



Articolo 21 ***Centri di servizio***

1. I Centri di servizio di Ateneo o interdipartimentali (nel seguito dell'articolo denominati Centri di servizio) sono costituiti, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 47 e 50 dello Statuto, per assicurare l'erogazione di servizi in ambiti o settori specifici che richiedano la disponibilità di personale dedicato.

2. Il Regolamento di ciascun Centro di servizio stabilisce le finalità, l'area di attività, l'organizzazione funzionale, le modalità di raccordo tra il Centro e altre strutture dell'Amministrazione, nonché le modalità di raccordo con i Dipartimenti di riferimento nel caso di Centro interdipartimentale, la denominazione, unitamente alla composizione e alle modalità di designazione, degli organi preposti alla gestione del Centro, e precisamente: un presidente, un eventuale organo ristretto di indirizzo, comunque denominato, e un direttore responsabile del funzionamento.

3. La costituzione di un Centro di servizio, anche nel caso in cui sia promossa da più Dipartimenti, è proposta dal Direttore generale ed è approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. La delibera costitutiva deve indicare gli spazi, l'organico di personale tecnico e amministrativo e le modalità di eventuale attribuzione annuale di risorse. I Centri di servizio sono costituiti con decreto rettorale. Con le medesime procedure può essere deliberata la cessazione del Centro di servizio, quando sia constatato l'esaurimento delle sue funzioni.

4. I Regolamenti dei Centri di servizio sono approvati dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Le eventuali modifiche al Regolamento del Centro di servizio, su proposta del Presidente o del Comitato di indirizzo, se esistente, sono deliberate con le medesime procedure.

5. Per l'erogazione di servizi per la didattica non di competenza diretta dei singoli Dipartimenti e non assunti direttamente dall'Amministrazione ovvero non rientranti tra le competenze di un Centro funzionale costituito ai sensi dell'articolo 20, possono essere costituiti Centri di servizio ai sensi del presente articolo. Il Consiglio di amministrazione determina, su proposta del Direttore generale, sentito il Senato accademico, le modalità di raccordo con



l'Amministrazione e tra i Centri interessati per gli aspetti che lo richiedano.

6. Entro sei mesi dall'adozione delle presenti disposizioni, gli attuali Centri di servizio d'Ateneo, dei quali si decida il mantenimento secondo la tipologia di cui al presente articolo, devono essere adeguati alla nuova normativa.

Articolo 22 ***Centri di ricerca convenzionati***

1. I Centri di ricerca convenzionati (nel seguito dell'articolo denominati "Centri convenzionati") sono costituiti ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto per lo sviluppo di programmi di ricerca di particolare rilevanza e impatto, su iniziativa di professori e ricercatori dell'Ateneo, previa acquisizione di finanziamenti provenienti da enti pubblici e privati o da privati, nella misura minima stabilita, anche tenuto conto delle specifiche aree scientifiche di riferimento, dal Consiglio di amministrazione. Tali finanziamenti consistono in un contributo di costituzione e in contributi annuali di funzionamento che il soggetto finanziatore, con il quale deve essere stipulato apposito accordo, deve garantire per l'intera durata del Centro.

2. La proposta di costituzione di un Centro di ricerca convenzionato deve essere accolta dal Consiglio del Dipartimento o dai Consigli dei Dipartimenti di appartenenza dei professori e ricercatori proponenti e approvata, previo parere favorevole del Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, che ne verifica la sostenibilità e l'eventuale sovrapposizione della relativa tematica di ricerca con le tematiche sviluppate da analoghe strutture già esistenti. Nel caso di più Dipartimenti interessati, nella proposta è indicato il Dipartimento sede amministrativa e operativa del Centro. Il Consiglio di amministrazione può autorizzare l'attivazione di eventuali sedi secondarie. La proposta di costituzione del Centro è corredata dal Regolamento di funzionamento previsto al comma 2 dell'articolo 47 dello Statuto, che determina le modalità di esercizio delle attività del Centro, il relativo grado di autonomia gestionale, secondo la normativa d'Ateneo in materia, e gli organi che gli sono preposti attese le sue funzioni e specificità. La costituzione del Centro è disposta con apposito decreto dal Rettore, che contestualmente provvede all'emanazione del Regolamento di funzionamento.

3. I Centri convenzionati sono costituiti per una durata di almeno tre anni e comunque non superiore a sei anni, rinnovabile con le medesime modalità



previste per la costituzione. Per il rinnovo del Centro è necessario che il finanziatore o i finanziatori assicurino il mantenimento dei prescritti contributi ovvero che altri soggetti esterni si impegnino a sostenere le attività del Centro. La domanda motivata di rinnovo, avanzata dall'organo di indirizzo del Centro, deve essere accompagnata da una relazione che illustri nel dettaglio le attività compiute e dal programma delle attività da svolgere nel periodo per il quale si chiede il rinnovo. Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, può non autorizzare il rinnovo del Centro, al termine della durata, o disporre lo scioglimento anticipato nel caso in cui la valutazione delle sue attività da parte del Nucleo di valutazione non sia positiva. Il Centro può essere sciolto in via anticipata anche qualora vengano a mancare le risorse minime previste o per altri motivi che ne impediscano il funzionamento ovvero su richiesta degli organi che gli sono preposti. I Centri che, per la natura della ricerca sviluppata, registrino un consistente livello di attività sostenuta da significativi finanziamenti esterni, possono essere prorogati, pur venendo meno i contributi di funzionamento, per non più di un anno, previa valutazione del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico e verifica del Nucleo di valutazione.

4. Successivamente alla costituzione di un Centro convenzionato possono chiedere di partecipare alle sue attività di ricerca altri Dipartimenti dell'Ateneo, con delibera del rispettivi Consigli. Le nuove adesioni sono valutate dall'organo di indirizzo del Centro e formalizzate con decreto del Rettore. Possono chiedere di partecipare al Centro, a titolo individuale, anche singoli professori e ricercatori secondo le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento del Centro.

5. Per il suo funzionamento il Centro si avvale degli spazi e delle attrezzature del Dipartimento sede operativa ed eventualmente di altri Dipartimenti aderenti. Il Centro si avvale del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento sede operativa, previa delibera del rispettivo Consiglio. Il Centro non può disporre di una pianta organica propria. Esso usufruisce principalmente delle risorse finanziarie assicurate dal soggetto o dai soggetti convenzionati e di eventuali risorse aggiuntive comunque provenienti dall'esterno.

6. I Centri convenzionati possono svolgere, nell'ambito delle proprie finalità e competenze scientifiche, e purché d'intesa con il Dipartimento o i Dipartimenti di riferimento, attività di ricerca commissionate da enti pubblici e privati su contratto e convenzione, con esclusione delle attività disciplinate da



tariffari, secondo le disposizioni stabilite al riguardo dai pertinenti Regolamenti d'Ateneo.

7. Gli organi di ciascun Centro convenzionato sono disciplinati dal relativo Regolamento di funzionamento. Sono comunque organi indispensabili dei Centri convenzionati:

- il Consiglio;
- il Direttore.

Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività scientifiche del Centro nonché l'organo deliberante dello stesso. Il Consiglio deve far parte il Direttore del Dipartimento sede operativa del Centro o un suo delegato; possono partecipare al Consiglio rappresentanti del finanziatore o dei finanziatori, docenti di altre università ed esperti di chiara fama purché complessivamente in numero non superiore ad un terzo dei membri del Consiglio stesso. Il Consiglio può cooptare personalità scientifiche ed esperti nel settore specifico, con possibilità di voto consultivo. Il Direttore è un professore di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo, designato dal Consiglio del Centro tra i suoi membri ordinari ed è nominato con decreto del Rettore, con mandato triennale confermabile consecutivamente una sola volta.

8. Il Direttore è tenuto a illustrare le attività svolte dal Centro in un'apposita relazione annuale, da predisporre entro il 31 marzo dell'anno successivo. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio del Centro, la relazione è trasmessa al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e ai Consigli dei Dipartimenti di riferimento, perché ne valutino i risultati rispetto agli obiettivi costitutivi del Centro.

9. I Regolamenti di funzionamento dei Centri convenzionati di cui al comma 2 del presente articolo sono deliberati dai Consigli dei Dipartimenti che ne promuovono la costituzione a maggioranza assoluta dei componenti e sono approvati dal Senato accademico, con parere favorevole del Consiglio di amministrazione. I Regolamenti, emanati con decreto del Rettore contestualmente alla costituzione dei Centri, entrano in vigore decorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Eventuali modifiche ai Regolamenti, proposte dai Consigli dei Centri, sono approvate e disposte con le medesime procedure.

10. I Centri di ricerca convenzionati funzionanti al momento dell'emanazione del presente Regolamento possono essere mantenuti per il restante periodo di vigenza, fermo restando l'adeguamento ai principi di cui



allo Statuto e al presente Regolamento in occasione dell'eventuale rinnovo.

Articolo 23

Centri interuniversitari di ricerca e di servizi

1. L'Ateneo può partecipare, ai sensi della normativa nazionale in vigore e dell'articolo 53 dello Statuto, alla costituzione di Centri interuniversitari di ricerca e di servizi diretti al perseguimento di finalità istituzionali comuni alle università aderenti e per le quali sia necessario l'apporto e la gestione integrata di risorse e di competenze delle università medesime. I primi sono finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito di progetti permanenti o di durata pluriennale in collaborazione tra professori e ricercatori degli atenei convenzionati. I secondi hanno come finalità l'erogazione di servizi tecnico-scientifici utilizzati da più università.

2. L'adesione ai Centri interuniversitari, che avviene mediante stipula di atti convenzionali, è proposta con delibera motivata dai Consigli dei Dipartimenti interessati, ed è approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. Nella convenzione costitutiva devono, in particolare, essere precisate le finalità, la configurazione, la durata, le norme di funzionamento del Centro, ivi comprese le modalità di designazione dei componenti i suoi organi di indirizzo e gestione, la sede e le risorse che gli vengono assicurate da ciascun partecipante, le disposizioni in ordine alla gestione amministrativo-contabile e alla proprietà industriale e intellettuale e le modalità di applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro e in materia di gestione dell'ambiente.

3. La nomina dei rappresentanti dell'Università in seno agli organi dei Centri interuniversitari compete al Consiglio di amministrazione. Coloro che rappresentano l'Ateneo nei Centri hanno l'obbligo di presentare annualmente una relazione sull'attività svolta dai Centri stessi ai Consigli dei Dipartimenti interessati affinché ne possano valutare i risultati rispetto agli obiettivi programmati. La partecipazione e il coinvolgimento dell'Università nei Centri interuniversitari sono sottoposti, di norma ogni triennio, alla verifica del Consiglio di amministrazione, il quale, acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico e la motivata valutazione del Nucleo di valutazione, accerta la congruità delle attività svolte rispetto agli obiettivi programmati e la coerenza delle risorse impiegate rispetto ai risultati ottenuti. Nel caso la verifica non sia positiva, il Consiglio di amministrazione può disporre che



l'Ateneo eserciti il diritto di recesso dal Centro nel rispetto di quanto stabilito nell'atto convenzionale di costituzione del Centro stesso.

Articolo 24

Consorzi interuniversitari e altre forme di partecipazione

1. L'Ateneo può, ai sensi della normativa nazionale in vigore e dell'art. 53 dello Statuto, costituire con altre università, per il perseguimento di obiettivi comuni inerenti alle proprie finalità istituzionali, consorzi di diritto privato, o aderire a consorzi interuniversitari già costituiti. La costituzione o adesione ai consorzi in questione deve essere coerente con gli indirizzi e gli obiettivi generali di programmazione e sviluppo dell'Ateneo e favorirne la realizzazione. Essa non deve creare conflitti di interesse con le attività istituzionali dell'Ateneo e con quelle delle strutture che in esso operano.

2. Ciascun consorzio è attivato mediante la sottoscrizione, da parte del Rettore, dell'Atto costitutivo o di adesione e dello Statuto che prevedono, tra l'altro, le finalità, la disciplina dei rapporti tra le università partecipanti, la durata e le norme di funzionamento, ivi comprese le modalità di designazione dei componenti i suoi organi. La costituzione o l'adesione a un consorzio interuniversitario, proposta dal Consiglio o dai Consigli dei Dipartimenti interessati, è approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che illustri i benefici specifici per l'Ateneo derivanti dalla costituzione del consorzio e che non potrebbero essere conseguiti altrimenti, indichi la misura e la provenienza dei finanziamenti di cui il consorzio prevede di poter disporre, oltre all'elenco dei professori e ricercatori partecipanti all'iniziativa.

3. In funzione del miglior perseguimento di obiettivi legati ai propri fini istituzionali, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto, l'Ateneo può altresì promuovere o partecipare, su delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, a consorzi o società consortili costituiti con altri soggetti pubblici e privati ai sensi e nei limiti delle norme in vigore, nonché a fondazioni e ad associazioni, che si pongano in particolare come scopi la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico, la promozione e la realizzazione di attività e servizi diretti alla conservazione, valorizzazione, fruizione e divulgazione del patrimonio culturale, scientifico, artistico e ambientale, la



realizzazione di attività di orientamento, aggiornamento, formazione, anche finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro, e di servizi rivolti all'insegnamento a distanza e alla didattica multimediale.

4. Sono comunque condizioni per la partecipazione dell'Ateneo alle forme associative di cui al precedente comma:

a) l'assenza di conflitti di interesse tra le attività della struttura consortile e le attività istituzionali dell'Ateneo e delle strutture che in esso operano;

b) che l'Ateneo sia escluso da qualsiasi obbligo di versamenti in denaro che eccedano l'eventuale quota di associazione e che eventuali eccedenze di gestione non vengano ripartite ma reinvestite per finalità di carattere scientifico;

c) che il concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, sia limitato alla quota di adesione;

d) che sia assicurata la partecipazione paritaria dell'Ateneo nell'impostazione dei programmi e delle attività;

e) che almeno il Rettore o un suo delegato sia compreso tra i componenti dell'organo di gestione.

f) che sia prevista la presentazione al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico dell'Ateneo di una relazione analitica annuale sull'attività svolta e sul bilancio.

Nei casi di consorzi e di società consortili di ricerca nei quali l'Ateneo svolga un ruolo preminente, la sua partecipazione è altresì subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'indicazione dei presidenti degli organi amministrativi, di consulenza scientifica e di revisione dei conti sia di competenza dell'Ateneo;

b) che l'atto costitutivo preveda che almeno un terzo delle eventuali eccedenze di gestione venga destinato al supporto di attività scientifiche e di formazione alla ricerca dell'Ateneo, secondo modalità concordate.

5. La partecipazione e il coinvolgimento dell'Ateneo negli enti di cui al presente articolo sono sottoposti, di norma ogni triennio, alla verifica del Consiglio di amministrazione, il quale, acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico e la motivata valutazione del Nucleo di valutazione, accerta la conformità delle attività svolte rispetto agli obiettivi programmati e la coerenza delle risorse impiegate rispetto ai risultati ottenuti.



Articolo 25

Aziende a gestione economica

1. Per esigenze particolari legate ai suoi fini istituzionali, scientifici e didattici, l'Università può applicare il modello organizzativo del Centro funzionale integrato di cui all'articolo 19 a strutture gestionali centralizzate tecniche e specialistiche per lo studio, la diagnosi e la cura delle malattie degli animali e per lo studio delle pratiche di allevamento, della gestione di terreni agricoli e delle coltivazioni di pertinenza, configurando le suddette strutture come aziende a gestione economica, in coerenza con il principio del bilancio unico di Ateneo secondo le disposizioni di cui alla legge 240/2010 e successivi decreti attuativi. Alle aziende agrarie si applica la normativa di cui all'articolo 18 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

2. L'azienda a gestione economica è un centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale che promuove la propria attività in forma imprenditoriale, rispettando il principio dell'equilibrio economico fra i costi ed i ricavi dell'esercizio, compresi i trasferimenti, secondo la disciplina specificata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Essa è responsabile degli spazi, delle strutture e delle apparecchiature affidate all'atto della costituzione e successivamente.

3. Provvede alla gestione anche amministrativo-contabile dell'azienda una Delegazione designata dal Consiglio di amministrazione, della quale fanno parte:

- a) il Rettore o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) un dirigente dell'Amministrazione universitaria, designato dal Direttore generale, con funzioni di segretario;
- c) i Direttori dei Dipartimenti che usufruiscono per fini scientifici e didattici dell'azienda o loro delegati;
- d) da due, ovvero quattro ovvero sei membri designati dal Consiglio di amministrazione, la metà dei quali scelti dallo stesso Consiglio tra un numero doppio di nominativi indicati dal Consiglio del Dipartimento o dai Consigli dei Dipartimenti di riferimento;
- e) il sovrintendente ovvero il direttore dell'azienda, di cui al comma 5.

Partecipa alle riunioni della Delegazione, senza diritto di voto, il responsabile tecnico dei servizi dell'azienda, ove nominato. Nel caso di più aziende facenti capo a uno stesso Dipartimento o agli stessi Dipartimenti di riferimento, può essere attivata un'unica Delegazione, prevedendo, ove necessario, la presenza di più sovrintendenti e responsabili tecnici.



4. La Delegazione è nominata con decreto del Rettore e dura in carica tre anni. Il mandato dei suoi componenti, con esclusione del componente indicato alla lettera b), può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.

5. Coordina la conduzione dell'azienda un sovrintendente ovvero un direttore, scelto tra i docenti di ruolo afferenti al Dipartimento o ai Dipartimenti di riferimento dell'azienda o ad altro Dipartimento dell'Ateneo, dotato di adeguate competenze nei campi di attività dell'azienda.

6. L'azienda può usufruire di personale tecnico-amministrativo destinato dal Consiglio di amministrazione. Per le restanti esigenze l'azienda provvede con i propri fondi, nel rispetto delle normative vigenti.

7. La gestione delle aziende è sottoposta alla verifica del Collegio dei Revisori dei conti.

8. Le norme che disciplinano il funzionamento della Delegazione e le funzioni del sovrintendente ovvero del direttore sono stabilite da un apposito Regolamento, approvato dal Senato accademico, sentiti il Consiglio o i Consigli dei Dipartimenti di riferimento, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Articolo 26 ***Sistema bibliotecario di Ateneo***

1. La configurazione, le funzioni, la struttura gestionale e le articolazioni del Sistema bibliotecario d'Ateneo (SBA) sono disciplinate dall'articolo 54 dello Statuto.

2. Fanno parte del Sistema bibliotecario d'Ateneo le Biblioteche autonome. Esse sono individuate sulla base di criteri e parametri oggettivi, riferiti alle dimensioni e alle condizioni di funzionamento, stabiliti e periodicamente aggiornati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione d'Ateneo per le Biblioteche (CAB) di cui al successivo articolo 27. Le biblioteche che non hanno i requisiti per essere definite autonome sono accorpate alla Biblioteca autonoma di riferimento o, laddove non sia possibile, da questa coordinate. La biblioteca accorpata può configurarsi anche come punto di servizio decentrato della Biblioteca



autonoma. La proposta di costituzione di una Biblioteca autonoma è avanzata dalla o dalle strutture dipartimentali di riferimento competenti e/o dalla Divisione Coordinamento biblioteche ed è approvata, sentita la Commissione d'Ateneo per le Biblioteche, dal Consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio dal Senato accademico.

3. Le Biblioteche autonome si configurano come centri di responsabilità dotate di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse assegnate. Esse si uniformano alle regole e alle procedure biblioteconomiche, gestionali e informatiche proprie del Sistema bibliotecario di Ateneo, così come definite dalla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche, deliberate dagli organi di governo e attuate dalla competente Divisione Coordinamento biblioteche in modo da assicurare la piena integrazione funzionale dell'intero Sistema. Tale integrazione si esplica, in particolare, nel coordinamento degli acquisti, nella adozione di comuni regole e procedure biblioteconomiche e amministrative, nella possibilità di accesso da parte di tutti gli utenti (docenti e studenti dell'Ateneo) al materiale posseduto, nella catalogazione unificata o compatibile dello stesso con tecnologie evolute, nella condivisione dei canali informativi e nell'accesso alla Biblioteca digitale, nell'uso di software comuni o comunque compatibili, nel livello dei servizi erogati, con particolare riguardo a quelli riservati all'utenza (ampiezza degli orari della consultazione in sede, efficienza del prestito locale e interbibliotecario, *document delivery*, *reference* e altro).

4. Le Biblioteche autonome possono articolarsi in sezioni corrispondenti a esigenze sostanziali di funzionalità scientifica e didattica, ferma restando l'unicità gestionale. L'articolazione in sezioni deve essere approvata dalla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche.

5. Sono organi delle Biblioteche autonome:

- a) il Consiglio della Biblioteca;
- b) il Direttore scientifico.

6. Il Consiglio della Biblioteca è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività della Biblioteca anche con riguardo al raccordo delle strutture bibliotecarie di cui al comma 2. Il Consiglio della Biblioteca predispone il Regolamento interno della Biblioteca, da sottoporre all'approvazione del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentiti il Dipartimento o i Dipartimenti interessati e la Commissione d'Ateneo per le Biblioteche.



7. Compongono il Consiglio della Biblioteca, secondo le determinazioni specifiche di ciascun Regolamento interno:

- a) il Direttore scientifico;
- b) una rappresentanza di docenti dei vari ambiti disciplinari appartenenti al Dipartimento o ai Dipartimenti di riferimento della Biblioteca, designati con mandato triennale;
- c) il Direttore della Biblioteca di cui al comma 12;
- d) una rappresentanza eletta, con mandato triennale, del personale in servizio presso la Biblioteca e le strutture bibliotecarie eventualmente coordinate;
- e) una rappresentanza studentesca designata, con mandato biennale, dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento o nei Consigli dei Dipartimenti di riferimento della Biblioteca.

8. Spetta al Consiglio della Biblioteca:

- a) definire le linee di indirizzo e sviluppo del patrimonio e dei servizi della Biblioteca, in coerenza con le direttive della Commissione d'Ateneo per le Biblioteche;
- b) programmare annualmente le spese generali e per i vari servizi, deliberando sulla ripartizione e sull'utilizzo delle risorse a disposizione;
- c) avanzare eventuali richieste di ulteriori finanziamenti e di personale, in relazione a motivate esigenze di funzionamento della Biblioteca;
- d) esprimere valutazione sull'efficienza dei servizi attivati e circa l'utilizzazione delle risorse;
- e) approvare le spese superiori ai limiti fissati nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- f) approvare il documento predisposto di programmazione e la relazione sulle attività svolte e sull'utilizzo del budget.

9. Le riunioni del Consiglio della Biblioteca sono verbalizzate a cura del Direttore della Biblioteca; i verbali relativi sono trasmessi al Direttore o ai Direttori dei Dipartimenti di riferimento e alla Divisione Coordinamento biblioteche.

10. Il Direttore scientifico della Biblioteca autonoma è un professore di ruolo, designato con mandato triennale, non rinnovabile consecutivamente più di una volta, dal Consiglio della Biblioteca, e nominato con decreto del Rettore. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il Direttore scientifico può delegare le sue funzioni a un componente del Consiglio.



11. Compete al Direttore Scientifico :

- a) convocare e presiedere, di norma ogni quattro mesi, il Consiglio della Biblioteca;
- b) sovrintendere all'attuazione di tutte le delibere del rispettivo Consiglio, vigilando sul buon funzionamento dei servizi anche rispetto alle eventuali strutture bibliotecarie coordinate;
- c) presentare annualmente al Consiglio della Biblioteca una relazione sulle attività svolte e sull'utilizzo del budget assegnato, predisposta d'intesa con il Direttore della Biblioteca;

12. Il Direttore della Biblioteca autonoma è nominato con mandato triennale rinnovabile dal Direttore generale tra il personale appartenente all'area delle biblioteche, di elevata professionalità, e comunque di livello non inferiore alla categoria D. Il Direttore è unico anche quando la Biblioteca si articola in più sezioni. Il Direttore è responsabile dell'attuazione degli indirizzi e dei programmi definiti dal Consiglio della Biblioteca; cura la gestione ordinaria della Biblioteca e dei suoi servizi e ne assicura la funzionalità anche rispetto alle esigenze delle strutture bibliotecarie coordinate. La partecipazione del Direttore alle riunioni del Consiglio del Dipartimento o dei Consigli dei Dipartimenti che operano quali strutture di riferimento della Biblioteca, di cui al comma 4 ultimo capoverso dell'articolo 54 dello Statuto, è limitata agli argomenti che attengono all'organizzazione e al funzionamento della Biblioteca.

13. Compete in particolare al Direttore:

- a) predisporre annualmente, in attuazione dei programmi e dei criteri definiti dal Consiglio di Biblioteca, il documento di programmazione dell'attività e la relazione sulle attività svolte e sull'utilizzo del budget disponibile da sottoporre all'approvazione del Consiglio e trasmettere alla Divisione Coordinamento biblioteche;
- b) curare l'attuazione del programma annuale delle attività e degli interventi, provvedendo all'acquisto di libri, periodici, prodotti multimediali, apparecchiature e attrezzature, nel rispetto delle norme in vigore e in base alle disposizioni degli organi collegiali e alle indicazioni del Direttore scientifico;
- c) curare la gestione amministrativa e assicurare la custodia dei beni inventariali di competenza della struttura;
- d) curare la gestione biblioteconomica della struttura, attuando le disposizioni al riguardo della Commissione d'Ateneo per le biblioteche e della Divisione Coordinamento biblioteche;
- e) curare l'organizzazione del lavoro e la gestione del personale in servizio;



f) assicurare l'integrazione della Biblioteca nel Sistema attraverso la condivisione e partecipazione ai Servizi centrali d'Ateneo, la presenza nel Portale del Sistema bibliotecario d'Ateneo, l'applicazione della Carta dei servizi del Sistema bibliotecario d'Ateneo, l'inserimento di tutti i dati statistici relativi al patrimonio e a i servizi della biblioteca nell'apposito Sistema informativo, la partecipazione a tutte le iniziative dello SBA tese a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi;

g) esercitare tutti gli altri adempimenti eventualmente richiesti dal Consiglio della Biblioteca, dalla Divisione Coordinamento biblioteche, dalla Direzione generale dell'Università.

14. Fa parte del Sistema bibliotecario d'Ateneo, nell'ambito dei Servizi bibliotecari centrali, la Biblioteca digitale, composta dalle collezioni digitali e dai servizi di accesso e fruizione *on line* delle stesse. La Biblioteca digitale fa capo alla struttura dirigenziale preposta al coordinamento centrale del Sistema, di cui al comma successivo. Essa è retta da uno specifico Regolamento predisposto dalla struttura suddetta e approvato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio d'amministrazione, sentita la CAB.

15. E' preposta al coordinamento centrale del Sistema bibliotecario d'Ateneo, per quanto di competenza, la relativa struttura dirigenziale, responsabile dell'attuazione degli indirizzi della Commissione d'Ateneo per le Biblioteche sotto il profilo tecnico-bibliotecario e dell'organizzazione generale, nonché della realizzazione e gestione dei Servizi bibliotecari centrali d'Ateneo, del monitoraggio e della valutazione delle Biblioteche, della formazione e dell'aggiornamento del personale che vi è preposto. Ai Servizi bibliotecari centrali d'Ateneo è destinata una specifica quota di risorse, a carico del bilancio universitario, stabilita dal Consiglio d'amministrazione.

16. Tutto il materiale bibliografico acquisito con fondi universitari di qualsiasi tipologia e provenienza (contributi, fondi di ricerca, altro) nonché quello pervenuto in donazione o cambio o eventualmente concesso in deposito o in comodato, deve essere catalogato con i sistemi in uso e accessibili all'utenza.

17. Tutte le notizie bibliografiche relative al patrimonio librario e documentale collocato presso le Biblioteche e le strutture dell'Ateneo sono rese accessibili, a seconda della tipologia, attraverso il catalogo collettivo in linea dell'Ateneo e il Portale della Biblioteca digitale, gestiti dalla Divisione Coordinamento biblioteche.



Articolo 27

Commissione di Ateneo per le Biblioteche

1. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche (CAB) ha i compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento del Sistema bibliotecario definiti dal comma 5 dell'articolo 54 dello Statuto. La Commissione è nominata con mandato triennale dal Consiglio di amministrazione ed è composta:

a) dal Presidente, designato dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Senato accademico;

b) da un membro del Senato accademico designato dallo stesso Senato;

c) dal Dirigente dell'area biblioteche;

d) da otto Direttori di Biblioteca in rappresentanza delle quattro macro-aree disciplinari - biomedica, umanistica, giuridico-economico-sociale, scientifica - designati su proposta del Senato accademico entro una lista di almeno dodici Direttori di Biblioteca indicati dalla CAB;

e) da non più di otto docenti, preferibilmente responsabili scientifici di singole biblioteche, designati dal Senato accademico in modo da garantire una rappresentanza equilibrata delle varie aree disciplinari e dei diversi tipi di strutture bibliotecarie operanti nell'Ateneo;

f) dal responsabile della Biblioteca digitale;

g) da due membri eletti del personale delle biblioteche;

h) da due studenti scelti dalla Conferenza degli studenti.

I componenti di cui alla lettera e) devono appartenere a Dipartimenti diversi. I componenti di cui alla lettera h) devono essere iscritti a corsi di studio che fanno riferimento a Dipartimenti raccordati a Facoltà o Scuole diverse. Gli altri direttori e responsabili scientifici delle varie biblioteche possono essere invitati dal Presidente a partecipare a titolo consultivo alle riunioni della Commissione quando siano all'ordine del giorno argomenti che interessino le rispettive strutture.

2. Le norme che disciplinano il funzionamento della Commissione di Ateneo per le Biblioteche sono stabilite da un apposito Regolamento, predisposto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione e approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.



**PARTE TERZA
DESIGNAZIONI ELETTIVE**

**Articolo 28
*Elezione del Rettore***

1. Le votazioni per la designazione del Rettore si svolgono ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo 25 dello Statuto, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

2. Le votazioni sono indette con ordinanza del Decano dell'Ateneo, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 63 dello Statuto. L'ordinanza riporta le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni e individua le posizioni che, ai sensi della normativa in vigore, comportano limitazioni nell'elettorato attivo e passivo. Il Decano individua le tre date di svolgimento delle votazioni nel rispetto dell'intervallo minimo tra l'una e l'altra stabilito dal comma 6, ultimo capoverso, dell'articolo 25 dello Statuto. Nelle procedure richieste per lo svolgimento delle votazioni per l'elezione del Rettore, il Decano è assistito per ogni necessità dal Direttore generale. Dell'indizione delle votazioni per l'elezione del Rettore viene data immediata comunicazione a tutti gli aventi diritto al voto; la comunicazione dell'indizione è resa pubblica tempestivamente anche presso le altre Università italiane. Le modalità di svolgimento delle votazioni sono rese note a tutti gli elettori con circolare del Decano, almeno sessanta giorni prima della data della prima votazione.

3. L'elettorato attivo è costituito ai sensi del comma 4 dell'articolo 25 dello Statuto. I relativi elenchi, distinti per categoria, sono predisposti a cura dell'Amministrazione. Di essi viene data adeguata pubblicità mediante affissione agli albi del Rettorato e dei Dipartimenti e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo entro il ventesimo giorno precedente quello della prima votazione. Ricorsi avverso tali elenchi possono essere presentati, per iscritto, al Decano, entro i successivi cinque giorni. Sui ricorsi decide definitivamente il Decano entro i cinque giorni successivi alla data di presentazione, dandone comunicazione agli interessati. I requisiti per l'esercizio del diritto di voto devono essere posseduti alla data delle votazioni.

4. A norma del comma 2 dell'articolo 25 dello Statuto, l'elettorato passivo è riservato ai professori di ruolo di prima fascia in servizio presso le Università italiane in regime di tempo pieno, che abbiano presentato la propria



candidatura entro il termine stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 25, assicurando un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Possono portarsi candidati anche coloro che si trovano in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente si impegnino, per iscritto, a optare per il tempo pieno, se eletti. Le dichiarazioni di candidatura, corredate da un programma e dalle firme di almeno il 5% dei professori e dei ricercatori in servizio presso l'Ateneo, raccolte secondo quanto stabilito dal medesimo comma 3 dell'articolo 25 dello Statuto, sono presentate al Decano e, per conoscenza, al Direttore generale. Nessun elettore può sostenere più di un candidato. Le candidature e i relativi programmi sono resi noti mediante affissione agli albi del Rettorato e dei Dipartimenti e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Le schede elettorali recano il nome dei candidati che non abbiano fatto pervenire al Decano, e per conoscenza al Direttore generale, per iscritto, un'eventuale dichiarazione di rinuncia almeno dieci giorni prima della data della prima votazione. Il ritiro delle candidature è reso noto agli elettori entro tre giorni dalla data del ricevimento, con le modalità sopra indicate.

5. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, sono costituiti, con ordinanza del Decano, più seggi, ubicati in modo da tenere conto della dislocazione delle sedi universitarie. Ogni seggio è composto da un professore di prima fascia, che assume le funzioni di presidente, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, con funzioni di segretario. Ciascun elettore può esercitare il diritto di voto esclusivamente presso il seggio al quale è iscritto. Dell'iscrizione relativa viene data comunicazione agli interessati con circolare del Decano almeno dieci giorni prima della data della prima votazione.

6. L'elettore deve presentarsi al seggio munito di idoneo documento di riconoscimento; egli esercita il suo diritto di voto dopo avere apposto la propria firma sul registro dei votanti. Ogni elettore può esprimere la propria preferenza per uno dei candidati il cui nominativo è riportato nella scheda. Il voto va espresso barrando la casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto. Saranno considerate nulle le preferenze espresse per persone non candidate. Saranno considerate nulle le schede contenenti preferenze per più di un candidato o recanti segni di riconoscimento. E' fatto divieto di sostare nei locali del seggio a persone estranee alle operazioni di voto e a elettori che abbiano già votato. Alla chiusura delle operazioni elettorali, potranno ancora esercitare il loro diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti al momento nel locale sede del seggio.



7. Terminate alla scadenza prevista le operazioni di voto, i componenti del seggio accertano il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto e verificano che le schede contenute nell'urna siano in numero pari a quello dei votanti. Terminate le operazioni di verifica, l'urna deve essere immediatamente risigillata. Delle operazioni di voto e di quelle di verifica deve essere steso apposito processo verbale, sottoscritto da tutti i componenti del seggio. L'urna e i plichi sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, contenenti il verbale, gli elenchi dei votanti e le schede eventualmente annullate, devono essere recapitati nella sede - di norma il Rettorato - dove si svolgono le operazioni di scrutinio di cui al comma seguente.

8. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e si svolgono subito dopo la conclusione delle operazioni di verifica di cui al comma precedente, ovvero nella giornata immediatamente successiva, secondo quanto stabilito dall'ordinanza del Decano. Nel caso in cui le operazioni di scrutinio si svolgano nella giornata successiva a quella di voto, le urne sigillate e i plichi contenenti i verbali, gli elenchi dei votanti e le schede eventualmente annullate, sono conservati a cura del Direttore generale.

9. Alle operazioni di scrutinio provvede un'apposita Commissione costituita con ordinanza del Decano e composta da un presidente e da due componenti, uno dei quali svolge la funzione di segretario, individuati tra i presidenti e i componenti dei seggi. La Commissione di scrutinio è assistita da uno o più funzionari, designati dal Direttore generale.

10. Verificata sulla base dei verbali pervenuti dai seggi la regolarità delle operazioni di voto, verificata, altresì, la validità delle votazioni, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 63 e dal comma 6 dell'articolo 25 dello Statuto, e constatata l'integrità dei sigilli apposti alle urne, la Commissione di scrutinio provvede alla loro apertura e, dopo aver riunito le schede votate presso ogni seggio da ciascuna componente in un'unica apposite distinte urne, procede allo spoglio delle stesse e ne redige apposito processo verbale. Dal verbale devono risultare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, il numero delle schede pervenute a ciascun seggio, il numero delle schede votate, il numero delle schede complessivamente annullate, il numero delle schede complessivamente non utilizzate e il computo dei voti espressi, determinato tenendo conto dei coefficienti di ponderazione per quanto riguarda i voti espressi dal personale tecnico-amministrativo e dirigente e dai rappresentanti degli studenti presenti nei Consigli di Dipartimento e nei Comitati direttivi delle Facoltà e Scuole, ai sensi del comma 5 dell'articolo 25



dello Statuto.

11. Ai fini dell'elezione del Rettore, è necessario che uno dei candidati ottenga, nella prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti esprimibili, computati come previsto dal comma 6 dell'articolo 25 dello Statuto. Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato esito positivo e si renda necessaria una seconda votazione, per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando per le categorie di cui al precedente comma 10 i voti pesati. Nel caso di mancata elezione anche nella seconda votazione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato in quest'ultima il maggior numero di voti.

12. Qualora si constati la non validità di una delle votazioni per la mancata partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto e/o della maggioranza assoluta della componente docente, come disposto dal comma 2 dell'articolo 63 e dal comma 6 dell'articolo 25 dello Statuto, il Decano dispone con propria ordinanza, dandone comunicazione con circolare a tutti gli aventi diritto al voto, la ripetizione della votazione annullata, al caso modificando il calendario complessivo delle votazioni. Tra la data dell'emanazione dell'ordinanza di cui sopra e quella della votazione ripetuta devono comunque intercorrere almeno dieci giorni.

13. Qualora si rendesse necessaria una verifica delle operazioni di voto, il Decano costituisce con apposita ordinanza una Commissione elettorale di verifica, nominandone i componenti.

14. Il Decano proclama l'esito delle votazioni, al quale viene data adeguata pubblicità mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università e a quello dei Dipartimenti e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

15. Qualora il Rettore cessi anticipatamente dal mandato per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro, si provvede a nuove votazioni, da indirsi da parte del Decano entro quarantacinque giorni.

16. Ad integrazione delle disposizioni previste dal presente articolo, con successivo provvedimento è disciplinata la sperimentazione dell'esercizio del voto mediante strumenti telematici, con modalità che garantiscano la segretezza, l'inalterabilità e autenticità del voto nonché la piena regolarità dello scrutinio.



Articolo 29

Elezione dei Direttori di Dipartimento e dei rappresentanti dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori nel Senato accademico

1. Le votazioni per l'elezione dei Direttori di Dipartimento e dei rappresentanti dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori in seno al Senato accademico si svolgono ai sensi dei commi 2, 4, 5, 6, 7 dell'articolo 26 dello Statuto, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

2. Le elezioni sono indette dal Rettore con proprio decreto ai sensi del comma 3 dell'articolo 62 dello Statuto, avendo cura di distanziare la data relativa di almeno 30 giorni rispetto alle date di convocazione per l'elezione del Rettore, ove previste nel medesimo anno. Il decreto rettorale riporta le disposizioni statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni e individua le posizioni che, ai sensi della normativa in vigore, comportano limitazioni nell'elettorato attivo e passivo. Dell'indizione delle elezioni è data tempestiva comunicazione a tutto il personale interessato.

3. Le componenti del Senato di cui al presente articolo sono elette con riferimento alle aree scientifico-disciplinari previste dal DM 29 luglio 2011, n. 336 e rideterminate dal DM 12 giugno 2012, n. 159, alle quali appartengono i professori e ricercatori dell'Ateneo, raggruppate come indicato al comma 4 dell'articolo 26 dello Statuto. Il numero complessivo di docenti da eleggere per ciascuno degli otto Gruppi previsti dalla richiamata disposizione statutaria, comprensivo sia dei Direttori di Dipartimento sia dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, è determinato in proporzione al numero degli afferenti ad ogni Gruppo, entro un minimo di due e un massimo di cinque, ed è stabilito con il decreto rettorale di indizione delle votazioni.

4. Per l'elezione dei dieci Direttori di Dipartimento l'elettorato attivo compete indistintamente a tutti i professori di prima e di seconda fascia, ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo, che a tal fine costituiscono un unico collegio elettorale.

5. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori, l'elettorato attivo è determinato con riferimento ai Gruppi di cui al comma 3; ne sono pertanto titolari i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato afferenti ai diversi Gruppi, ciascuno dei quali costituisce un distinto collegio elettorale. L'afferenza



dei professori e dei ricercatori ai Gruppi è disposta, sulla base dei settori e delle aree scientifico-disciplinari di appartenenza, con decreto del Rettore, tenendo conto di quanto stabilito al comma 7 dell'articolo 26 dello Statuto.

6. I requisiti per l'esercizio del diritto di voto devono essere posseduti alla data delle votazioni. Gli elenchi degli aventi diritto al voto relativi a ciascun collegio, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto, sono predisposti a cura dell'Amministrazione. Di essi viene data adeguata pubblicità mediante affissione agli albi del Rettorato e dei Dipartimenti e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo entro il ventesimo giorno precedente quello delle votazioni. Ricorsi avverso tali elenchi possono essere presentati, per iscritto, al Rettore, entro i successivi cinque giorni. Sui ricorsi decide definitivamente il Rettore entro i cinque giorni successivi alla data di presentazione, dandone comunicazione agli interessati.

7. Per l'elezione dei Direttori di Dipartimento, l'elettorato passivo spetta ai Direttori in carica che abbiano presentato la loro candidatura per uno dei Gruppi di area scientifico-disciplinare, specificando, qualora richiesto ai sensi del comma 6 dell'articolo 26 dello Statuto, l'area o la sub area ovvero il macrosettore di riferimento.

8. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori, l'elettorato passivo spetta, per ciascun Gruppo, ai professori e ai ricercatori di ruolo che vi afferiscano e che abbiano presentato la propria candidatura, assicurando un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, a norma del comma 3 dell'articolo 63 dello Statuto.

9. Le candidature devono essere presentate, per iscritto, al Rettore, entro il trentesimo giorno precedente quello delle votazioni. I requisiti di eleggibilità devono essere posseduti alla data di presentazione delle candidature. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, possono portarsi candidati anche coloro che si trovano in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente si impegnino, per iscritto, a optare per il tempo pieno, se eletti. Le candidature presentate per ciascun Collegio sono rese note mediante affissione agli albi del Rettorato e dei Dipartimenti e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Le schede elettorali recano il nome dei candidati che non abbiano fatto pervenire al Rettore, per iscritto, un'eventuale dichiarazione di rinuncia almeno dieci giorni prima delle votazioni. Il ritiro delle candidature è reso noto agli elettori entro tre giorni dalla data del ricevimento, con le modalità sopra indicate.



10. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, sono costituiti, con decreto del Rettore, più seggi, dislocati in modo da tenere conto dell'articolazione delle rappresentanze da eleggersi e della dislocazione delle sedi universitarie. Ogni seggio è composto da un professore di prima fascia, che assume le funzioni di presidente, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, con funzioni di segretario.

11. Ciascun elettore può esercitare il diritto di voto esclusivamente presso il seggio al quale è iscritto. Dell'iscrizione relativa viene data comunicazione agli interessati almeno dieci giorni prima della data delle votazioni. L'elettore deve presentarsi al seggio munito di idoneo documento di riconoscimento; egli esercita il suo diritto di voto dopo avere apposto la propria firma sul registro dei votanti. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza con riferimento alla designazione dei Direttori di Dipartimento, nell'ambito delle candidature presentate, e una sola preferenza con riferimento alla designazione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, nell'ambito delle candidature presentate per il proprio collegio. Il voto va espresso barrando la casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto. Saranno considerate nulle le preferenze espresse per persone non candidate. Saranno considerate nulle le schede contenenti preferenze per più di un candidato o recanti segni di riconoscimento. E' fatto divieto di sostare nei locali del seggio a persone estranee alle operazioni di voto e a elettori che abbiano già votato. Alla chiusura delle operazioni elettorali, potranno ancora esercitare il loro diritto di voto esclusivamente gli elettori al momento presenti nel locale sede del seggio.

12. terminate alla scadenza prevista le operazioni di voto, i componenti del seggio accertano, per ciascun collegio, il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto e verificano che le schede votate per ogni Collegio, contenute nelle urne, siano in numero pari a quello dei votanti. Delle operazioni di voto e di quelle di verifica deve essere steso apposito processo verbale, sottoscritto da tutti i componenti del seggio. terminate le operazioni di verifica, le urne devono essere immediatamente risigillate. Le urne e i plichi sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, contenenti il verbale, gli elenchi dei votanti e le schede eventualmente annullate, devono essere recapitati nella sede - di norma il Rettorato - dove si svolgono le operazioni di scrutinio di cui al comma seguente.

13. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e si svolgono subito dopo la conclusione delle operazioni di verifica di cui al comma precedente, ovvero nella giornata immediatamente successiva, secondo quanto stabilito dal



decreto rettorale di indizione. Nel caso in cui le operazioni di scrutinio si svolgano nella giornata successiva a quella di voto, le urne sigillate e i plichi contenenti i verbali, gli elenchi dei votanti e le schede eventualmente annullate, sono conservati a cura del Direttore generale.

14. Alle operazioni di scrutinio provvede un'apposita Commissione costituita con decreto del Rettore e composta da un presidente e da due componenti, uno dei quali svolge la funzione di segretario, individuati tra i presidenti e i componenti dei seggi. La Commissione di scrutinio è assistita da uno o più funzionari, designati dal Direttore generale.

15. Verificata sulla base dei verbali pervenuti dai seggi la regolarità delle operazioni di voto, verificata, altresì, la validità delle votazioni per ciascun collegio, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 62 dello Statuto, e constatata l'integrità dei sigilli apposti alle urne, la Commissione di scrutinio provvede alla loro apertura e, dopo aver riunito, ove necessario, le schede votate per lo stesso collegio in un'unica urna, procede, per ciascun collegio, allo spoglio delle schede e ne redige apposito processo verbale. Dal verbale devono risultare per ogni collegio il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, il numero delle schede pervenute a ciascun seggio, il numero delle schede votate, il numero delle schede complessivamente annullate, il numero delle schede complessivamente non utilizzate e il computo dei voti espressi. Risultano eletti coloro che riportano nel rispettivo collegio il maggior numero di voti (a parità di voti risulta eletto il più anziano nel ruolo, ovvero il più anziano d'età in caso di uguale anzianità nel ruolo), tenuto conto di quanto disposto dallo Statuto riguardo ai vincoli di rappresentanza e ai criteri di comparazione tra i votati nei diversi collegi, e precisamente:

Direttori di Dipartimento

- sono eletti dieci Direttori, tra i quali almeno uno per Gruppo e non più di due afferenti al medesimo Gruppo che preveda tra Direttori di Dipartimento e rappresentanti dei professori e dei ricercatori più di due eleggibili, appartenenti ad aree diverse se il Gruppo ne comprenda più di una e a sub aree e macrosettori diversi per i Gruppi per i quali lo Statuto lo preveda;

Rappresentanti professori e ricercatori

- sono eletti sei professori di prima fascia, quattro professori di seconda fascia, quattro ricercatori di ruolo;

- per ogni Gruppo il numero di rappresentanti eletti è dato dalla differenza tra il numero dei Direttori di Dipartimento risultati eletti e il numero complessivo degli eleggibili;

- gli eletti devono appartenere ad aree diverse, qualora il Gruppo di



riferimento ne comprenda più di una, ovvero a sub aree e a macrosettori diversi per i Gruppi indicati dallo Statuto, e in ogni caso ad aree, sub aree e macrosettori differenti di quelli cui appartengono i Direttori di Dipartimento eletti; vengono individuati preliminarmente gli eletti che consentono il completamento delle rappresentanze per aree, sub aree e macrosettori come stabilito dalle norme statutarie;

- il rispetto delle rappresentanze per fasce è garantito comparando i votati nei diversi collegi, risultando eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior quoziente elettorale, dato dal prodotto tra il numero degli eleggibili per il collegio di appartenenza del candidato e il rapporto tra i voti ottenuti dal candidato medesimo e il totale degli aventi diritto al voto nel collegio stesso.

16. Nel caso in cui, sulla base del combinato disposto dei criteri riportati al precedente comma, risultino non assegnabili uno o più posti, il Rettore dispone con proprio decreto la ripetizione, entro quindici giorni, delle votazioni per il collegio o i collegi con riferimento alla fascia o alle fasce per cui manca la rappresentanza, dandone comunicazione a tutti gli aventi diritto. Le nuove candidature devono essere presentate almeno cinque giorni prima dello svolgimento delle elezioni.

17. Qualora si rendesse necessaria una verifica delle operazioni di voto, il Rettore costituisce con apposito decreto una Commissione elettorale di verifica, nominandone i componenti.

18. Il Rettore proclama l'esito delle votazioni con proprio decreto, al quale viene data adeguata pubblicità mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università e a quelli dei Dipartimenti e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

19. Nel caso in cui, per uno o più collegi non sia stato raggiunto il quorum minimo per la validità della votazione, il Rettore dispone con proprio decreto la ripetizione della stessa, dandone comunicazione a tutti gli aventi diritto. Tra la data dell'emanazione del decreto di cui sopra e quella della votazione ripetuta devono comunque intercorrere almeno dieci giorni.

20. Qualora un eletto cessi anticipatamente dal mandato per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro, si provvede alla sua sostituzione con votazioni suppletive, da indirsi da parte del Rettore entro quarantacinque giorni. Alle votazioni suppletive si applicano, per quanto compatibili e limitatamente al collegio in cui si sia verificata la vacanza, le medesime norme di svolgimento previste per le votazioni ordinarie. Nelle



more l'Organo rimane comunque validamente costituito. Il mandato del neo-eletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell'Organo, fatto salvo il computo del periodo ai fini della eventuale non rieleggibilità.

21. Ad integrazione delle disposizioni previste dal presente articolo, con successivo provvedimento è disciplinata la sperimentazione dell'esercizio del voto mediante strumenti telematici, con modalità che garantiscano la segretezza, l'inalterabilità e autenticità del voto nonché la piena regolarità dello scrutinio.

Articolo 30

Elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nel Senato accademico

1. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nel Senato accademico, di cui all'articolo 26, comma 2 - lettera f), dello Statuto, si svolgono ai sensi dell'articolo 62 dello stesso Statuto e nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

2. Le votazioni sono indette dal Rettore con proprio decreto, nel quale sono riportate le disposizioni statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni e individuate le posizioni che, ai sensi della normativa in vigore, comportano limitazioni nell'elettorato attivo e passivo. Dell'indizione delle elezioni è data tempestiva comunicazione a tutto il personale interessato.

3. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico e amministrativo di ruolo e al personale a tempo determinato in servizio alla data delle votazioni.

4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti a cura dell'Amministrazione. Di essi viene data adeguata pubblicità mediante affissione agli albi del Rettorato e dei Dipartimenti e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo entro il ventesimo giorno precedente quello delle votazioni. Ricorsi avverso tali elenchi possono essere presentati, per iscritto, al Rettore, entro i successivi cinque giorni. Sui ricorsi decide definitivamente il Rettore entro i cinque giorni successivi alla data di presentazione, dandone comunicazione agli interessati.

5. L'elettorato passivo è riservato a coloro che, avendone titolo, abbiano presentato la propria candidatura, per iscritto, al Rettore entro il trentesimo



giorno precedente quello delle votazioni. La rappresentanza nel Senato accademico è incompatibile con l'assunzione di ruoli stabili di contrattazione, quali quelli assunti dagli eletti nella RSU di Ateneo e dai rappresentanti territoriali e nazionali presenti ai tavoli di trattativa. I requisiti di eleggibilità devono essere posseduti alla data di presentazione delle candidature. Le candidature sono rese note mediante affissione agli albi del Rettorato e dei Dipartimenti e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Le schede elettorali recano il nome dei candidati che non abbiano fatto pervenire, per iscritto, al Rettore un'eventuale dichiarazione di rinuncia almeno dieci giorni prima delle votazioni. Il ritiro delle candidature è reso noto agli elettori entro tre giorni dalla data del ricevimento, con le modalità sopra indicate.

6. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto sono costituiti, con decreto del Rettore, più seggi elettorali, ubicati in modo da tenere conto della dislocazione delle sedi universitarie. Ogni seggio è composto da un presidente e un segretario, designati dal Direttore generale, e da due scrutatori, designati dalle Organizzazioni sindacali dell'Ateneo. Ciascun elettore può esercitare il diritto di voto esclusivamente presso il seggio al quale è iscritto. Dell'iscrizione relativa viene data comunicazione agli interessati almeno dieci giorni prima della data delle votazioni.

7. L'elettore deve presentarsi al seggio munito di idoneo documento di riconoscimento; egli esercita il suo diritto di voto dopo avere apposto la propria firma sul registro dei votanti. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito delle candidature presentate. Il voto va espresso barrando la casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto. Saranno considerate nulle le preferenze espresse per persone non candidate. Saranno considerate nulle le schede contenenti preferenze per più di un candidato o recanti segni di riconoscimento. E' fatto divieto di sostare nei locali del seggio a persone estranee alle operazioni di voto e a elettori che abbiano già votato. Alla chiusura delle operazioni elettorali, potranno ancora esercitare il loro diritto di voto esclusivamente gli elettori al momento presenti nel locale sede del seggio.

8. terminate alla scadenza prevista le operazioni di voto, i componenti del seggio accertano il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto, verificando che esso sia pari a quello delle schede votate, contenute nell'urna. terminate le operazioni di verifica l'urna deve essere immediatamente risigillata. Posto che la votazione è valida se vi abbia preso parte complessivamente almeno un terzo degli aventi diritto, i componenti del seggio



accertano il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto presso l'altro o gli altri seggi. Ove la validità della votazione risulti accertata i componenti del seggio procedono alle operazioni di scrutinio. Di tutte le operazioni deve essere redatto un apposito processo verbale, dal quale devono risultare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, il numero delle schede pervenute al seggio, il numero delle schede votate, il numero delle schede complessivamente annullate, il numero delle schede complessivamente non utilizzate e il computo dei voti espressi. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

9. I plichi contenenti i verbali delle operazioni di voto con allegati gli elenchi dei votanti, le schede votate, quelle non utilizzate e le eventuali schede annullate, opportunamente sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, devono essere recapitati al Rettorato.

10. Il verbale riepilogativo dei risultati delle votazioni è compilato a cura dei presidenti e dei segretari dei seggi e sottoscritto dai componenti degli stessi.

11. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti, si tiene conto dell'anzianità di ruolo; in caso di pari anzianità di ruolo, risulta eletto il più anziano d'età.

12. Qualora si rendesse necessaria una verifica delle operazioni di voto, il Rettore costituisce con apposito decreto una Commissione elettorale di verifica, nominandone i componenti.

13. Il Rettore proclama l'esito delle votazioni con proprio decreto, al quale viene data adeguata pubblicità mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università e agli albi dei Dipartimenti e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

14. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum minimo per la validità della votazione, il Rettore dispone con proprio decreto la ripetizione della stessa, dandone comunicazione a tutti gli aventi diritto. Tra la data dell'emanazione del decreto di cui sopra e quella della votazione ripetuta devono comunque intercorrere almeno dieci giorni.

15. Qualora un eletto cessi anticipatamente dal mandato per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro, si provvede alla sua sostituzione con votazioni suppletive, da indirsi da parte del Rettore entro quarantacinque giorni. Le votazioni suppletive sono valide purché vi abbia



partecipato almeno il 10% degli aventi diritto. Per il resto si applicano alle relative operazioni, per quanto compatibili, le medesime norme di svolgimento previste per le votazioni ordinarie. Nelle more l'Organo rimane comunque validamente costituito. Il mandato del neo-eletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell'Organo, fatto salvo il computo del periodo ai fini della eventuale non rieleggibilità.

16. Ad integrazione delle disposizioni previste dal presente articolo, con successivo provvedimento è disciplinata la sperimentazione dell'esercizio del voto mediante strumenti telematici, con modalità che garantiscano la segretezza, l'inalterabilità e autenticità del voto nonché la piena regolarità dello scrutinio.

Articolo 31

Elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca nel Senato accademico

1. Le votazioni per l'elezione del rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel Senato accademico, di cui all'articolo 26, comma 2, lettera e), dello Statuto, si svolgono ai sensi dell'articolo 62 dello stesso Statuto e nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

2. Le elezioni sono indette dal Rettore con proprio decreto, nel quale sono riportate le disposizioni statutarie e regolamentari che presiedono al loro svolgimento e individuate le posizioni che, ai sensi della normativa in vigore, comportano limitazioni nell'elettorato attivo e passivo. Dell'indizione delle elezioni è data la più ampia e tempestiva pubblicità tramite il sito web dell'Ateneo e mediante affissione del relativo avviso agli albi del Rettorato e dei Dipartimenti e con ogni altro mezzo idoneo.

3. L'elettorato attivo spetta a tutti coloro che alla data di svolgimento delle votazioni siano iscritti, con o senza borsa di studio, a uno dei corsi di dottorato di ricerca di cui l'Ateneo è sede amministrativa.

4. L'elettorato passivo spetta agli iscritti a un corso di dottorato di ricerca di cui l'Ateneo è sede amministrativa che, entro il trentesimo giorno precedente quello delle votazioni e con le modalità indicate nel decreto rettorale di indizione delle stesse, abbiano presentato la loro candidatura per iscritto al Rettore. I candidati devono risultare iscritti al dottorato alla data di presentazione della candidatura. Ogni candidatura deve essere sottoscritta da



almeno 30 elettori. I sottoscrittori sono identificati dal nome, cognome, luogo e data di nascita, relativo corso di dottorato, numero di matricola. Nessun dottorando può appoggiare con la propria firma più di una candidatura. Alla dichiarazione di candidatura è accluso un elenco di almeno cinque aventi diritto all'elettorato attivo disponibili a fungere da scrutatori. L'elenco è sottoscritto dagli interessati. Le candidature presentate sono rese note mediante affissione agli albi del Rettorato e dei Dipartimenti e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Le schede elettorali recano il nome dei candidati che non abbiano fatto pervenire, per iscritto, al Rettore un'eventuale dichiarazione di rinuncia almeno dieci giorni prima delle votazioni. Il ritiro delle candidature è reso noto agli elettori entro tre giorni dalla data del ricevimento, con le modalità sopra indicate.

5. Sono ineleggibili coloro che abbiano riportato condanne a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici. Sono altresì ineleggibili coloro che abbiano con l'Università liti pendenti o contratti in corso, fatta eccezione per le collaborazioni concernenti le attività che rientrano nella legge 3 luglio 1998, n. 210 e nella legge 11 luglio 2003, n. 170 di conversione del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105. Lo stato di eleggibilità deve essere dichiarato dal candidato con apposita autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici e l'assenza di liti pendenti o di contratti in corso con l'Università. Gli elenchi nominativi dei dottorandi aventi diritto al voto, predisposti a cura dell'Amministrazione, sono disponibili a partire dal ventesimo giorno precedente quello delle votazioni, presso i competenti uffici dell'Università, e possono essere consultati da chiunque abbia interesse, fino al giorno precedente l'apertura dei seggi. Ricorsi avverso tali elenchi possono essere presentati, per iscritto, al Rettore entro il giorno precedente l'inizio delle votazioni.

6. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto sono costituiti, con decreto del Rettore, più seggi elettorali, ubicati in modo da tenere conto della dislocazione delle sedi universitarie. Ciascun seggio è composto da due dipendenti dell'Università con funzioni, rispettivamente, di presidente e di vicepresidente/segretario, e da due iscritti ai corsi di dottorato sorteggiati tra coloro che sono stati segnalati ai sensi del comma 4, con funzioni di scrutatori. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. Il seggio opera validamente sempre che siano presenti almeno due dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il presidente o il vicepresidente/segretario.



7. Ciascun elettore può esercitare il diritto di voto esclusivamente presso il seggio al quale è iscritto. Dell'iscrizione relativa viene data comunicazione agli interessati almeno dieci giorni prima della data delle votazioni.

8. L'elettore deve presentarsi al seggio munito di idoneo documento di riconoscimento; egli esercita il suo diritto di voto dopo avere apposto la propria firma sul registro dei votanti. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito delle candidature presentate. Il voto va espresso barrando la casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto. Saranno considerate nulle le preferenze espresse per persone non candidate. Saranno considerate nulle le schede contenenti preferenze per più di un candidato o recanti segni di riconoscimento. E' fatto divieto di sostare nei locali del seggio a persone estranee alle operazioni di voto e a elettori che abbiano già votato. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, potranno ancora esercitare il loro diritto di voto esclusivamente gli elettori al momento presenti nel locale sede del seggio.

9. terminate alla scadenza prevista le operazioni di voto, i componenti del seggio accertano il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto, verificando che esso sia pari a quello delle schede votate, contenute nell'urna. terminate le operazioni di verifica l'urna deve essere immediatamente risigillata. Posto che la votazione è valida se vi abbia preso parte complessivamente almeno il 20% degli aventi diritto, i componenti del seggio accertano il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto presso l'altro o gli altri seggi, ove costituiti. Ove la validità della votazione risulti accertata i componenti del seggio procedono alle operazioni di scrutinio. Di tutte le operazioni deve essere redatto un apposito verbale, dal quale devono risultare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, il numero delle schede pervenute al seggio, il numero delle schede votate, il numero delle schede complessivamente annullate, il numero delle schede complessivamente non utilizzate e il computo dei voti espressi. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

10. I plichi contenenti i verbali delle operazioni di voto con allegati gli elenchi dei votanti, le schede votate, quelle non utilizzate e le eventuali schede annullate, opportunamente sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, devono essere recapitati al Rettorato.

11. Il verbale riepilogativo dei risultati delle votazioni è compilato a cura dei presidenti e dei segretari dei seggi e sottoscritto dai componenti degli stessi. Risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. A parità



di voti, si tiene conto dell'anzianità d'età.

12. Qualora si rendesse necessaria una verifica delle operazioni di voto, il Rettore costituisce con apposito decreto una Commissione elettorale di verifica, nominandone i componenti.

13. Il Rettore proclama l'esito delle votazioni con proprio decreto, al quale viene data adeguata pubblicità mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università e a quelli dei Dipartimenti e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

14. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum minimo per la validità della votazione, il Rettore dispone con proprio decreto la ripetizione della stessa, dandone comunicazione a tutti gli aventi diritto. Tra la data dell'emanazione del decreto di cui sopra e quella della votazione ripetuta devono comunque intercorrere almeno dieci giorni.

15. Qualora l'eletto cessi anticipatamente dal mandato a seguito del conseguimento del titolo di dottore di ricerca o perché sia trascorso un anno dalla conclusione del percorso legale del dottorato, o per rinuncia o per qualsiasi altro motivo, si provvede alla sua sostituzione con votazioni suppletive, da indirsi da parte del Rettore entro quarantacinque giorni. Alle votazioni suppletive si applicano, per quanto compatibili, le medesime norme di svolgimento previste per le elezioni ordinarie. Nelle more l'Organo rimane comunque validamente costituito. Il mandato del neo-eletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell'Organo, fatto salvo il computo del periodo ai fini della eventuale non rieleggibilità.

16. Ad integrazione delle disposizioni previste dal presente articolo, con successivo provvedimento è disciplinata la sperimentazione dell'esercizio del voto mediante strumenti telematici, con modalità che garantiscano la segretezza, l'inalterabilità e autenticità del voto nonché la piena regolarità dello scrutinio.

Articolo 32

Designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto a norma del comma 3 dell'articolo 27 dello Statuto. I due rappresentanti degli studenti sono eletti ai sensi del Regolamento che disciplina la designazione delle rappresentanze



studentesche negli Organi di governo e negli Organi delle strutture didattiche. Gli altri otto componenti sono designati secondo le disposizioni stabilite dal secondo, terzo e quarto capoverso del comma 3 e dai commi 4, 6 e 7 dell'articolo 27 dello Statuto, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Le procedure di designazione si svolgono ogni due anni, con anticipo di almeno sei mesi rispetto alla scadenza del mandato, ai fini del rinnovo della metà degli otto componenti, ai sensi del comma 8 dell'articolo 27 dello Statuto, e comunque quando si verifichi la vacanza di uno o più posti ai sensi dei commi 9 e 10 del medesimo articolo 27.

3. Le procedure di designazione sono avviate dal Rettore con proprio decreto e con contestuale emanazione di un avviso pubblico rivolto sia all'esterno sia all'interno dell'Ateneo, contenente l'invito a presentare entro i successivi sessanta giorni dichiarazioni di disponibilità ad assumere la carica. Dell'avviso pubblico viene data ampia comunicazione tramite il sito web dell'Ateneo e mediante la sua pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. In caso di vacanza di un singolo posto, ovvero di più posti con le medesime caratteristiche, l'avviso pubblico è rivolto esclusivamente all'esterno ovvero all'interno dell'Ateneo in relazione alla tipologia di copertura necessaria.

4. I soggetti interessati a candidarsi devono essere in possesso di comprovate competenze in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una significativa qualificazione scientifica e culturale. Gli aspiranti alla carica di consigliere di amministrazione non devono versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità contemplate dal comma 1, lettera s), dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Qualora dichiarino di trovarsi in una delle predette situazioni di incompatibilità, devono, all'atto della presentazione della candidatura, impegnarsi a far cessare tale situazione, in caso di nomina, pena la decadenza dalla carica stessa.

5. Quattro degli otto componenti devono non essere dipendenti dell'Ateneo dai tre anni precedenti la data di scadenza dei termini per la presentazione della candidatura; non devono essere studenti dell'Ateneo; non devono intrattenere per tutta la durata dell'incarico rapporti con l'Ateneo che possano configurare conflitto d'interesse. I candidati esterni devono inoltre possedere i requisiti previsti dalla legge per poter operare nella Pubblica Amministrazione e godere dei diritti civili e politici, e possedere i requisiti di onorabilità previsti



dal testo unico in materia di attività bancaria e creditizia. Il personale dipendente di altro ente pubblico, ferma restando la possibilità di presentare la propria candidatura, deve produrre, in caso di nomina, l'autorizzazione ad assumere la carica rilasciata dall'ente di appartenenza. In analogia con i vincoli di età previsti al successivo comma 6 per il personale docente, possono candidarsi alla carica di Consigliere di amministrazione i soggetti esterni che abbiano un'età che permetta loro di restare in carica quattro anni senza superare il 75° anno di età. Tale disposizione non si applica per i designati in prima applicazione.

6. I candidati interni devono non essere stati sospesi dal servizio per procedimenti penali o disciplinari. Qualora appartengano ai ruoli del personale docente, devono essere in regime di tempo pieno; se si trovino in regime di tempo definito, devono dichiarare all'atto della presentazione della candidatura l'impegno all'opzione per il tempo pieno, in caso di nomina. Se appartenenti parimenti ai ruoli del personale docente, devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.

7. Ogni domanda di candidatura deve essere accompagnata da un dettagliato *curriculum vitae* e da ogni altro documento o titolo atto a comprovare i requisiti richiesti. I candidati possono corredare le loro indicazioni di disponibilità con dichiarazioni scritte circa i criteri e gli obiettivi di interesse dell'Ateneo, ai quali si ispirerebbero, se designati. Le candidature devono essere presentate entro la scadenza fissata nell'avviso pubblico previsto al precedente comma 3, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC), secondo le vigenti disposizioni normative in materia, ovvero a mano. Qualunque sia la modalità di presentazione prescelta, la domanda deve pervenire all'Ateneo entro il termine e l'ora indicati nell'avviso. L'elenco nominativo dei candidati sia interni sia esterni è reso pubblico sul sito web dell'Ateneo.

8. In caso di mancanza di candidature ovvero in presenza di candidature pervenute in numero non sufficiente, anche in relazione al rispetto delle pari opportunità di cui al comma 4 dell'articolo 27 dello Statuto, il Rettore, con le modalità indicate al comma 3, riapre i termini per la presentazione di nuove candidature; in questo caso le domande devono essere presentate entro venti giorni dalla riapertura dei termini.



9. Entro i trenta giorni successivi alla chiusura dei termini dell'avviso di cui al precedente comma 3 ovvero dei nuovi termini disposti per effetto della riapertura del bando prevista al precedente comma 8 , il Senato accademico nomina, su proposta del Rettore, ai sensi di quanto stabilito dalla lettera b) del comma 6 dell'articolo 27 dello Statuto, la Commissione incaricata di provvedere alla valutazione di congruenza delle candidature presentate nonché all'eventuale selezione delle candidature di persone esterne all'Ateneo, se in numero superiore a otto ai posti da coprire. La selezione delle candidature esterne sarà operata dalla Commissione in relazione al grado di rilevanza dei *curricula* e della documentazione presentata, tenendo conto prioritariamente, nell'individuazione dei candidati, delle competenze ed esperienze elaborate nell'ambito di istituzioni scientifiche, culturali, di alta formazione, finalizzate allo sviluppo tecnologico, in enti e imprese operanti in ambiti affini a quelli di interesse dell'Ateneo, in organismi internazionali.

10 La predetta Commissione è costituita da cinque componenti, compreso il Presidente, individuati tra personalità di alto profilo, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, anche straniera, con una specifica e qualificata esperienza nel campo della valutazione e/o della gestione di strutture organizzative complesse, ed è nominata con decreto rettorale. Nei casi contemplati dall'ultimo capoverso del comma 10 dell'articolo 27 dello Statuto, la Commissione può essere costituita da tre componenti.

11. La Commissione di verifica entra in carica decorsi quindici giorni dall'emanazione del decreto di nomina ed è tenuta ad espletare il compito assegnatole, con la predisposizione degli elenchi dei designabili, entro i trenta giorni successivi. Essa designa nel suo ambito il Presidente e un segretario verbalizzante. Prima dell'inizio dei lavori ogni Commissario è tenuto a dichiarare l'insussistenza di possibili conflitti di interesse in relazione ai candidati. La Commissione delibera in presenza della totalità dei suoi componenti con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. I verbali delle sedute della Commissione di verifica, eventualmente svolte anche in via telematica, sono firmati dal Presidente e dal Segretario; i verbali nei quali sono riportate le valutazioni dei candidati sono trasmessi al solo Rettore. Il verbale della seduta conclusiva contenente gli elenchi dei designabili, unitamente ai loro *curricula* e agli eventuali titoli e documenti presentati, sono trasmessi al Senato accademico.

12. Entro quindici giorni dal ricevimento del verbale della seduta conclusiva della Commissione di verifica, il Senato accademico stabilisce, in attuazione



della disposizione statutaria di cui alla lettera c) del comma 6 dell'art. 27, il calendario delle audizioni dei candidati designabili, da svolgersi in ogni caso entro i successivi quindici giorni. A seguito delle avvenute audizioni, il Rettore convoca una apposita seduta del Senato accademico ai fini della designazione, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, dei quattro componenti, individuati tra i designabili ai sensi dell'articolo 27, comma 6, lettere b) e c) dello Statuto, nel rispetto della composizione di genere di cui al comma 4 del medesimo articolo 27. Il Senato accademico delibera, con il sistema della votazione a scrutinio segreto, su ciascun candidato secondo l'ordine che segue: preliminarmente sui due componenti interni, per la scelta dei quali ciascun componente del Senato può esprimere due preferenze; in secondo luogo sui due componenti esterni. Qualora i due componenti esterni rientrino tra i consiglieri da designare su proposta dal Rettore, ciascun componente del Senato accademico può esprimere su ognuno un voto positivo o negativo; nel caso uno dei due componenti esterni debba essere designato direttamente dal Senato, ciascun componente del Senato può per la scelta esprimere una sola preferenza; resta ferma la modalità di designazione sopra indicata per la scelta del secondo consigliere esterno proposto dal Rettore. Qualora uno o più dei candidati esterni proposti dal Rettore non raggiunga la maggioranza richiesta, il Senato delibera sulla nuova proposta o sulle nuove proposte avanzate dal Rettore. Qualora nella prima votazione non venissero designati tutti i consiglieri interni, si procederà a successive votazioni in cui ciascun componente del Senato potrà esprimere tante preferenze quanti sono i seggi ancora da coprire.

13. I componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Rettore con proprio decreto, al quale viene data adeguata pubblicità sul sito web dell'Ateneo e mediante comunicato stampa agli organi di informazione.

14. Nel caso in cui al termine delle procedure di designazione uno o più posti da ricoprire risultino vacanti, il Rettore avvia una nuova procedura di designazione per il posto o i posti vacanti mediante avviso pubblico, come previsto dal comma 3. Non sono ammessi al bando i candidati che si fossero eventualmente già presentati nella precedente procedura senza essere designati.

15. Qualora, concluso il mandato, i componenti del Consiglio di amministrazione si ricandidino per il rinnovo, la candidatura viene sottoposta al Senato accademico che delibera entro quaranta giorni con le procedure, per quanto applicabili, indicate al comma 12, fatta eccezione per le audizioni. Nel



caso di mancata approvazione del rinnovo del mandato, e comunque in relazione alla vacanza di posti, il Rettore attiva le procedure previste ai precedenti commi 3, 9 e 12, fermo restando che l'eventuale selezione delle candidature esterne si esercita solo se quelle giudicate congrue siano superiori al doppio dei posti da ricoprire, nel rispetto degli equilibri tra esterni ed interni e di genere richiesti.

Articolo 33

Elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi di governo, nei Consigli di Dipartimento e nei Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di Dipartimento e nei Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole si svolgono ai sensi delle pertinenti norme statutarie, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

2. Le elezioni sono indette dal Rettore con proprio decreto, nel quale sono riportate le disposizioni statutarie e regolamentari che presidono al loro svolgimento. Dell'indizione delle elezioni è data la più ampia e tempestiva pubblicità tramite il sito web e il servizio di posta elettronica dell'Ateneo e mediante affissione dei relativi avvisi agli albi del Rettorato e dei Dipartimenti e con ogni altro mezzo idoneo, definito dalla Amministrazione d'intesa con la Conferenza degli studenti.

3. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione l'elettorato attivo spetta agli studenti iscritti, in corso e fuori corso, alla data delle votazioni, ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico dell'Ateneo. L'elettorato passivo spetta agli studenti che alla data delle votazioni siano regolarmente iscritti in corso, o fuori corso da non più di un anno, ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico dell'Ateneo.

4. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in ciascun Consiglio di Dipartimento, l'elettorato attivo spetta agli studenti che alla data delle votazioni siano regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, al corso o ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento



sia referente principale o comunque responsabile ai sensi del comma 1 dell'art. 39 dello Statuto, ovvero associato nel caso di corsi di studio gestiti tramite collegi didattici interdipartimentali a norma del comma 4 del medesimo art. 39 dello Statuto. L'elettorato passivo spetta agli studenti che alla data delle votazioni siano regolarmente iscritti in corso, o fuori corso da non più di un anno, ai medesimi corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico.

5. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in ciascun Comitato di direzione di Facoltà o Scuola, l'elettorato attivo spetta agli studenti che alla data delle votazioni siano regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui i Dipartimenti raccordati nella Facoltà o Scuola siano referenti principali o comunque responsabili, ovvero associati nel caso di corsi di studio gestiti tramite Collegi didattici interdipartimentali. L'elettorato passivo spetta agli studenti che alla data delle votazioni siano regolarmente iscritti in corso, o fuori corso da non più di un anno, ai medesimi corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico.

6. Sono ineleggibili i condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici. Sono altresì ineleggibili nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione coloro che abbiano con l'Università liti pendenti o contratti in corso, fatta eccezione per le collaborazioni degli studenti ai servizi dell'Università, ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 dicembre 1991 n. 390 e dell'apposito Regolamento di Ateneo. Lo stato di eleggibilità deve essere dichiarato dal candidato con apposita autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici. I candidati all'elezione a rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione devono altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere con l'Università liti pendenti o contratti in corso.

7. La rappresentanza degli studenti in ciascun Consiglio di Dipartimento è eletta in numero pari al 15% dei componenti il Consiglio stesso. Il numero dei rappresentanti, nel caso in cui partecipi alla votazione meno del 10% degli aventi diritto, è ridotto proporzionalmente, fermo restando che non può comunque essere inferiore a cinque.

8. Nel caso un Dipartimento rivesta il ruolo di referente principale o



comunque responsabile di più corsi di studio, gli studenti iscritti a tali corsi concorrono alla elezione della loro rappresentanza nel Consiglio del Dipartimento, come indicata al comma 7, costituendo un collegio elettorale unico, fermo restando che i rappresentanti devono appartenere ai diversi corsi di studio in questione. Per ciascun corso è, pertanto, eletto un numero di studenti, di norma in misura proporzionale al numero degli iscritti al corso, e comunque nella misura stabilita nel decreto rettorale di indizione di cui al comma 2 o in altro successivo decreto emanato dal Rettore.

9. Nel caso di Dipartimenti associati responsabili congiuntamente della gestione dei corsi tramite Collegi didattici interdipartimentali, è costituito, per ciascun corso o gruppi di corsi che ricadano in questa fattispecie, un collegio elettorale nell'ambito del quale gli studenti eleggono un numero di rappresentanti per ciascun Consiglio di Dipartimento associato, nella misura stabilita nel decreto rettorale di indizione delle votazioni o in altro successivo decreto emanato dal Rettore, corrispondente a una quota parte della percentuale indicata al precedente comma 7. Gli studenti di tali corsi devono, al momento della presentazione della candidatura, indicare il Consiglio di Dipartimento in seno al quale intendono esercitare il loro mandato. Gli eletti saranno comunque individuati assicurando la rappresentanza in ciascun Consiglio.

10. Qualora a un Dipartimento facciano capo corsi di studio di cui lo stesso sia referente principale o responsabile e corsi di studio gestiti tramite collegi didattici interdipartimentali, con esclusione dei corsi che non siano riconducibili alla Facoltà o Scuola principale alla quale il Dipartimento si raccorda, la rappresentanza degli studenti, nella percentuale complessiva indicata al comma 7, è eletta con le modalità stabilite ai commi 8 e 9, tenendo conto della numerosità degli iscritti ai vari corsi di studio.

11. La rappresentanza degli studenti in ciascun Comitato di direzione di Facoltà o Scuola è eletta in numero pari al 15% dei componenti il Comitato stesso. Il numero dei rappresentanti, nel caso in cui partecipi alla votazione meno del 10% degli aventi diritto, è ridotto proporzionalmente, fermo restando che non può comunque essere inferiore a cinque, a condizione che l'applicazione della predetta prescritta percentuale determini un numero di seggi pari o superiore a



cinque.

12. Per ciascun Comitato di direzione è costituito un distinto Collegio elettorale composto dagli studenti iscritti ai corsi di studio che fanno capo ai Dipartimenti raccordati nella Facoltà o Scuola con il ruolo di referenti principali o responsabili dei predetti corsi, ovvero con il ruolo di referenti associati nel caso di corsi gestiti tramite Collegi didattici interdipartimentali.

13. Contestualmente all'indizione delle votazioni di cui al presente articolo, con il medesimo o con altro decreto rettorale, viene costituito un Ufficio elettorale centrale composto da un dirigente, designato dal Direttore generale, con funzioni di presidente, e da due funzionari dell'Amministrazione universitaria, designati dallo stesso Direttore. L'Ufficio elettorale centrale esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente articolo, coordinando e garantendo il libero svolgimento della campagna elettorale e il successivo libero svolgimento delle operazioni di voto, nonché provvedendo, senza dilazioni, alle decisioni in ordine ad ogni eventuale reclamo proposto nel corso delle operazioni elettorali da parte di elettori, componenti di seggio o rappresentanti di lista. Al fine di consentire agli studenti di espletare la campagna elettorale nella maniera più adeguata, l'Ufficio elettorale centrale predispone appropriate misure, sentiti i rappresentanti degli studenti presenti negli Organi di governo.

14. Tutti gli studenti in possesso dei requisiti per l'elettorato passivo di cui ai precedenti commi 4 e 5, che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità di cui al comma 6, possono portarsi candidati all'elezione a rappresentanti degli studenti nei vari Organi accademici. Le candidature devono essere raggruppate in liste, tra loro concorrenti a sistema proporzionale, ciascuna comprendente un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi in ciascun Organo, determinato nel decreto rettorale di indizione delle votazioni o in altro successivo decreto emanato dal Rettore. E' condizione per l'accettazione delle liste che almeno il venticinque per cento dei candidati in esse compresi appartenga al genere meno rappresentato nella lista, in modo da favorire l'applicazione del principio statutario di una equilibrata rappresentanza di genere negli Organi collegiali e di governo dell'Ateneo.



15. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominazione, accompagnata eventualmente da una sigla o da un contrassegno. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, del nome, dell'eventuale soprannome, del corso di laurea, di laurea magistrale o a ciclo unico cui sono iscritti e del numero di matricola e sono contrassegnati con numeri progressivi. La lista deve essere controfirmata dai candidati per accettazione. Per ciascun candidato deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento valido, leggibile e riconoscibile. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista. Nell'ambito della stessa lista è consentita la candidatura per più organi. Qualora la lista non intenda presentarsi per tutti gli organi, sono consentite candidature per liste diverse limitatamente agli organi per i quali la lista anzidetta non si presenti.

16. La presentazione delle liste deve essere effettuata dal delegato di lista, presso il competente ufficio dell'Università entro i quarantacinque giorni successivi a quello di emanazione del decreto rettorale di indizione. Può assumere il ruolo di delegato di lista uno studente in possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo di cui ai commi 4 e 5, che non figuri in nessun caso tra i candidati. Il delegato di lista rappresenta la lista in ogni ulteriore adempimento e nei rapporti con l'Ufficio elettorale centrale. L'ufficio rilascia al delegato di lista apposita ricevuta, indicando la data e l'ora di presentazione. Alle liste presentate viene data ampia pubblicità.

17. Le liste presentate concorrono effettivamente all'elezione solo se entro il trentesimo giorno successivo a quello stabilito quale termine ultimo per la loro presentazione siano state depositate, nella misura e con le modalità precisate nei successivi commi, le firme di appoggio di studenti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 4 e 5.

18. Per concorrere all'elezione della rappresentanza studentesca nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione, ciascuna lista deve essere appoggiata da almeno 200 studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico che fanno riferimento a Dipartimenti raccordati ad almeno tre diverse Facoltà/Scuole; non più di cento studenti possono essere iscritti a corsi di studio che fanno riferimento a Dipartimenti raccordati a una sola Facoltà/Scuola.



19. Per concorrere all'elezione della rappresentanza studentesca in ciascun Consiglio di Dipartimento sono richieste le firme di appoggio di almeno venticinque studenti iscritti al corso o ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale o comunque responsabile, ovvero associato nel caso di corsi di studio gestiti tramite Collegi didattici interdipartimentali.

20. Per concorrere all'elezione della rappresentanza studentesca in ciascun Comitato di direzione di Facoltà o Scuola sono richieste le firme di appoggio di almeno cinquanta studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui i Dipartimenti raccordati nella Facoltà o Scuola siano referenti principali o responsabili, ovvero associati nel caso di corsi di studio gestiti tramite Collegi didattici interdipartimentali.

21. Tutti coloro che intendono appoggiare le liste devono sottoscrivere apposita dichiarazione presso i funzionari a ciò delegati nelle varie sedi dell'Università. La dichiarazione va resa sull'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione universitaria. Nessuno studente può appoggiare con la propria firma più di una lista per lo stesso organo. Coloro che si portano candidati possono firmare in appoggio della propria lista per tutti gli organi, ad esclusione di quello o di quelli per i quali sono candidati.

22. Il decreto rettorale di indizione delle votazioni può disporre che la presentazione delle liste elettorali (comprese le relative sottoscrizioni, il controllo della sottoscrizione di un'unica lista da parte di ogni studente e l'accettazione dei candidati) possa avvenire utilizzando strumenti informatici, attraverso un sistema informatico di identificazione controllato dall'Amministrazione universitaria, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle garanzie di univocità e di autenticità. La presentazione in forma cartacea è in questo caso sostituita dalla memorizzazione dei dati sull'archivio informatico. Il decreto rettorale di indizione può parimenti disporre lo svolgimento delle votazioni tramite strumenti telematici.

23. L'Ufficio elettorale centrale verifica la validità delle liste presentate in conformità con quanto stabilito dal presente articolo. Qualora rilevi irregolarità che, a suo insindacabile giudizio, siano ritenute sanabili, l'Ufficio elettorale centrale invita il delegato di lista ad eliminarle



entro tre giorni dalla comunicazione, pena l'esclusione della lista stessa. Sono comunque depennati i candidati che non risultino in possesso dei requisiti richiesti, nonché quelli che risultino compresi in più liste, fatto salvo quanto disposto dal comma 15, ultimo periodo. Decorso il termine previsto per il deposito delle firme d'appoggio, l'Ufficio elettorale centrale procede, in seduta pubblica, al sorteggio per l'attribuzione alle liste riscontrate valide in via definitiva dei numeri di lista. Le liste sono rese pubbliche almeno venti giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni mediante appositi manifesti ove esse sono elencate secondo l'ordine risultante dal sorteggio.

24. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto e della garanzia della sua libertà e segretezza, con decreto del Rettore, su proposta dell'Ufficio elettorale centrale, sono costituiti più seggi, in ragione del numero degli iscritti e della dislocazione delle sedi universitarie. Ciascun seggio è composto da due dipendenti dell'Università con funzioni, rispettivamente, di presidente e di vice-presidente/segretario, e da due studenti in possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo, con funzioni di scrutatori. L'assegnazione degli scrutatori ai singoli seggi è effettuata d'intesa con i delegati di tutte le liste presentate. Nei momenti di maggiore affluenza, i componenti del seggio possono essere assistiti da altro personale universitario individuato dall'Ufficio elettorale centrale. Il seggio opera validamente sempre che siano presenti almeno due dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il presidente o il vice-presidente/segretario. Il presidente (o il vice-presidente/segretario) sovrintende al buon andamento delle operazioni elettorali. Egli, in caso di grave turbativa, può, sentito l'Ufficio elettorale centrale, disporre la sospensione delle operazioni elettorali.

25. Ciascuna lista può designare, previa autorizzazione dell'Ufficio elettorale centrale, un proprio rappresentante esclusivamente presso i seggi dove la lista stessa non sia già rappresentata da uno degli scrutatori. I candidati non possono in alcun caso essere designati rappresentanti di lista al seggio. La designazione deve essere effettuata a cura del delegato di lista almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni. E' data facoltà ai rappresentanti di lista ai seggi di far inserire a verbale eventuali dichiarazioni circa lo svolgimento delle operazioni elettorali. Il decreto di indizione può prevedere che la designazione dei rappresentanti di lista possa avvenire mediante sistema informatico.



26. Gli elenchi nominativi degli studenti aventi diritto al voto sono disponibili, a partire dal decimo giorno precedente quello stabilito per l'inizio delle votazioni, presso i competenti uffici dell'Amministrazione universitaria e possono essere consultati da chiunque abbia interesse, fino al giorno precedente l'apertura dei seggi. Avverso tali elenchi possono essere presentati ricorsi all'Ufficio elettorale centrale entro il giorno precedente l'inizio delle votazioni.

27. La propaganda elettorale si svolge nei venti giorni che precedono la prima data della sessione elettorale, concludendosi alle ore 12 dell'ultimo giorno utile. L'affissione di stampati e manifesti e l'uso di altri strumenti di pubblicità sono consentiti solo negli appositi spazi messi a disposizione dall'Amministrazione universitaria e resi noti nell'apposito provvedimento del Rettore con il quale sono disciplinate le modalità di esercizio della propaganda elettorale. Nei giorni delle votazioni è vietato l'esercizio di qualsiasi attività che possa configurare una forma di propaganda elettorale, comprese la nuova affissione di stampati o altri manifesti e la diffusione di qualsivoglia materiale a sostegno delle liste o di singoli candidati. Gravi violazioni di tale divieto possono comportare l'esclusione da parte dell'Ufficio elettorale centrale della lista o dei candidati a favore dei quali sia stata effettuata l'indebita forma di propaganda.

28. Per votare l'elettore deve presentarsi al seggio munito del tesserino universitario o di altro documento di riconoscimento idoneo ad accertare la sua identità personale. Il presidente fa accertare che il nominativo dell'elettore sia incluso nel registro dei votanti e fa annotare gli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore sullo stesso registro. Lo studente che, pur possedendo i requisiti prescritti, non risultasse compreso in tale registro, potrà comunque esercitare il diritto di voto sino alla chiusura dei seggi elettorali, esibendo una dichiarazione attestante la regolare iscrizione all'Università, rilasciata dai competenti uffici di Segreteria. Sarà cura del presidente del seggio ritirare tale dichiarazione ed inserire il nominativo dello studente in calce all'elenco dei votanti.

29. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e voto limitato. Per esprimere il proprio voto, l'elettore deve apporre un segno di croce con la matita fornitagli dai componenti del seggio in corrispondenza della



lista prescelta. Eventuali preferenze, in numero comunque limitato ad un terzo degli eligendi, potranno essere espresse scrivendo in modo chiaro e ben leggibile, possibilmente in stampatello, sulle apposite righe tracciate di fianco alla denominazione (ed eventuale contrassegno) della lista votata, il cognome e il nome (o il solo cognome purché non siano presenti casi di omonimia) dei candidati prescelti compresi nella lista medesima. Le preferenze espresse in eccedenza saranno considerate nulle. L'elettore riconsegna le schede votate, opportunamente piegate, al presidente (o al vicepresidente/segretario) del seggio, il quale provvede ad introdurle nelle apposite urne. Il presidente (o il vicepresidente/segretario) fa quindi annotare sul registro dei votanti l'avvenuta votazione e restituisce all'elettore il documento di riconoscimento.

30. Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi, con apertura ininterrotta dei seggi dalle 9 alle 18 il primo giorno, dalle 9 alle 13 il secondo, salvo varianti disposte dal Rettore, su parere conforme della Conferenza degli studenti. Al momento dell'interruzione o della chiusura delle operazioni elettorali, potranno ancora esercitare il loro diritto di voto esclusivamente gli elettori al momento presenti nel locale sede del seggio. Durante le operazioni di voto possono accedere ai seggi solo gli studenti che vi siano iscritti, nonché i delegati e i rappresentanti di lista. E' fatto divieto di sostare nei locali del seggio a persone estranee alle operazioni di voto e a elettori che abbiano già votato. Il presidente del seggio, o chi temporaneamente lo sostituisce, sovrintende al buon andamento delle operazioni elettorali, impartendo le opportune disposizioni anche per la vigilanza delle urne e dei materiali durante la chiusura dei seggi.

31. Le operazioni di scrutinio, effettuate dagli stessi componenti del seggio, sono pubbliche e hanno inizio subito dopo la conclusione delle operazioni di voto. Sono scrutinate, nell'ordine, le schede riferite al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione, ai Consigli di Dipartimento, ai Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole.

32. Nel caso in cui un voto sia contestato, il presidente del seggio può deciderne provvisoriamente l'assegnazione. Gli altri componenti del seggio hanno diritto di far verbalizzare eventuali dissensi. L'Ufficio elettorale centrale decide nel merito, provvedendo all'assegnazione definitiva.



33. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio trasmette i verbali delle operazioni di voto, unitamente alle schede votate, all'Ufficio elettorale centrale. Nel caso in cui le operazioni di scrutinio non possano concludersi entro l'orario stabilito, le stesse sono sospese e riprendono il giorno successivo, previa ricollocazione delle schede, sia scrutinate sia non ancora scrutinate, unitamente al restante materiale, nelle urne, che vengono risigillate e riposte in luogo sicuro, sotto la responsabilità del presidente.

34. L'Ufficio elettorale centrale, verificata la regolarità e la validità delle operazioni di scrutinio, provvede all'attribuzione proporzionale dei seggi a ciascuna lista secondo la seguente procedura:

- determinazione del totale dei voti validi riportati da ciascuna lista (cifra elettorale);
- determinazione del totale dei voti validi riportati da tutte le liste (cifra elettorale generale);
- determinazione del quoziente elettorale, risultante dalla divisione della cifra elettorale generale per il numero dei seggi da attribuire;
- attribuzione dei seggi alle liste, ottenuta dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista per il quoziente elettorale: a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è compreso nella cifra elettorale.

I seggi che, al termine di tali operazioni, risultassero non assegnati, sono attribuiti alle liste che abbiano ottenuto il numero di resti, risultante dalla divisione della cifra elettorale di ciascuna lista per il quoziente elettorale, più prossimo a tale quoziente. Risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato più anziano d'età. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi in esubero sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

35. Il Rettore proclama l'esito delle votazioni con proprio decreto, assicurando allo stesso una adeguata pubblicità, anche mediante affissione all'albo ufficiale e sul sito web dell'Università.

36. Lo studente che risulti eletto in due o più organi deve comunicare al Rettore per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'esito delle votazioni, l'organo per il quale intende esercitare il proprio mandato. L'incompatibilità non sussiste tra i Consigli di Dipartimento e i



Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole.

37. Avverso ai risultati proclamati ai sensi del primo comma, entro dieci giorni dalla loro pubblicazione, può essere proposto ricorso all'Ufficio elettorale centrale, che decide entro i successivi dieci giorni. Contro quest'ultima pronuncia può essere presentato ricorso in appello al Senato accademico, che decide in via definitiva entro i successivi trenta giorni.

38. Il mandato dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici dell'Ateneo decorre dalla data di emanazione del decreto di nomina e ha la durata di un biennio.

39. Gli eletti che perdono i requisiti di eleggibilità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, ad eccezione di quello connesso alla posizione di fuori corso, decadono dall'ufficio e hanno l'obbligo di segnalare immediatamente la loro posizione al Rettore. In loro vece, ed in sostituzione di eventuali dimissionari dalla carica, sono nominati i primi dei non eletti della medesima lista, purché in possesso dei requisiti richiesti. In caso di esaurimento della lista, la rappresentanza rimane decurtata, senza che ciò pregiudichi la validità della composizione dell'Organo.

40. Gli studenti che conseguono la laurea non decadono dall'ufficio nel caso in cui dichiarino per iscritto di voler proseguire gli studi in uno dei corsi di laurea magistrale attivati dall'Ateneo, comunque facente capo al Consiglio di Dipartimento e/o al Comitato di direzione nell'ambito del quale sono stati eletti e a condizione che risultino regolarmente iscritti a tale corso nell'anno accademico successivo a quello di conseguimento della laurea, alle date stabilite annualmente dal Senato accademico. Coloro che alle predette date non ricoprono lo *status* di studente di laurea magistrale sono dichiarati decaduti d'ufficio.

41. Entro 60 giorni dalla data di proclamazione degli eletti si provvede alla costituzione della Conferenza degli studenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 30 dello Statuto.

42. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo del Consorzio pubblico Interuniversitario per la gestione degli interventi per il Diritto allo Studio (C.I.Di.S.) sono regolate,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

in quanto applicabili, dalle norme del presente Regolamento che disciplinano le votazioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione.



PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

Art. 34

Organico del personale in servizio presso l'Ateneo

1. L'Ateneo definisce e modifica i propri organici di personale, ai sensi della normativa in vigore, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal presente articolo.

2. Le variazioni degli organici sono disposte nell'ambito dei piani triennali per la programmazione e il reclutamento del personale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dei programmi triennali di cui all'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43, predisposti in coerenza con il documento programmatico e di sviluppo di cui all'articolo 25, comma 1 lettera a), dello Statuto, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale ai fini del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e dell'esigenza di garantire la sostenibilità della relativa spesa e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme di legge. I piani sono adottati ogni anno dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, con riferimento a ciascun triennio di programmazione, e aggiornati in sede di approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione triennale. La programmazione del fabbisogno di personale è formulata in conformità agli indirizzi e ai vincoli normativi e tenendo conto dei valori di riferimento definiti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, garantendo l'equilibrato rapporto tra l'organico dei docenti e l'organico del personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato - compresi i collaboratori ed esperti linguistici - e l'equilibrata configurazione del corpo docente, così come articolato nelle varie fasce.

3. In accordo con i piani programmatici indicati al comma 2, i Dipartimenti formulano le proposte di assegnazione di posti di professore di ruolo, di ricercatore di ruolo da trasferire da altre sedi e di ricercatore a tempo determinato, in relazione alle rispettive esigenze scientifiche e didattiche e ai propri piani e programmi di sviluppo, con le modalità previste al comma 4 dell'articolo 37 dello Statuto. Il Consiglio di amministrazione provvede all'attribuzione delle risorse di personale sulla base di indicatori quantitativi e di qualità appropriati ai vari ambiti, che tengono conto dell'entità e della valutazione del livello della produzione scientifica e del grado di impegno dei



docenti appartenenti alle strutture nelle attività istituzionali di competenza, e di criteri commisurati alle esigenze scientifiche e didattiche delle diverse strutture e aree scientifico-disciplinari.

4. Parimenti in armonia con i piani programmatici di cui al comma 2, i Dipartimenti avanzano le proprie richieste di personale tecnico e amministrativo. Il Consiglio di amministrazione delibera l'attribuzione dei posti su proposta del Direttore generale nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, comprese quelle di carattere contrattuale e sindacale.

5. Su proposta del Direttore generale, nel quadro dei piani programmatici dell'Ateneo e in conformità alle disposizioni vigenti in materia, comprese quelle di carattere contrattuale e sindacale, il Consiglio di amministrazione provvede all'attribuzione delle risorse di personale tecnico amministrativo e di personale dirigente per le esigenze dell'Amministrazione centrale.

Articolo 35

Reclutamento dei professori di ruolo

1. L'Ateneo provvede all'istituzione di nuovi posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia e alle relative chiamate ai sensi delle disposizioni recate dalla legge 240/2010.

2. La copertura finanziaria per l'istituzione di nuovi posti di professore e per le relative chiamate è assicurata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, nel quadro della programmazione del fabbisogno di personale di cui al precedente articolo 34, con fondi a ciò destinati in sede di formulazione del bilancio di previsione. Gli oneri finanziari correlati ai nuovi posti possono essere assicurati anche da soggetti esterni all'Ateneo, pubblici o privati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dal Consiglio di amministrazione. I finanziamenti degli enti terzi devono comunque essere oggetto di appositi atti convenzionali, da stipularsi tra l'Ateneo e il soggetto erogante per una durata non inferiore ai quindici anni.

3. Le modalità per l'istituzione di nuovi posti di professore di ruolo e per le relative chiamate sono disciplinate, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005) e del Codice etico dell'Ateneo, dall'apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto.



4. I criteri e le modalità di assolvimento da parte dei professori e dei ricercatori di ruolo dei loro doveri accademici, in applicazione e nel rispetto delle disposizioni di legge, sono stabiliti dal successivo articolo 37 e dal Regolamento di cui all'articolo 18 dello Statuto.

Articolo 36

Ricercatori a tempo determinato

1. L'Ateneo attiva posti di ricercatore a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, in conformità alle disposizioni impartite dall'art. 24 della legge 240/2010. Il rapporto di lavoro che si instaura con i ricercatori di cui al presente articolo è di tipo subordinato a tempo determinato ed è disciplinato da contratti di diritto privato stipulati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene agli aspetti inerenti al trattamento fiscale e previdenziale.

2. La copertura finanziaria per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di entrambe le tipologie previste dal comma 3 dell'articolo 24 della legge 240/2010 è assicurata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, nel quadro della programmazione del fabbisogno di personale di cui al precedente articolo 34, con fondi a ciò destinati in sede di formulazione del bilancio di previsione. Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato può avvenire anche nell'ambito di specifici e preordinati programmi o progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni, pubblici o privati, con i quali l'Ateneo stipula appositi accordi.

3. Le modalità per l'attivazione di posti di ricercatore a tempo determinato e relativo reclutamento sono disciplinate, in armonia con i principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005) e con il Codice etico dell'Ateneo, dall'apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto.

4. I criteri e le modalità di assolvimento da parte dei ricercatori a tempo determinato dei loro doveri accademici, in applicazione e nel rispetto delle disposizioni di legge, sono stabiliti dal Regolamento di cui all'articolo 18 dello Statuto.



Articolo 37

Posizione e doveri dei professori e dei ricercatori

1. I professori di ruolo dell'Ateneo, già in servizio o reclutati ai sensi delle norme nazionali in vigore e del Regolamento d'Ateneo per la chiamata dei professori di cui all'articolo 17 dello Statuto, i ricercatori di ruolo già in servizio o trasferiti ai sensi del successivo articolo 41 e i ricercatori a tempo determinato reclutati ai sensi della vigente normativa e del Regolamento d'Ateneo previsto all'articolo 19 dello Statuto fanno parte dell'organico dei Dipartimenti. Essi sono inquadrati in uno dei settori concorsuali e nei corrispondenti settore scientifico-disciplinare, area scientifico-disciplinare e macro settore concorsuale previsti dal DM 29 luglio 2011, n. 336, emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 240/2010, e come rideterminati con DM 12 giugno 2012, n. 159.

2. I professori e i ricercatori afferiscono a uno dei Gruppi di aree o sub aree scientifiche previsti dall'articolo 26, comma 4, dello Statuto per le finalità ivi contemplate nonché per altre eventuali finalità indicate in specifiche norme regolamentari dell'Ateneo. Essi partecipano, con le modalità stabilite dalle norme statutarie e regolamentari, ai Consigli dei Dipartimenti di appartenenza e ai Collegi didattici dei corsi di studio per i quali svolgono la loro attività didattica.

3. I professori e i ricercatori dell'Ateneo esercitano le loro funzioni scientifiche e didattiche e, ove previste, di assistenza e cura, e assolvono ai compiti integrativi e organizzativi loro assegnati e di partecipazione agli organi collegiali di pertinenza, nel rispetto degli obblighi e delle prerogative derivanti dai rispettivi stati giuridici, ai sensi delle normative in vigore, dei principi e delle prescrizioni statutarie e regolamentari e delle disposizioni contenute nel Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo emanato ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto.

4. I professori e i ricercatori sono tenuti ad autocertificare lo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti di cui sono responsabili secondo le disposizioni del Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo e dei Regolamenti dei competenti organi universitari. Il mancato assolvimento dei doveri didattici, come stabiliti nel Regolamento sopra richiamato, per i professori e i ricercatori di ruolo è elemento di valutazione ai fini della attribuzione degli scatti stipendiali triennali previsti dalla normativa in vigore e può dare luogo, nei casi di particolare inadempienza, all'avvio di procedimenti disciplinari.



5. Ferme restando le disposizioni statutarie sulla limitazione dell'attività didattica di cui possono avvalersi il Rettore e il Prorettore vicario, una riduzione dei compiti didattici può essere autorizzata, su richiesta degli interessati corredata dal parere favorevole dei Consigli dei Dipartimenti di appartenenza, dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, per docenti in servizio ai quali competano responsabilità gestionali ovvero responsabilità di coordinamento di programmi di ricerca, di norma internazionali, di particolare impegno e complessità. Il periodo di riduzione non può eccedere la durata dell'incarico gestionale e del programma di ricerca. Una riduzione dei compiti didattici, con la parallela determinazione di incarichi sostitutivi, può essere altresì autorizzata, in casi eccezionali, dal Consiglio di amministrazione, su parere favorevole del Senato accademico, a richiesta dell'interessato, quando intervengano gravi ed accertate ragioni di salute che compromettano o limitino fortemente la possibilità di adempiere in maniera adeguata all'ordinaria attività di insegnamento, ma consentano lo svolgimento di altre incombenze.

6. I procedimenti disciplinari a carico di professori o di ricercatori ai quali vengano contestati atti e comportamenti illeciti o in contrasto con i loro doveri accademici e con le norme statutarie e regolamentari o che si possano configurare come violazioni del Codice etico la cui gravità comporti una sanzione più grave della censura, sono attivati e portati a compimento ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto.

7. Al fine di assicurare un più precisa rilevazione della produzione scientifica dell'Ateneo, i professori e i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato hanno l'obbligo di indicare la menzione "Università degli Studi di Milano" su qualsiasi pubblicazione scientifica, anche in lingua straniera, di cui gli stessi siano autori o coautori. Allo stesso obbligo è sottoposto il personale universitario che opera presso istituzioni esterne in regime convenzionale, ferma restando la possibilità di citare anche l'istituzione con la quale lo stesso collabora.

Articolo 38

Insegnamenti attribuiti per affidamento a professori e ricercatori

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, nel quadro della programmazione didattica annuale, i Consigli dei Dipartimenti referenti principali dei corsi di



laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico individuano gli insegnamenti previsti dai Regolamenti didattici dei corsi che non abbiano trovato copertura mediante l'attribuzione dei compiti didattici istituzionali a docenti degli stessi Dipartimenti o eventualmente a docenti di altri Dipartimenti dell'Ateneo che concorrono al funzionamento dei corsi con il ruolo di associati. I Consigli dei Dipartimenti referenti principali possono attribuire la responsabilità dei predetti insegnamenti a professori e ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o del relativo settore concorsuale o di settore affine appartenenti agli stessi Dipartimenti, ovvero proporre ai Consigli dei Dipartimenti associati, ove previsti, di procedere con la stessa modalità all'attribuzione degli insegnamenti nei rispettivi ambiti, qualora se ne verifichi la possibilità. Gli insegnamenti possono essere altresì conferiti, con delibera dei Consigli dei Dipartimenti referenti principali dei corsi di studio, a professori e ricercatori di altro Dipartimento dell'Ateneo, previo nulla osta del Dipartimento di appartenenza. Nel caso di corsi di studio gestiti congiuntamente da più Dipartimenti, gli adempimenti di cui al presente comma sono assolti dal Consiglio del Dipartimento associato, individuato nel Regolamento didattico d'Ateneo come responsabile delle procedure amministrative. Gli incarichi di insegnamento sono svolti a titolo gratuito nell'ambito dei compiti didattici ordinari di competenza del docente interessato, ovvero a titolo retribuito, quando se ne verifichino le condizioni, ai sensi della normativa d'Ateneo in materia, e si disponga delle risorse necessarie.

2. Qualora si verifichi l'impossibilità di provvedere mediante affidamento diretto della copertura dell'insegnamento vacante, ai sensi del comma precedente, e dopo aver accertato ulteriormente la necessità dell'attivazione dell'insegnamento per le esigenze formative del corso di studio di riferimento, il Consiglio del Dipartimento referente principale o associato può, nei limiti delle risorse a disposizione, proporre la copertura mediante affidamento, previa selezione pubblica. Il Consiglio di Amministrazione autorizza il ricorso all'affidamento previa acquisizione del parere favorevole del Senato accademico.

3. La selezione pubblica per il conferimento degli affidamenti deve assicurare la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. La selezione è indetta con apposito bando emanato con decreto del Rettore, pubblicizzato per via telematica sul sito web dell'Ateneo e sul sito web del Dipartimento interessato. Nei bandi devono essere indicati:

- a) i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione alla selezione;
- b) il termine per la presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando;



- c) il Dipartimento e il corso di studio di riferimento, la denominazione dell'insegnamento, il relativo settore scientifico-disciplinare, il numero di ore da svolgere e il numero di crediti formativi;
- d) il periodo di svolgimento dell'attività formativa;
- e) se l'affidamento è conferito a titolo gratuito o a titolo retribuito;
- f) i criteri di valutazione delle candidature.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere prodotta in carta libera e deve essere inviata al Rettore, corredata del curriculum e dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. Il Consiglio del Dipartimento interessato dovrà ultimare le procedure di selezione e deliberare sul conferimento dell'affidamento entro trenta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle candidature.

4. Possono partecipare alla selezione per l'attribuzione di affidamenti:

a) professori e ricercatori di ruolo e assistenti del ruolo ad esaurimento dell'Ateneo o di altra Università dello stesso settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento messo a bando o del relativo macrosettore;

b) ricercatori a tempo determinato dello stesso settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento messo a bando o del relativo macrosettore, in servizio presso l'Ateneo, nei limiti orari indicati al comma 3, terzo capoverso, dell'art. 5 del Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Milano, ovvero in servizio presso altri Atenei previo nulla osta degli stessi;

c) tecnici laureati di cui all'art. 50 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382; lettori di madre lingua straniera di cui all'art. 28 del D.P.R. 382/1980 e collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge 21.6.1995, n. 236 con esperienza professionale attinente all'insegnamento bandito.

Gli affidamenti sono comunque conferiti prioritariamente a professori e ricercatori universitari di ruolo.

5. Nella valutazione dei candidati si terrà conto:

a) del curriculum complessivo di ciascun candidato;

b) dell'attività didattica svolta in relazione al settore scientifico-disciplinare cui afferisce l'insegnamento da coprire per affidamento o al relativo macrosettore;

c) dei titoli scientifici e delle pubblicazioni riferibili all'ambito disciplinare per il quale è attivata la procedura di copertura;

d) delle esperienze professionali maturate e che abbiano attinenza con l'insegnamento.



In caso di più domande, il Consiglio di Dipartimento può deliberare di avvalersi di una Commissione istruttoria, formata da docenti dello stesso settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento oggetto del bando o del relativo settore concorsuale o di settore affine, incaricata di svolgere la valutazione comparativa e di formulare allo stesso Consiglio una motivata proposta di attribuzione dell'insegnamento. Le delibere di affidamento sono verificate e validate dai competenti uffici amministrativi.

6. Gli affidamenti sono conferiti per un anno accademico, ovvero, nel caso di moduli curriculari, per il periodo corrispondente alle esigenze che ne hanno motivato l'accensione. I docenti ai quali sono attribuiti insegnamenti per affidamento hanno la piena responsabilità, quali professori ufficiali, del regolare svolgimento delle attività didattiche loro affidate, ivi compresi gli obblighi di ricevimento degli studenti, la presidenza delle commissioni per gli esami di profitto, la funzione di relatore di tesi di laurea. Per il periodo di affidamento dell'insegnamento, essi fanno parte del Collegio didattico del corso di studio cui l'insegnamento in questione fa capo.

7. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sono di norma retribuibili, sempre che il loro assolvimento risulti, per i professori e i ricercatori dell'Ateneo, aggiuntivo rispetto all'impegno orario istituzionale previsto ai sensi del Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Milano:

a) gli affidamenti relativi ad insegnamenti vacanti a seguito del congedo annuale dei titolari, quando non risulti possibile o didatticamente opportuno disattivarli per un anno e non si possa provvedere con una mutuaione;

b) gli affidamenti relativi a insegnamenti già tenuti da professori di ruolo trasferiti o venuti comunque a mancare, a condizione che si tratti di insegnamenti di base o caratterizzanti o comunque irrinunciabili rispetto agli obiettivi formativi dei corsi di studio;

c) gli affidamenti relativi ad insegnamenti di base o caratterizzanti, o comunque irrinunciabili per lo svolgimento del corso di studio, ivi compresi quelli iterati per far fronte al carico didattico. Nel caso di insegnamenti attivati in più corsi di studio, la richiesta di retribuitività dovrà essere corredata dall'indicazione dei motivi didattici e organizzativi per i quali non si ricorre ad eventuali mutuaioni;

d) gli affidamenti relativi ad insegnamenti affini o opzionali di rilievo sostanziale per la fisionomia didattica dei corsi di studio, non mutuabili da altri insegnamenti, purché risultino seguiti da un numero congruo di studenti (con almeno 35 esami annui mediamente superati nell'ultimo triennio), ovvero



rispondano a particolari e irrinunciabili esigenze didattiche accertate dal Dipartimento, che in tal caso provvede con propri fondi alla copertura dei costi relativi. Per gli insegnamenti di cui alla presente lettera, attivati per la prima volta, si potrà prevedere l'immediata retribuità solo se si tratti di insegnamenti indispensabili in relazione agli obiettivi formativi del corso di studio o per i quali si ipotizzi sin dal primo anno un consistente carico didattico. In questo secondo caso, ove l'insegnamento venga mantenuto attivo anche nell'anno seguente, la retribuità sarà comunque subordinata all'avvenuta effettuazione di un numero di esami in linea con i minimi richiesti.

8. Gli insegnamenti di base e caratterizzanti, o comunque irrinunciabili, dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico sono, di norma, iterati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, sia superiore a 250. In presenza di un numero di esami inferiore a quello richiesto, il Consiglio del Dipartimento interessato può proporre al Consiglio di amministrazione lo sdoppiamento degli insegnamenti solo qualora si renda necessario, per motivate ragioni didattiche e funzionali, un miglior rapporto docenti/studenti. Il Consiglio di amministrazione delibera, sentito il Senato accademico.

9. I professori di prima e di seconda fascia dell'Ateneo possono usufruire di compensi aggiuntivi per l'affidamento di insegnamenti a condizione che svolgano almeno 120 ore di didattica frontale o equivalente, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 terzo capoverso, del Regolamento sui doveri dei professori e dei ricercatori, come compito istituzionale nell'ambito dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di dottorato di ricerca, nei master universitari e nei corsi di perfezionamento. I ricercatori di ruolo dell'Ateneo possono essere destinatari di compensi aggiuntivi per l'affidamento di insegnamenti a condizione che svolgano almeno 60 ore di didattica frontale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori. I ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo possono essere destinatari di compensi aggiuntivi per l'affidamento di insegnamenti a condizione che svolgano attività di didattica frontale per almeno 30 ore, se titolari dei contratti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del Regolamento d'Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, per almeno 60 ore, se titolari dei contratti di cui alla lettera b) della medesima norma regolamentare, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori. La misura dei



compensi, anche differenziata in relazione all'entità dell'impegno richiesto, è fissata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

10. I docenti responsabili di insegnamenti con meno di 30 esami annui superati nell'ultimo triennio, nel caso in cui assumano presso l'Ateneo un secondo insegnamento per affidamento, lo fanno a titolo gratuito, fatte salve situazioni specifiche, accertate dal Dipartimento interessato che, in tali casi, provvede con propri fondi alla copertura dei costi relativi.

11. I professori e i ricercatori non possono, di norma, assumere più di un affidamento retribuito per un insegnamento o moduli con carico didattico corrispondente a 60 ore. Qualora, per esigenze particolari, vengano loro attribuiti a titolo di affidamento due insegnamenti o moduli con carico didattico orario superiore, la retribuzione è comunque limitata a 60 ore.

12. Qualora l'affidamento sia retribuito, il compenso è corrisposto in un'unica soluzione al termine dell'incarico, subordinatamente all'approvazione da parte del Direttore del Dipartimento interessato del registro online delle lezioni compilato dall'incaricato. Lo stesso Direttore dovrà attestare, per i professori e i ricercatori dell'Ateneo, che hanno effettivamente assolto agli obblighi didattici di cui al comma 9.

13. Ai professori e ai ricercatori dell'Ateneo è consentito, previo nulla osta, di assumere affidamenti fuori sede limitatamente a un insegnamento o moduli con carico didattico corrispondente a 60 ore, sempre che assumano gli impegni didattici indicati al comma 9 e, in caso di necessità, non si sottraggano all'assunzione di compiti didattici aggiuntivi per i corsi di studio dell'Ateneo. La concessione del nulla osta a svolgere attività didattica in altre sedi è disposta dal Rettore, previo parere dei Consigli dei Dipartimenti di appartenenza dei docenti, sentito il Senato accademico, anche sulla base di specifici accordi e convenzioni con gli Atenei interessati.

14. Per l'attivazione di insegnamenti necessari per le esigenze formative dei corsi di studio dell'Ateneo e ai quali non possa provvedere ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo, l'Università può ricorrere all'attivazione di contratti di insegnamento secondo le disposizioni dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, e nel rispetto delle norme dello specifico Regolamento emanato ai sensi dell'art. 21 dello Statuto.



Articolo 39 ***Passaggi di settore***

1. I professori e i ricercatori di ruolo possono chiedere il passaggio da un settore concorsuale ad un altro o da un settore scientifico-disciplinare ad un altro non oltre il 31 dicembre di ogni anno. L'istanza deve essere motivata dal possesso da parte dell'interessato di qualificazione scientifica corrispondente al settore nel quale chiede di essere inquadrato, maturata almeno negli ultimi tre anni. Nel caso di passaggio di settore concorsuale, la richiesta deve essere accompagnata da quella di passaggio a un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale nel quale si chiede di essere inquadrati.

2. La domanda, corredata dal *curriculum vitae* attestante l'attività scientifica e didattica svolta, dai titoli e dalle pubblicazioni scientifiche ritenute utili ai fini del relativo esame, deve essere presentata al Consiglio del Dipartimento di appartenenza, che si esprime valutando l'evoluzione della produzione scientifica del docente interessato e la coerenza del nuovo settore di inquadramento dello stesso docente rispetto al progetto scientifico-culturale e didattico alla base del Dipartimento. Sull'istanza si esprime in via definitiva il Senato accademico.

3. La richiesta, con allegate le delibere assunte dai competenti Organi, è trasmessa al Consiglio Universitario Nazionale (CUN) per il prescritto parere di competenza, da rendere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa. Il nuovo inquadramento è disposto dal Rettore con proprio decreto, a decorrere dall'anno accademico successivo. L'eventuale difformità rispetto al parere del CUN deve essere adeguatamente motivata nel provvedimento rettorale.

Articolo 40 ***Mobilità interna all'Ateneo dei docenti di ruolo***

1. I professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori di ruolo possono presentare richiesta di mobilità interna da un Dipartimento ad un altro secondo la procedura indicata all'articolo 37, comma 7, dello Statuto, non oltre il 31 dicembre di ogni anno. I trasferimenti interni sono autorizzati dal Consiglio di amministrazione e disposti con decreto del Rettore, a decorrere dall'anno accademico successivo.



2. Non possono essere disposte mobilità verso altro Dipartimento nell'ultimo biennio di servizio. La domanda di mobilità deve essere accompagnata dal curriculum vitae dell'interessato e dall'indicazione dei suoi lavori scientifici, dei finanziamenti di cui lo stesso è stato titolare negli ultimi cinque anni e dell'attività didattica espletata negli ultimi tre anni, compreso quello nel quale è fatta la richiesta.

3. I trasferimenti da un Dipartimento ad un altro sono possibili solo qualora il Dipartimento di provenienza dell'interessato mantenga i limiti dimensionali previsti dal comma 2 dell'articolo 37 dello Statuto e il settore scientifico-disciplinare di inquadramento del richiedente sia coerente con le finalità scientifiche e didattiche del Dipartimento al quale chiede di afferire. La mobilità deve avvenire tenendo conto delle implicazioni scientifiche, didattiche e organizzative conseguenti al trasferimento e in ogni caso prevedere il mantenimento, da parte del docente, degli impegni didattici precedenti al passaggio, ove richiesto dalle competenti strutture, in assenza di altre idonee soluzioni. Il Consiglio del Dipartimento di destinazione nel deliberare l'accoglimento della richiesta di afferenza deve garantire la disponibilità di spazi fisici da mettere a disposizione del docente trasferito. I fondi di ricerca di cui il docente interessato sia titolare rimangono nella sua disponibilità anche dopo il trasferimento. Mentre specifici accordi devono intervenire tra i due Dipartimenti interessati ai fini del trasferimento di attrezzature, apparecchiature e altre risorse.

4. Nel caso in cui, per il venir meno dei requisiti dimensionali stabiliti dal comma 2 dell'articolo 37 dello Statuto, un Dipartimento dovesse essere sciolto, e comunque in caso di disattivazione di un Dipartimento, i docenti che vi afferivano devono presentare, entro e non oltre 15 giorni dal decreto di scioglimento o disattivazione, la richiesta di passaggio ad altro Dipartimento dell'Ateneo che persegue finalità scientifiche e didattiche coerenti con il settore scientifico-disciplinare di inquadramento degli interessati, fermo restando il mantenimento degli impegni didattici pregressi. I Consigli dei Dipartimenti di destinazione sono tenuti a deliberare non oltre trenta giorni dal ricevimento delle richieste. Sulle riassegnazioni delibera il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.



Articolo 41

Trasferimenti dei ricercatori di ruolo

1. I Dipartimenti destinatari di risorse nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, di cui all'articolo 34 del presente Regolamento, possono, con delibera adottata dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta degli aventi diritto a partecipare alla seduta, chiedere di fare ricorso, ai sensi dell'articolo 29, comma 10, della legge 240/2010, alle procedure di trasferimento previste dall'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, riservate a ricercatori di ruolo.

2. La procedura di trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato è attivata con decreto del Rettore, nel quale si dà notizia della tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto. Il bando è pubblicato sui siti web dell'Ateneo e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, nonché sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori; l'avviso del bando è inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3. Possono presentare domanda, con le modalità e nei tempi indicati nel bando, coloro che rivestano la medesima posizione accademica per la quale è stata dichiarata la vacanza, inquadrati nello stesso settore concorsuale e scientifico-disciplinare specificati nel bando. E' condizione per l'ammissibilità della domanda che i richiedenti abbiano prestato servizio nella sede di provenienza per almeno tre anni, o che la domanda sia presentata nel corso dell'ultimo anno di permanenza richiesto per il completamento del periodo in questione. Alla domanda devono essere allegati, con il *curriculum vitae* e l'indicazione delle attività svolte, le pubblicazioni e i titoli che il candidato intende far valere agli effetti della valutazione della sua domanda per il trasferimento.

4. Il Consiglio del Dipartimento interessato esamina entro i trenta giorni successivi alla scadenza del bando la domanda o le domande di trasferimento presentate, valutando il rilievo scientifico e il rigore metodologico dei titoli nonché il *curriculum* complessivo, didattico e scientifico, del candidato o dei candidati, accertandone l'adeguata qualificazione nel settore scientifico-disciplinare di destinazione, tenuto conto dell'eventuale tipologia specifica dell'impegno richiesto nel bando. Nel caso di più domande, il Consiglio opera una valutazione comparativa delle stesse e dei titoli acclusi, avvalendosi a questo fine del lavoro preparatorio e delle motivate proposte di una Commissione nominata dallo stesso Consiglio e composta da tre membri individuati tra i docenti in servizio presso l'Ateneo appartenenti al settore



concorsuale oggetto del bando, di cui due professori e un ricercatore di ruolo. Ai sensi del comma 8 dell'articolo 6 della legge 240/2010, è condizione per far parte della Commissione l'aver riportato la positiva valutazione di cui al medesimo articolo 6, comma 7, della legge n. 240/2010. La delibera di chiamata è assunta dal Consiglio del Dipartimento col voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto a partecipare alla seduta, ed è approvata dal Consiglio di amministrazione con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Con voto espresso dalla maggioranza degli aventi diritto, il Consiglio del Dipartimento può decidere di non procedere alla chiamata, motivandone le ragioni rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche e ai profili del candidato o dei candidati. Nel caso in cui, effettuata la votazione, non si raggiunga il quorum richiesto per la chiamata, la domanda o le domande di trasferimento sono riproposte al Consiglio del Dipartimento entro trenta giorni in una successiva riunione. Se anche in questa occasione il quorum non viene raggiunto, la procedura si intende esaurita.

5. Il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio decreto, accertata la regolarità delle procedure seguite, e, salvo accordi con l'Università di provenienza, ha decorrenza dal 1° ottobre successivo ovvero nel corso dell'anno accademico e comunque non oltre il 1° marzo.

Articolo 42 ***Docenti a contratto***

1. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, l'Ateneo può, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010, come modificato dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35, stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato ai fini del conferimento di incarichi didattici nei corsi di studio attivati presso l'Università a soggetti italiani e stranieri che siano in possesso di una specifica qualificazione. I contratti per attività di insegnamento previsti dal presente articolo, nelle tre tipologie contemplate dal richiamato articolo 23 della predetta legge 240, non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari e sono attribuiti nel rispetto del Codice etico dell'Ateneo e della disposizione dettata dall'art. 18, comma 1 lettera b) - ultimo periodo - e lettera c), della medesima legge.

2. Possono essere conferiti con contratto di insegnamento incarichi didattici che consistono nell'assunzione della responsabilità di interi insegnamenti, ovvero di loro parti o moduli, e incarichi didattici che consistono nell'assunzione



di attività integrative e di supporto, secondo le determinazioni degli Organi che ne hanno la competenza ai sensi delle norme statutarie e regolamentari. Possono essere oggetto di contratti, comunque da stipularsi a seguito dell'espletamento di procedure di valutazione comparativa, anche incarichi diretti ad assicurare la copertura delle attività di orientamento, di tutorato e diretti ad assicurare lo svolgimento di compiti integrativi, sussidiari e complementari degli insegnamenti ufficiali (cicli di sostegno, seminari, esercitazioni ecc.) e delle attività propedeutiche e di recupero ai quali non si possa provvedere con personale docente di ruolo o a tempo determinato.

3. Il Consiglio di amministrazione stanziava sul bilancio dell'Ateneo la quota di risorse destinabile annualmente alla retribuzione dei contratti per attività d'insegnamento a titolo oneroso e determina, in conformità alla normativa in vigore, il trattamento economico da riservare ai relativi titolari, tenuto conto della diversa tipologia dei contratti e del grado di impegno richiesto. Le risorse ricavate dal budget d'Ateneo possono essere incrementate da finanziamenti assicurati dai Dipartimenti referenti dei corsi di studio e da finanziamenti a ciò finalizzati provenienti da soggetti esterni.

4. I criteri, le modalità e le procedure per la stipula dei contratti d'insegnamento sono disciplinati dall'apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

Articolo 43

Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

1. Nel rispetto della Carta europea dei ricercatori e del Codice Etico dell'Ateneo, ai sensi dell'articolo 22 della legge 240/2010 e secondo le vigenti disposizioni ministeriali, l'Università conferisce annualmente assegni per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito dell'apposito stanziamento del bilancio universitario, eventualmente integrato da finanziamenti assicurati dai Dipartimenti a valere su fondi propri ovvero da enti esterni. L'Ateneo conferisce altresì assegni finanziati dalle strutture universitarie con fondi a carico di specifici programmi di ricerca o con altri fondi dichiarati ammissibili dal Consiglio di amministrazione, ovvero finanziati nel quadro di convenzioni e contratti di ricerca con enti esterni, che prevedano espressamente tale finalità. Gli assegni rientranti in quest'ultima fattispecie sono banditi ogniqualvolta le strutture lo richiedano e sia verificata la disponibilità della copertura economica della spesa.



2. Le modalità per l'attivazione e il conferimento degli assegni di ricerca previsti al comma 1 sono disciplinate dall'apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto. Il Regolamento di cui sopra disciplina altresì lo *status* dei titolari degli assegni nel rispetto della richiamata normativa.

Articolo 44

Collaboratori ed esperti di madre lingua straniera e lettori di scambio

1. Per esigenze connesse all'apprendimento delle lingue straniere e di supporto alle attività didattiche, le competenti strutture dell'Ateneo possono avvalersi dell'apporto di collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua straniera, in possesso di laurea o titolo straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato, stipulato a seguito di selezione pubblica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1995, n. 236. Le attività da conferire ai collaboratori ed esperti linguistici sono stabilite dalle strutture che vi fanno ricorso e sono svolte sotto la supervisione del docente responsabile dell'insegnamento e nel rispetto delle direttive metodologiche e didattiche dallo stesso impartite. Ciascun collaboratore ed esperto linguistico provvede ad annotare lo svolgimento delle attività di cui è annualmente titolare in un apposito registro. Spetta al docente responsabile provvedere alla vidimazione del registro e alla verifica dell'attività svolta. Ai collaboratori ed esperti linguistici è consentito l'esercizio di altre prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali dell'Ateneo, previa comunicazione da effettuarsi con le modalità stabilite dai competenti uffici dell'Amministrazione. Il rapporto di lavoro dei collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua straniera è disciplinato dalle norme della contrattazione collettiva.

2. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 240/2010, l'Ateneo può, in esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di lettori, conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali, rinnovabili, per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale. Gli incarichi sono proposti dai Consigli dei Dipartimenti interessati e approvati dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, e sono attribuiti in conformità alla vigente



normativa in materia. Ai lettori di scambio spetta il trattamento economico a carico dei predetti accordi culturali internazionali, definito con il provvedimento ministeriale di cui al comma 2 del richiamato articolo 26 della legge 240/2010.

3. I collaboratori ed esperti linguistici e i lettori di scambio fanno parte dei Consigli dei Dipartimenti ai quali sono assegnati con una rappresentanza determinata nella misura indicata al comma 9 dell'articolo 13 del presente Regolamento.

Articolo 45

Attività didattiche integrative e compiti didattici extra-curricolari

1. Per le attività di orientamento, di tutorato e dirette ad assicurare lo svolgimento di compiti integrativi, sussidiari e complementari degli insegnamenti ufficiali (cicli di sostegno, seminari, esercitazioni ecc.) e per le attività propedeutiche e di recupero alle quali non possa provvedere con proprio personale docente di ruolo e a tempo determinato, l'Ateneo, al fine di garantire un livello adeguato dei relativi servizi, può avvalersi, con il loro consenso e nel rispetto dei limiti di impegno eventualmente stabiliti dai rapporti in atto con l'Ateneo medesimo, delle prestazioni di titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di titolari di borse post-dottorato e di laureati impegnati in corsi *post lauream*, compresi i corsi di laurea magistrale biennali. Nel caso in cui si rendano indispensabili, per i medesimi fini, ulteriori apporti, l'Università può avvalersi della collaborazione di laureati di comprovata capacità e qualificazione, che abbiano, di preferenza, conseguito il dottorato di ricerca o siano in possesso di diplomi di specializzazione o siano insegnanti di scuola secondaria o abbiano comunque già avuto esperienze didattiche, disponendo in ogni caso di accertate competenze, adeguate ad assicurare sulla loro idoneità allo svolgimento dei compiti richiesti.

2. I Consigli dei Dipartimenti deliberano sulle proposte di attivazione degli incarichi in questione avanzate dai Collegi didattici interessati, previo accertamento delle oggettive necessità, non altrimenti ovviabili, che le motivano, e sui criteri di selezione. Gli incarichi sono attribuiti dagli stessi Consigli dei Dipartimenti ovvero, quando lo stabiliscano i Regolamenti di Dipartimento, direttamente dai Collegi didattici, su proposta dei docenti responsabili delle attività per le quali si sono rese necessarie le collaborazioni, previa valutazione dei curricula dei candidati.



3. Per i titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e i laureati impegnati nei corsi *post lauream*, con o senza borsa di studio, l'impegno orario deve essere compatibile con l'attività di studio e di ricerca. Per gli assegnisti di ricerca l'impegno non può in alcun caso superare il limite di 60 ore per anno accademico, estensibile a 90 ove comporti anche la partecipazione in qualità di cultore della materia alle commissioni per gli esami di profitto. Tale limite è pari, nell'arco dell'anno accademico, a 150 ore per gli iscritti alla scuola di specializzazione per le Professioni legali, a 40 ore per i dottorandi di ricerca (relativamente all'attività didattica integrativa), a 400 ore per i laureati iscritti ai corsi di laurea magistrale biennali. Per i laureati esterni il limite è fissato in 100 ore per anno accademico.

4. La misura del compenso orario è determinata dal Consiglio di amministrazione. Per la copertura dei costi, salvo che per le attività per le quali sia previsto un apposito stanziamento nel bilancio universitario ovvero finanziamenti a ciò finalizzati da norme di legge, si provvede con i fondi stanziati allo scopo dai Dipartimenti, nell'ambito delle risorse di loro pertinenza. Ai titolari di assegni di ricerca e di borse post-dottorato e ai laureati impegnati in corsi *post lauream*, il compenso orario viene liquidato ad attività conclusa, in un'unica soluzione "una tantum". Per gli esterni si provvede alla stipula di contratti di diritto privato secondo quanto previsto al precedente articolo 42. Le attività svolte sono annotate in un registro degli impegni che i collaboratori sono tenuti a compilare e a far pervenire, a conclusione delle loro prestazioni, previa verifica e approvazione da parte del docente responsabile, al Direttore del Dipartimento ovvero al Presidente del Collegio didattico di riferimento, che, dopo averlo vidimato, provvede a trasmetterlo ai competenti uffici per dare corso alla corresponsione del compenso.

5. Attività integrative, attinenti all'insegnamento delle lingue, possono essere attribuite con le modalità di cui al presente articolo anche ai collaboratori ed esperti di madre lingua straniera, di cui al precedente articolo 44, che già prestano la loro opera presso l'Università, secondo le disposizioni e nei limiti stabiliti nel loro contratto di lavoro.

Articolo 46

Accesso ai ruoli del personale tecnico e amministrativo e alla dirigenza

1. Nel quadro della programmazione del fabbisogno di personale di cui al precedente articolo 34 e sulla base delle apposite risorse finanziarie stanziato dal Consiglio di amministrazione in sede di formulazione del bilancio di



previsione, l'Ateneo individua annualmente i posti da ricoprire con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, perseguendo l'efficienza e l'efficacia delle strutture amministrative, tecniche e di servizio.

2. L'Ateneo provvede alle assunzioni del personale tecnico e amministrativo attivando in via preventiva, ai sensi della vigente normativa, compresa quella di carattere contrattuale e sindacale, le procedure di mobilità interna ed esterna ai fini della ricollocazione del personale in disponibilità. Qualora, esperita la mobilità, i posti risultino non coperti, sono indette le procedure di selezione pubblica dall'esterno, con eventuale riserva, nei limiti previsti dalla normativa in vigore, per il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo a tempo indeterminato e inquadrato nella categoria immediatamente inferiore a quella posta a bando, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno. La selezione avviene per concorso pubblico per titoli ed esami o per soli esami, a seconda della categoria di cui al C.C.N.L. alla quale il posto da coprire dà accesso, ovvero mediante prova idoneativa per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici competenti, per le categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

3. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene a seguito di concorso pubblico per esami ovvero per mobilità attivata in conformità alle norme vigenti in materia.

4. Le procedure di reclutamento, nel rispetto del Codice etico d'Ateneo, si conformano ai seguenti principi e criteri generali:

- modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità ed assicurino economicità e celerità di espletamento;
- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dalla posizione da ricoprire;
- utilizzo, ove necessario, di sistemi automatizzati, diretti a realizzare forme di preselezione;
- determinazione dei contenuti delle prove d'esame e dei titoli valutabili, ove previsti, in forme idonee a verificare le conoscenze, la professionalità, l'attitudine dei candidati in relazione alle mansioni previste dalla posizione da ricoprire;
- composizione delle Commissioni giudicatrici secondo criteri di trasparenza e imparzialità.

5. Un apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione in conformità alle norme in vigore, agli accordi contrattuali e ai criteri stabiliti nel



presente articolo, disciplina nel dettaglio i requisiti di ammissione ai concorsi in relazione alle diverse categorie, le modalità di svolgimento delle eventuali forme di preselezione, le tipologie e i contenuti delle varie prove, i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami, la composizione e le modalità di formazione delle commissioni esaminatrici, i requisiti di partecipazione, individuando e definendo ogni altro adempimento necessario al buon esito dei procedimenti in questione. Con separato Regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione conformemente alle pertinenti norme in materia e ai criteri stabiliti nel presente articolo, è disciplinato l'accesso alla qualifica di dirigente.

6. In carenza di personale dirigenziale di ruolo e per comprovate esigenze di servizio è possibile conferire incarichi di funzione dirigenziale, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni normative vigenti, a soggetti di particolare e comprovata competenza e qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, non aventi la qualifica dirigenziale, ma in possesso dei requisiti e dei titoli per l'accesso alla dirigenza, anche esterni all'Ateneo, mediante la stipula di contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato. La particolare qualificazione professionale deve essere dimostrata dall'espletamento di funzioni dirigenziali presso organismi ed enti pubblici o privati, ovvero da particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro, dalle capacità e attitudini professionali dimostrate e dai risultati conseguiti nello svolgimento delle attività pregresse, dalla formazione universitaria e post- universitaria. Gli incarichi sono attribuiti a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del Direttore generale. Qualora appartengano ai ruoli dell'Ateneo, i destinatari degli incarichi sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata del contratto. Le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato sono contenute nel Regolamento recante la disciplina per l'accesso alle posizioni di livello dirigenziale.

Articolo 47

Organizzazione amministrativa e tecnica

1. L'Ateneo definisce la propria struttura amministrativa, tecnica e di servizio in armonia con le disposizioni dettate dal Titolo VI dello Statuto.

2. L'Amministrazione opera in forma integrata a livello centrale e a livello decentrato ispirandosi, secondo le disposizioni di legge, a criteri di



semplificazione, efficienza, efficacia ed economicità, tracciabilità e trasparenza, funzionalità, flessibilità e integrazione delle competenze funzionali, imparzialità, avvalorati da un valido sistema di monitoraggio, misurabilità e valutazione dei risultati gestionali, operativi e di servizio all'utenza.

3. Gli incarichi relativi alle funzioni organizzative sono assegnati nel rispetto del principio delle pari opportunità e con lo scopo di realizzare la migliore utilizzazione e valorizzazione delle capacità e delle professionalità a disposizione.

4. Adeguati piani sono formulati, anche su base pluriennale e programmata, ai fini della formazione, dell'aggiornamento professionale e della valorizzazione del personale, in conformità con il Piano e con il Modello di cui ai successivi commi 5 e 6, destinando a tale scopo specifiche risorse e associando, ove possibile, formazione e mobilità interna al fine di favorire l'arricchimento professionale e una più efficace organizzazione.

5. Il Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Direttore generale sentite le rappresentanze sindacali, previo parere favorevole del Rettore, approva il Piano organizzativo programmatico pluriennale previsto all'art. 57 dello Statuto, nel quale, in coerenza con il documento programmatico e di sviluppo di cui all'articolo 25, comma 1 lettera a), dello Statuto medesimo, sono programmate le attività dell'Amministrazione e delle sue articolazioni organizzative, individuati gli obiettivi da perseguire, le risorse da impiegare e gli indicatori di risultato da sottoporre a valutazione e definite le modalità di raccordo funzionale tra le articolazioni organizzative stesse. Il Piano è sottoposto periodicamente a verifiche e aggiornamenti sia rispetto ai risultati conseguiti sia rispetto alle esigenze e alle prospettive, tenendo conto dei vincoli e dello sviluppo delle funzioni che derivano dalla normativa sulle materie oggetto degli interventi.

6. La dotazione organica del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo è determinata attraverso il Modello di evoluzione dell'organico contemplato all'articolo 60 dello Statuto, costruito sulla base di criteri, indicatori e parametri chiari ed espliciti e funzionale alla individuazione dei fabbisogni delle varie strutture organizzative, alla luce delle loro motivate esigenze e tenendo conto delle tecnologie adottate e delle variazioni determinate dal Piano di cui al precedente comma 5. Il Modello è approvato e periodicamente rivisto e validato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, sentite le strutture interessate e le rappresentanze sindacali.



Articolo 48
Copertura assicurativa

1. L'Università attiva polizze assicurative a favore di propri dipendenti o di componenti interne ed esterne di propri organi istituzionali, a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile per danni a terzi o all'Ente stesso, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, per fatti connessi con l'esercizio di compiti d'ufficio e/o di cariche accademiche.



PARTE QUINTA DISPOSIZIONI SUGLI STUDENTI

Articolo 49 *Carriera universitaria*

1. Gli studenti iscritti ai corsi di studio attivati presso l'Ateneo si uniformano, per quanto riguarda le norme che disciplinano l'organizzazione degli studi e il funzionamento dei corsi, alle prescrizioni contenute nel Regolamento didattico di cui all'articolo 16 dello Statuto e alle ulteriori normative dell'Ateneo che dal Regolamento didattico traggono origine. Per quanto attiene alla procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e a quelle che riguardano la loro carriera universitaria e la relativa gestione, gli studenti si uniformano alle disposizioni contenute nell'apposito Regolamento per gli studenti, predisposto in attuazione del Regolamento didattico e in accordo con la vigente normativa nazionale.

Articolo 50 *Iniziative per il diritto allo studio*

1. L'Ateneo considera una propria finalità primaria il sostegno degli interventi volti a rimuovere gli ostacoli, siano essi di ordine economico ovvero di ordine socio-culturale, che di fatto limitano l'accesso all'istruzione universitaria e la proficua frequenza dei corsi. Per perseguire tale finalità l'Ateneo aderisce all'apposita struttura consortile che, nel quadro delle pertinenti norme regionali, ha come sua missione istituzionale la piena realizzazione del diritto allo studio, con particolare riferimento agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in attuazione degli articolo 34 della Costituzione e delle vigenti leggi in materia, assicurando loro le essenziali azioni di sostegno economico e di sostegno logistico.

2. Ulteriori politiche per il diritto allo studio sono sviluppate in parallelo dall'Ateneo al proprio interno, con l'intento di garantire agli studenti positive condizioni di studio e di vita, favorire la loro formazione culturale e professionale e il loro inserimento lavorativo. Compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio, l'Ateneo è pertanto impegnato in una serie di interventi, tra cui quelli volti ad ampliare il numero delle borse di studio regionali; favorire l'integrazione di studenti fuori sede, di studenti stranieri e di studenti diversamente abili; promuovere e organizzare attività per l'orientamento degli



studenti, anche in collaborazione con il sistema scolastico, per agevolare il successo formativo; organizzare attività di tutorato per accompagnare gli studenti durante l'intero percorso di studio; promuovere, compatibilmente con il modello organizzativo del corso di studio, l'insegnamento a distanza per facilitare gli studenti impossibilitati a frequentare regolarmente; agevolare l'iscrizione a tempo parziale per gli studenti lavoratori; favorire l'inserimento lavorativo di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio; sostenere le attività culturali e sociali gestite degli studenti; valorizzare l'associazionismo degli studenti; incentivare e sostenere le esperienze all'estero.

3. L'Ateneo applica un sistema contributivo improntato a criteri di equità, solidarietà e progressività, rispettoso delle posizioni più disagiate e mirato alla compartecipazione degli studenti ai costi delle attività universitarie.

Articolo 51

Collaborazioni degli studenti ai servizi dell'Università

1. Gli studenti collaborano all'espletamento dei servizi resi dall'Ateneo nelle forme e con le modalità indicate nell'apposito Regolamento interno predisposto ai sensi della normativa in vigore e approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, sentita la Conferenza degli studenti.

2. Il Regolamento individua le condizioni di espletamento delle collaborazioni, determina i requisiti obbligatori e facoltativi di ammissione, relativi al merito e alla condizione economica, nonché le modalità di pubblicizzazione dei bandi e i criteri per la formazione delle graduatorie. Il Regolamento disciplina inoltre le forme assicurative e il corrispettivo economico orario da corrispondere agli studenti che prestano la loro collaborazione, fatta salva la rideterminazione della relativa misura all'inizio di ogni anno accademico da parte del Consiglio di amministrazione.

3. La copertura finanziaria degli oneri correlati alle prestazioni fornite dagli studenti è assicurata dai fondi appositamente stanziati dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione. I Dipartimenti possono finanziare l'attivazione di una o più collaborazioni rendendo disponibili fondi di propria pertinenza.

4. Le prestazioni richieste agli studenti per le collaborazioni di cui al presente articolo non possono comportare l'assunzione di compiti gestionali né responsabilità amministrativa e devono configurarsi come aggiuntive o



integrative rispetto alle attività svolte in via istituzionale dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Le attività di supporto assicurate dagli studenti possono svolgersi solo all'interno dei locali dell'Ateneo ovvero in locali comunque utilizzati dall'Ateneo per la propria attività. Esse non possono avere nell'arco dell'anno accademico una durata complessiva superiore a centocinquanta ore (comprese, per gli studenti dei corsi di laurea magistrale, nelle 400 ore di cui al comma 3 del precedente articolo 45) né inferiore a otto ore; non configurano in alcun modo rapporti di lavoro e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Articolo 52 ***Infrazioni e sanzioni disciplinari***

1. Gli iscritti a qualsiasi titolo all'Università di Milano, inclusi gli studenti stranieri che frequentano le sedi universitarie per un periodo limitato di tempo, sono tenuti a uniformarsi alle norme di legge e ai principi e modelli di corretto comportamento all'interno degli spazi universitari e nei rapporti con i docenti, con il personale tecnico-amministrativo e tra loro specificati dall'articolo 11 dello Statuto e dal Codice etico dell'Ateneo.

2. Infrazioni e comportamenti in grave contrasto con le disposizioni di cui sopra danno luogo a illeciti disciplinari e comportano l'applicazione di sanzioni. Rientrano tra gli illeciti disciplinari gli atti commessi con dolo o colpa grave che:

- provochino danni ai beni di proprietà dell'Ateneo o da questo detenuti a qualsiasi titolo;
- offendano gravemente l'immagine dell'Ateneo;
- risultino offensivi e discriminatori nei confronti di studenti, docenti, personale tecnico e amministrativo o di qualsiasi altro soggetto che frequenti i locali dell'Università;
- siano diretti a falsificare atti inerenti alla propria o all'altrui carriera universitaria.

3. Fermo restando che l'illecito disciplinare accertato può comportare conseguenze giuridiche anche penali, possono essere comminate dall'Ateneo le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione scritta da parte dell'autorità accademica competente (Rettore);
- b) sospensione temporanea, di durata fino a sei mesi, dall'accesso a biblioteche, sale di studio o altri spazi di servizio dove si sia verificata l'infrazione;



c) sospensione temporanea dalla fruizione dell'attività didattica, di durata graduata in base alla portata dell'illecito, estensibile fino a un massimo di tre anni per i fatti che rivestano una particolare gravità, con conseguente perdita della frequenza ai corsi, ove richiesta, e esclusione dalle sessioni d'esame.

Le sanzioni, tra loro cumulabili, sono graduate in relazione alla gravità dei fatti accertati e alla gravità delle loro conseguenze e sono individuate tenendo conto degli eventuali procedimenti disciplinari già a carico dello studente.

4. Fatti e comportamenti che vengano ritenuti irregolari e tali da dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo devono essere segnalati per iscritto, direttamente al Rettore, dai singoli docenti, dai responsabili dei corsi di studio, dai responsabili delle strutture amministrative e di servizio interessate o da chi, nell'ambito universitario, ne abbia comunque motivo.

5. Il Rettore verifica, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, la fondatezza della stessa, sentito lo studente o gli studenti ai quali sono riferiti i fatti e i comportamenti oggetto della medesima. Nel caso in cui il Rettore riscontri gli estremi per l'ammonizione di cui alla lettera a) del comma 3, procede direttamente, segnalando il provvedimento adottato al Senato accademico. Nel caso in cui ritenga che i fatti riscontrati richiedano una sanzione più grave, il Rettore, fatta salva l'eventualità di segnalarli all'autorità giudiziaria ove sembrano rivestire rilievo penale, avvia il procedimento disciplinare e nomina un'apposita Commissione interna, costituita in relazione ai singoli casi, con il compito di provvedere all'esame degli atti. Della Commissione fa comunque parte uno studente designato dalla Conferenza degli studenti.

6. Lo studente al quale sono riferiti i fatti contestati deve essere tempestivamente informato della apertura del procedimento disciplinare a suo carico. E' suo diritto presentare le proprie difese per iscritto, portare elementi ed eventuali documenti utili a chiarire la propria posizione e farsi assistere da persona di propria fiducia.

7. La Commissione, entro dieci giorni dalla comunicazione allo studente, procede all'audizione dello stesso. Nell'espletamento del compito istruttorio che le è stato conferito, la Commissione, che opera sotto il vincolo della riservatezza, può acquisire documenti, sentire testimonianze e compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria, comprese quelle attività eventualmente richieste dallo studente interessato, se considerate pertinenti ai fini dell'accertamento dei fatti.



8. Nelle more della definizione del procedimento disciplinare, il Rettore può sospendere in via cautelare lo studente determinando la misura dell'interdizione. L'eventuale periodo di sospensione è computato nella sanzione definitiva.

9. La Commissione è tenuta a concludere i suoi lavori istruttori entro tre mesi dalla sua costituzione, facendo pervenire al Rettore gli atti relativi al procedimento e le sue valutazioni illustrate in una relazione scritta nella quale devono essere ricostruiti i fatti. La Commissione può proporre l'archiviazione o il provvedimento disciplinare da adottare, in relazione alla gravità dei fatti. Il Rettore trasmette gli atti, unitamente alla relazione della Commissione, al Senato accademico cui compete irrogare la sanzione.

10. Accertato l'illecito disciplinare, il Rettore provvede ad annullare, in autotutela, gli atti o i provvedimenti amministrativi contraffatti e gli atti o provvedimenti che da essi dipendono. Le sanzioni disciplinari comminate ai sensi del presente articolo sono rese esecutive dal Rettore e registrate nella carriera universitaria dello studente e riportate nei fogli di congedo, nei casi di trasferimento ad altra sede universitaria.

11. Nel caso in cui il Rettore ravvisi che i comportamenti segnalati configurino esclusivamente un illecito deontologico per violazione del Codice etico, trasmette gli atti direttamente al Senato accademico formulando la proposta di provvedimento sanzionatorio da adottare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 dello Statuto.



**PARTE SESTA
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 53
*Attività su contratti e convenzioni***

1. Ai sensi della normativa in vigore le strutture dell'Ateneo possono, nel rispetto dei loro fini istituzionali e a condizione che non vi osti l'espletamento delle ordinarie e primarie funzioni didattiche e scientifiche, svolgere attività avvalendosi di risorse erogate da soggetti pubblici o privati, sulla base di contratti e convenzioni, anche su commissione. I contratti e le convenzioni possono avere per oggetto:

- attività di ricerca pura o applicata finanziata da terzi;
- attività di consulenza;
- attività di formazione;
- analisi e altre prove disciplinate da tariffari;
- attività cliniche in campo veterinario;
- cessione di risultati di studi o ricerche svolti in ambito universitario.

2. Le strutture dell'Ateneo possono altresì promuovere la stipula di convenzioni per lo sviluppo di ricerche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, ovvero al fine di avvalersi di strutture, attrezzature e servizi extrauniversitari per lo svolgimento di attività di ricerca o di supporto alla didattica.

3. Per la realizzazione di ampi programmi di ricerca o di supporto alla didattica che siano di interesse di tutto l'Ateneo ovvero di parti rilevanti dello stesso, possono essere stipulate con soggetti pubblici e privati convenzioni-quadro che rinviino per la loro attuazione a successivi specifici accordi.

4. Le strutture svolgono le attività in oggetto uniformandosi alle pertinenti norme del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, adottato ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, alle disposizioni previste dal presente articolo e all'apposito Regolamento che disciplina le attività medesime, approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.



Articolo 54 ***Invenzioni e brevetti***

1. In armonia con le vigenti disposizioni normative in materia, nel caso di risultati che diano luogo a invenzioni brevettabili, a modelli di utilità o ad altri titoli assimilabili suscettibili di tutela, raggiunti da personale docente o da personale tecnico-amministrativo universitario nell'adempimento delle mansioni attinenti ai rispettivi ruoli, nel corso di un'attività di ricerca svolta nell'Ateneo o anche all'esterno, tramite l'utilizzo di *know-how*, attrezzature e strutture universitarie, di finanziamenti e comunque di risorse economiche amministrate dall'Ateneo, di capacità, competenze e contributi di soggetti dipendenti dallo stesso, la titolarità dell'invenzione spetta all'inventore che può depositare una domanda di brevetto a nome proprio o cedere i diritti a terzi compresa l'Università. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono equiparati ai dipendenti universitari i soggetti non strutturati nei ruoli dell'Ateneo che operino a qualsiasi titolo nelle strutture universitarie per attività di ricerca.

2. Appartengono all'Università le invenzioni scaturite da attività di ricerca finanziata in tutto o in parte da enti pubblici diversi dall'Università o da privati. Con riferimento a tali invenzioni l'Ateneo concorda in via preventiva con i soggetti finanziatori le modalità di esercizio della propria titolarità.

3. Per le invenzioni suscettibili di tutela che derivino dall'esecuzione di attività di ricerca commissionata all'Ateneo da terzi, la titolarità spetta di norma in misura paritaria all'Università e al committente, fatta salva l'opzione riconosciuta al committente al trasferimento dei diritti di sfruttamento commerciale in regime di esclusività, a fronte dell'assunzione da parte dello stesso delle spese di brevettazione e del riconoscimento a favore dell'Ateneo di un corrispettivo distinto da quello previsto per l'esecuzione dell'attività di ricerca. L'assegnazione diretta dei risultati al committente potrà essere considerata in relazione a contributi inventivi, apporti di *background* tecnologico e/o di personale significativamente diversi tra le parti. I contratti stipulati tra l'Ateneo e il committente devono regolamentare il regime giuridico ed economico della brevettabilità dei risultati delle ricerche, salvaguardando in ogni caso il diritto morale degli inventori. Ricadono nella fattispecie di cui al presente comma anche le attività di consulenza commissionate, quando esse, per la natura e le caratteristiche che rivestono, possano generare risultati brevettabili.



4. Negli accordi di valorizzazione dei risultati della ricerca sotto forma di iniziative imprenditoriali partecipate dall'Università, la disciplina relativa alle invenzioni brevettabili tiene conto dell'interesse strategico dell'Ateneo a instaurare rapporti stabili e certi di collaborazione e/o alla valorizzazione in chiave imprenditoriale di risultati non altrimenti sviluppabili.

5. Per le invenzioni che abbiano origine da attività svolta nell'ambito di convenzioni di collaborazione scientifica stipulate dall'Ateneo con soggetti terzi, è previsto, di norma, un regime di comproprietà industriale a pari quota, salvo che si possa evidenziare in modo chiaro una diversa ripartizione della titolarità, motivata dall'accertato diverso contributo inventivo al raggiungimento del risultato prestato da ciascuna parte. Per la definizione del modello di determinazione delle quote di titolarità delle invenzioni generate presso soggetti terzi con il coinvolgimento di personale dell'Ateneo ospitato su base convenzionale presso detti soggetti, sarà considerato altresì l'apporto, in termini di dotazione infrastrutturale, messo a disposizione del personale universitario.

6. Un'apposita Commissione, nominata con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una volta sola, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, esprime le proprie valutazioni di congruità, anche nella forma di pareri preventivi, sulle proposte di brevetto avanzate dai responsabili, sui brevetti depositati ogniqualvolta si renda necessario, sulle clausole riguardanti la proprietà industriale contenute nei contratti di ricerca commissionata, di valorizzazione dei brevetti e negli accordi di ricerca e convenzioni con altri enti, nonché su ogni altro aspetto che attenga alla materia, ivi inclusi i rapporti di rilevanza strategica con l'industria per la valorizzazione di risultati della ricerca universitaria.

7. La Commissione per i brevetti prevista al comma precedente è composta da esperti, docenti dell'Ateneo, o esterni, in possesso di comprovata competenza nella materia in oggetto sotto i diversi profili: scientifico (con particolare riguardo ai settori più direttamente interessati ad ipotesi di brevettabilità), giuridico ed economico, in numero compreso tra cinque e sette. La Commissione è presieduta da un professore in servizio nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, contestualmente alla nomina degli esperti. Fa parte della Commissione il Direttore del Centro di Ateneo per l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico. Alle riunioni della Commissione partecipa di diritto il Prorettore delegato al Coordinamento e alla promozione della ricerca.



8. Per valutazioni di particolare complessità, la Commissione per i brevetti si può avvalere di qualificati esperti della materia ovvero di professionisti iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale.

9. Tutte le questioni inerenti alla materia della proprietà industriale, comprese le modalità di funzionamento della Commissione per i brevetti, sono disciplinate da un apposito Regolamento approvato, previo parere del Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle norme di legge, delle disposizioni contemplate dal presente articolo e del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'art. 15 dello Statuto.

Articolo 55

Pubblicazioni e diritti d'autore

1. L'Ateneo è titolare del diritto patrimoniale d'autore sulle opere dell'ingegno di carattere creativo pubblicate a proprio nome, cura e spese. Il contenuto del diritto è quello previsto dalla normativa vigente a proposito della protezione del diritto alla utilizzazione economica dell'opera, con particolare riferimento al diritto di pubblicare, riprodurre e distribuire l'opera.

2. L'Ateneo può, con fondi a disposizione del bilancio o con fondi di pertinenza dei Dipartimenti o di altre strutture interessate, contribuire in tutto o in parte alle spese per la pubblicazione di opere di proprio interesse per motivi di ordine scientifico, didattico o culturale, di cui gli sia stato ceduto in tutto o in parte il diritto allo sfruttamento economico da parte dell'autore o degli autori, secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, che determina altresì la misura del compenso spettante all'autore o agli autori. Il Regolamento disciplina inoltre le procedure volte a dare attuazione al principio, affermato dallo Statuto, della libertà di accesso alla letteratura scientifica nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale.

3. Per la pubblicazione, la diffusione e la commercializzazione delle opere di cui ai precedenti commi è possibile stipulare, ai sensi della vigente normativa, del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e del Regolamento previsto al comma 2, contratti di edizione o di distribuzione nei quali disciplinare tutti gli aspetti tecnici ed economici connessi.



4. Sulle opere realizzate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, l'Università può cedere in via non esclusiva a terzi, o all'autore stesso, il contenuto del proprio diritto di utilizzazione, secondo le modalità, i tempi e le condizioni previsti dal Regolamento indicato al comma 2, fatto salvo il diritto di deposito nell'Archivio Istituzionale della ricerca.

5. L'Ateneo può, con fondi a disposizione del bilancio o con fondi di pertinenza dei Dipartimenti o di altre strutture interessate, sostenere in tutto o in parte le spese per la pubblicazione di opere di cui non abbia la titolarità del diritto alla utilizzazione economica, la cui diffusione sia tuttavia di interesse dell'Istituzione universitaria per motivazioni scientifiche, didattiche o culturali, secondo quanto previsto dal Regolamento di cui al comma 2. In questo caso deve essere convenuto con l'autore o gli autori il diritto dell'Ateneo a recuperare le spese sostenute per la pubblicazione sull'eventuale compenso corrisposto dall'editore all'autore o agli autori.

6. Le pubblicazioni realizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo devono riportare la denominazione dell'Università. Le pubblicazioni realizzate ai sensi del comma 2 devono, di norma, riportare la denominazione dell'Università e della struttura interessata; qualora ciò non sia possibile, deve essere indicato che le opere sono edite con il contributo dell'Ateneo. Per le pubblicazioni realizzate ai sensi del comma 5 deve essere indicato che esse sono edite con il contributo dell'Ateneo.

Articolo 56

Uso degli spazi universitari

1. Negli spazi universitari possono essere ospitate tutte le manifestazioni strettamente connesse con le attività didattiche, scientifiche e di ricerca universitarie promosse da docenti o strutture dell'Ateneo e quelle organizzate in applicazione dell'articolo 10, comma 2, dello Statuto, previa domanda motivata, inoltrata dal richiedente con le procedure e nei tempi indicati dal Regolamento per la concessione dei spazi, approvato dal Consiglio di amministrazione. In questi casi, compresi i casi in cui le manifestazioni di cui al presente comma siano organizzate in tutto o in parte con il contributo di enti pubblici o privati che non abbiano fini di lucro, gli spazi sono concessi a titolo gratuito, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese secondo le disposizioni previste dal predetto Regolamento. Qualora le suddette manifestazioni siano sostenute da enti pubblici o privati ovvero gli spazi siano richiesti da componenti interne per lo



svolgimento di attività congressuali e altre manifestazioni culturali e si preveda che gli organizzatori concedano a loro volta gli spazi a fini espositivi, l'uso degli stessi è da intendersi a titolo oneroso, secondo le condizioni stabilite dal predetto Regolamento.

2. L'Ateneo può concedere in uso temporaneo gli spazi interni ed esterni agli edifici universitari a soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività e manifestazioni di carattere culturale, di eventi espositivi, di concorsi e selezioni ovvero per riprese fotografiche e cinematografiche, purché le iniziative non contrastino con le finalità istituzionali dell'Ateneo e sia salvaguardato in via prioritaria lo svolgimento delle ordinarie attività universitarie. Non possono essere concessi spazi per iniziative a carattere politico. Nei casi contemplati dal presente comma gli spazi universitari sono concessi esclusivamente a titolo oneroso secondo le tariffe contenute nel Regolamento previsto al comma 1, fatte salve le eccezioni di cui al successivo comma 4.

3. I soggetti pubblici o privati interessati ad ottenere l'autorizzazione all'uso temporaneo di spazi dell'Ateneo devono rivolgere richiesta formale seguendo le modalità e i termini specificati nel predetto Regolamento. In caso di accoglimento della richiesta il soggetto è chiamato a sottoscrivere apposito contratto per la concessione d'uso. La concessione in uso degli spazi e dei locali dell'Università comporta il rispetto e il corretto uso degli stessi e degli arredi e attrezzature in dotazione da parte del soggetto utilizzatore.

4. In casi particolari e motivati, l'uso temporaneo degli spazi universitari da parte di soggetti esterni può in via eccezionale essere autorizzato a titolo gratuito o previo rimborso delle spese secondo le disposizioni impartite dall'apposito Regolamento.

Articolo 57

Uso del logo dell'Università

1. Il logo dell'Università riproduce un'immagine di Minerva, a rappresentazione della Sapienza, collocata sullo sfondo della Cà Granda, uno degli edifici più caratteristici della città di Milano, e circondata dalla scritta "*Universitas Studiorum Mediolanensis*".

2. L'uso del logo è di competenza esclusiva e riservata dell'Ateneo, dei suoi Organi di governo e delle sue strutture scientifiche, didattiche, amministrative e



di servizio, le quali sono tenute ad avvalersene in relazione alle loro attività istituzionali.

3. L'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Università per inviti, manifesti e altro materiale riferito ad attività organizzate dalle strutture universitarie in collaborazione con altri enti pubblici o privati, purché connesse con le finalità istituzionali dell'Ateneo, è concessa dal Rettore, in connessione, quando se ne verificano le circostanze, con l'applicazione delle norme, di cui al precedente articolo, sull'uso degli spazi universitari. Il Rettore può autorizzare l'uso del logo anche in relazione ad attività, atti od opere non gestiti direttamente dall'Ateneo, ma ai quali l'Ateneo partecipi in maniera determinante per il tramite delle proprie strutture, alle quali compete formulare la richiesta.

4. L'uso del nome e del logo dell'Università in funzione di attività svolte da strutture dell'Ateneo in collaborazione con soggetti esterni non richiede l'autorizzazione preventiva del Rettore, quando dette attività derivino da accordi approvati dai competenti Organi di governo dell'Università.

5. L'Università può altresì utilizzare il proprio logo autonomamente o in collaborazione con altri soggetti, ovvero concederne temporaneamente l'uso a terzi, per contrassegnare beni e oggetti da distribuire anche con finalità commerciali e di lucro. I relativi accordi di collaborazione e/o di concessione a terzi sono approvati dal Consiglio di Amministrazione e devono contenere condizioni che garantiscano un adeguato rientro economico a vantaggio del bilancio universitario.

6. L'eventuale utilizzo a scopo pubblicitario da parte di terzi del nome dell'Università e di singole strutture universitarie ovvero di singole strutture universitarie, con o senza il parallelo uso del logo della stessa, può essere consentito dal Consiglio di amministrazione secondo le norme previste da uno specifico Regolamento, approvato dallo stesso Consiglio, che preveda le tipologie e l'entità dei relativi compensi a vantaggio del bilancio universitario. La concessione è comunque deliberata solo a condizione che non ne derivi nocimento al buon nome e all'immagine dell'Università.

7. E' di esclusiva pertinenza dell'Ateneo l'uso, per ragioni particolari, dei loghi precedentemente adottati, come formalizzati nelle previgenti norme regolamentari.



Articolo 58
Attività culturali, sociali e ricreative

1. In applicazione dell'articolo 10 dello Statuto, l'Ateneo promuove e favorisce, ai sensi della normativa in vigore, per il tramite di circoli e libere associazioni di dipendenti dell'Università regolarmente costituiti, lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative in favore del proprio personale mediante l'apporto di specifiche risorse previste nel bilancio universitario. Le iniziative finanziate con fondi dell'Ateneo devono essere rivolte, senza alcuna distinzione, al complesso del personale come definito nel Regolamento previsto al successivo comma 3.

2. I circoli e le libere associazioni di dipendenti devono operare come associazioni senza fine di lucro. L'impegno di coloro che vi collaborano deve essere gratuito e, fatto salvo il rimborso di specifiche spese, ai sensi del Regolamento di cui al comma 3, non deve gravare sui finanziamenti assegnati a valere sul bilancio universitario per l'organizzazione e la realizzazione delle attività in questione.

3. Le risorse messe a disposizione dall'Ateneo per le finalità di cui al presente articolo sono utilizzate secondo le modalità stabilite da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, sulla base degli accordi raggiunti con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata e di concerto con le associazioni previste ai precedenti commi. Le proposte avanzate dalla o dalle strutture associative sono vagliate da un'apposita Commissione nominata dal Rettore, i cui componenti sono individuati nell'ambito del Consiglio di amministrazione. L'assegnazione dei finanziamenti è disposta con decreto dello stesso Rettore.

4. In conformità alla normativa in vigore, l'Università promuove e favorisce iniziative culturali, sociali, sportive e ricreative proposte dagli studenti dell'Ateneo, e rivolte, senza alcuna distinzione, alla generalità degli studenti, mediante l'apporto di specifiche risorse stanziare annualmente dal Consiglio di amministrazione, sulla base delle disponibilità di bilancio. Con apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, sono stabiliti i requisiti per poter accedere ai finanziamenti in questione e disciplinate le modalità con le quali gli stessi sono conferiti.



Art. 59

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini indicati all'articolo 14 dello Statuto.
2. L'Ateneo e le sue strutture sono tenute ad uniformarsi al presente Regolamento entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, fatto salvo quanto diversamente disposto per specifiche situazioni nei pertinenti articoli.
3. Sono fatti salvi i provvedimenti, anche regolamentari, adottati in conseguenza di procedure poste in essere in applicazione di norme approvate in via anticipata dai competenti Organi quali stralci dello stesso Regolamento.